


①



3592

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 18.2.1988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1

Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente

1. Dott. Giuseppe FACCINI Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » Vittorio PICOZZI »

N. 27579/87

3. » Leonardo DAMASCO »

4. » Antonio CATALANO »

5. » Bruno SATTA FLORES »

6. » Brunello DELLA PENNA »

7. » Pasquale LA CAVA »

8. » Renato TERESI »

ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

- 1) RABITO Vincenzo -n.Palermo il 14-1-1939;
- 2) SCARFISI Pietro -n.Palermo il 14-11-1958;
- 3) GRECO Salvatore -n.Palermo il 7-7-1927 (latitante);
- 4) GRECO Michele -n.Palermo il 12-5-1924;

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, su rinvio della Corte Suprema di Cassazione

000567



Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

dr. Renato TERESI

Udit , per le parti civili , l'avv.ra generale dello Stato in per

sona dell' ~~avv.~~ Ciardulli, nonchè gli avv. ti Diego Gullo,

Giuseppe Dante e Nadia Alecci

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. Antonio VALERI

che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Uditi i difensori nelle persone degli avv. ti:

Vittorio Mammana;

Armando Veneto;

Enzo Gaito;

Luigi Lo Presti;

000568




Nino Geraci;

Enzo Trantino;

Vincenzo Siniscalchi;


Giuseppe Mirabile.

.....



Handwritten signature

CCCE 69



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il giorno 29 luglio 1983, poco dopo le ore 8 del mattino, si verificava una violenta esplosione in prossimità dell'abitazione del dr. Rocco Chinnici, Consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo, che in quel frangente si accingeva a salire sull'auto blindata messa a sua disposizione per recarsi al lavoro a Palazzo di Giustizia.

L'effetto della deflagrazione era devastante: rimanevano uccisi sul colpo, oltre al magistrato, anche Bartolotta Salvatore e Trapani Mario - rispettivamente app. to e mar. llo dell'Arma dei Carabinieri assegnati al medesimo come scorta, in una ad altri - nonché Li Sacchi Stefano, portiere dello stabile contraddistinto dal n.° civico 59 di via F. Pipitone, ove appunto dimorava il dr. Chinnici e che si era intrattenuto alcuni istanti con quest'ultimo per scambiare un saluto.

L'esplosione provocava inoltre lesioni di varia entità ad altre 19 persone - tra cui l'autista giudiziario Paparcuri Giovanni e quattro militari dell'Arma anch'essi in servizio di scorta del magistrato (Lo Nigro Antonio, Amato Alfonso, Calvo Cesare e Pecoraro Ignazio) - coinvolgendo in particolare numerosi civili che si trovavano in strada o nelle abitazioni più vicine, ivi compresi tre bambini.

Gravi danni riportavano diversi autoveicoli in sosta negli edifici adiacenti.

Le indagini immediatamente espletate seguivano due linee pa

000570



rallele: l'una concernente le modalità dell'esplosione, l'altra
la identificazione delle persone alla cui condotta la stessa
doveva essere attribuita.


Quanto alla prima, si accertava che la carica esplosiva - pro-
babilmente consistente in 10/20 Kg. di tritolo, come da pe-
rizia - era stata collocata all'interno di una Fiat 126 risul-
tata rubata in data 27 luglio ed alla quale era stata appli-
cata la targa di altra Fiat 126 sottratta al suo proprieta-
rio nella notte tra il 28 ed il 29 luglio.

Il primo veicolo era stato collocato nelle immediatezze del
lo ingresso dell'abitazione del dr. Chinnici e l'esplosione
era stata innescata a mezzo di un telecomando azionato a di-
stanza da persona in grado di poter percepire in via immedia-
ta e diretta l'esatto momento in cui il magistrato fosse usci-
to dallo stabile.

Quanto all'identificazione delle persone cui si riteneva doves-
se risalire la responsabilità dell'accaduto, le relative inda-
gini - condensate in quattro autonomi rapporti ed in una rela-
zione di servizio (rapporti del 5 e 31 agosto - del 3 e 10
settembre e relazione c.d. "Cassara" in data 6 agosto 1983) -
prendeivano tutte le mosse da una serie di contatti confiden-
ziali che il dirigente la Criminalpol della Sicilia occidenta-
le dr. Antonio De Luca aveva avuto con un cittadino libanese,
identificato per Bou Chebel Ghassan, sin dal 13 luglio dello
stesso anno.

Quest'ultimo - latitante per essere stato colpito da provvedimento di cattura emesso nei suoi confronti dall'Autorità giudiziaria di Milano - aveva riferito in ripetute, successive occasioni, di essere venuto in contatto con tali "Enzo" e "Piero", poi identificati per Rabito Enzo e Scarpisi Pietro, i quali gli avevano sollecitato la fornitura, in un primo tempo di morfina base e, in un secondo momento, anche di armi, specificando che queste dovevano servire all'organizzazione mafiosa alla quale appartenevano (dei "Greco" di Palermo) ^{sia} per compiere degli attentati nei confronti dell'alto Commissario De Francesco e del giudice istruttore dott. Falcone - nonché di tutti coloro che "magistrati o funzionari di polizia" erano di ostacolo con il loro operato all'attività della predetta associazione - sia per la fisica eliminazione degli avversari "interni" della predetta famiglia.


Nel contesto delle "rivelazioni" rese dal Ghassan al Commissario De Luca venivano sottolineate in modo particolare quelle secondo le quali il libanese aveva preso contatto con tale "Nardo" - gestore di un bar in Pioltello ed identificato in La Grassa-Leonardo al fine specifico di reperire armi, nonché con tale "Pippo" - indicato in momenti successivi come "Michele" e rimasto sconosciuto - che, collegato sia al Rabito che allo Scarpisi avrebbe fornito la notizia secondo la quale il progettato attentato sarebbe stato eseguito non più con armi tradizionali (pesanti o leggere), ma utilizzando il "sistema palestinese" dell'autobomba fatta esplodere a



inviato approvato

Di

000572



distanza. Quanto sopra in data 26 luglio 1983.

Le indagini sopra richiamate, pur se con sfumature e precisazioni diverse, mettevano in evidenza che i rapporti confidenziali ora indicati ed il loro contenuto specifico, emergevano da una serie di intercettazioni telefoniche effettuate a far data dal 15 luglio 1983 - il cui testo veniva allegato - e, inoltre, che tra il Ghassan ed il De Luca v'erano state anche prese di contatto diretto.

Altre intercettazioni, peraltro, erano state effettuate sin dal marzo dello stesso anno ad opera della Squadra Mobile di Palermo - anch'essa attivata dalle informazioni di un confidente - ed avevano avuto ad oggetto le utenze telefoniche di Rabito Enzo e di Scarpisi Pietro (intestate o meno ai medesimi, ma alle quali sicuramente essi facevano stabile riferimento) in Palermo, nonché quella, in Milano, di tale Rosano Salvatore.


Dal contenuto delle stesse - poi trasfuse in un altro rapporto, confluito in un processo autonomo rispetto a quello in esame, ma qualificato come "parallelo" per determinati collegamenti che formeranno oggetto di precisazioni in prosieguo - emergevano elementi accusatori nei confronti dei predetti per traffici di droga che, quanto al Rabito, si riferivano anche alla spedizione di eroina in U.S.A. utilizzando le sedie dallo stesso fabbricate e commercializzate.


Tutti i citati riferimenti richiamati negli atti ufficiali, in una alla specificità della "notitia criminis" anticipata

000573

dal Ghassan e coincidente con impressionante esattezza con le modalità dell'avvenuta strage, nonché alla presenza - da un lato - di particolari elementi indiziari (quali, ad esempio, il rinvenimento in casa di Scarpisi, a seguito di una perquisizione, di uno strumento di misurazione elettrica e di materiale vario per la saldatura di componenti elettronici) e - dall'altro - di una causale apparentemente imponente nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco destinatari di numerose inchieste giudiziarie condotte dal consigliere Chinnici, direttamente o, comunque, attraverso l'opera di altri magistrati addetti all'Ufficio Istruzione di Palermo, inducevano gli inquirenti a denunciare all'autorità giudiziaria Rabito, Scarpisi, i predetti fratelli Greco e, ancora, Greco Salvatore fu Pietro (detto "Toto" o "l'ingegnere") e lo stesso Ghassan. Il coinvolgimento di Greco Salvatore fu Pietro veniva motivato con l'indicazione del di lui nominativo fatta inizialmente al libanese come uno dei "Greco" programmatori dell'attentato, con particolare riferimento ad una notizia di stampa apparsa il 13 luglio 1983 su di un quotidiano siciliano ed in ordine alla quale sarebbero stati formulati specifici commenti da parte del Rabito.

La denuncia veniva estesa nei confronti del Ghassan - invece - sotto il profilo che le di lui dichiarazioni e confidenze, sebbene attendibili e corrispondenti alla tragica realtà dello accaduto, apparivano incomplete e tali da non consentire





in concreto di identificare con certezza il destinatario dell'azione delittuosa programmata ed inidonee, poi, ad assicurare la cattura dei "Greco di Ciaculli", più volte/ prospettata anche in funzione dell'ideazione ed organizzazione dello specifico disegno criminoso.

- 2) Il Ghassan veniva arrestato il 3 agosto 1983 mentre si recava ad un appuntamento concordato con il dr. De Luca presso l'Hotel Zagarella di Palermo: Rabito e Scarpisi venivano privati della libertà personale il successivo giorno 4.

Nei confronti degli altri si procedeva in stato di latitanza con istruttoria sommaria, condotta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta cui gli atti venivano trasmessi per competenza ai sensi dell'art. 41 bis C.F.P.

All'esito della stessa il P.M. rinviava a giudizio tutte le persone sopra indicate perchè rispondessero, in concorso tra loro, di: detenzione illegale di esplosivi, furto aggravato (in relazione alla sottrazione delle due Fiat 126), fabbricazione di ordigni esplosivi, detenzione di ordigni esplosivi, porto illegale di ordigni esplosivi, strage per attentare alla sicurezza dello Stato, omicidio continuato, lesioni personali gravi ed aggravate nonchè continuate, violenza a pubblico ufficiale, esplosione pericolosa, associazione con finalità di terrorismo ed associazione di tipo mafioso, con riferimento anche ad operazioni delittuose ricollegate al campo della

000574

CORTE
droga.

3) La Corte di Assise di Caltanissetta procedeva ad una lunga e complessa istruttoria dibattimentale nel corso della quale, tra gli altri, venivano sentiti diversi magistrati del distretto di Palermo al fine di assumere informazioni e riscontri circa l'attività istruttoria che il dr. Chinnici aveva in corso (in particolare, i giudici istruttori Falcone e Motisi - questo ultimo, consigliere aggiunto - ed il P.G. della Repubblica dr. Ugo Viola) nonché numerosi alti funzionari ed ufficiali dei vari corpi di polizia giudiziaria che avevano intrattenuto rapporti diretti con il Ghassan o che comunque si erano interessati allo stesso (alto Commissario De Francesco, dr. Sabatino Alberto - dirigente della Criminalpol, Roma - dr. La Corte - dirigente di una sezione del Servizio centrale antidroga di Roma - dr. De Luca, dirigente della Criminalpol per la Sicilia occidentale - Ten. Col. della Guardia di Finanza Cencioni Giorgio, nucleo antidroga di Milano - Magg. re dei Carabinieri Antonio Gagliardo, nucleo antidroga di Milano - Comm. Cassarà, Squadra Mobile di Palermo).

Agli atti del procedimento venivano acquisiti formalmente e materialmente, tra gli altri, i seguenti documenti che è necessario indicare per l'utilizzazione che se ne è fatta - con riferimento a notizie ivi contenute - nella fase di merito:

- a) atti della commissione antimafia;
- b) ordini e mandati di cattura emessi nei confronti dei fra

Samu

000576

telli Michele e Salvatore Greco (classe 1927);

- c) bobine e trascrizioni delle varie intercettazioni telefoniche;
- d) dichiarazioni rese dal cons. Rocco Chinnici al Consiglio Superiore della Magistratura a seguito dell'uccisione del dr. Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo;
- e) verbale della seduta in data 3 agosto 1983, ore 10, del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, prodotto dal Prefetto De Francesco, nella sua qualità di Alto Commissario, all'udienza del 24-5-1984;
- f) processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Ghassan il 5-9-1983 al dr. Cassarà;
- g) relazione di servizio del dr. Cassarà al dirigente la Squadra Mobile di Palermo in data 6 agosto 1983;
- h) sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo in data 6 giugno 1983 nei confronti di Spatola Rosario + 119;
- i) decreto di applicazione di misure di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo in data 18-5-1984 nei confronti di Michele Greco e Salvatore Greco (classe 1927);
- l) note del Ministero di G.G. - nonché della D.E.A. (Drug Enforcement Administration - U.S.A.) concernenti "rivelazioni che sarebbero state fatte ad agenti del predetto ente federale da tale Paolo La Porta in relazione al delitto Chinnici (c.d. pista alternativa, americana);
- m) copia del rapporto giudiziario contro Conti Paolo e Scarpi



si Pietro, denunciati, rispettivamente, per i delitti di cui agli artt. 648 e 378 C.P.

Con sentenza del 24 luglio 1984 la Corte di Assise di Caltanissetta affermava la responsabilità dei fratelli Michele e Salvatore Greco in ordine a tutti i reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, condannandoli alla pena dell'ergastolo; condannava altresì Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro alla pena di anni 15 di reclusione, siccome responsabili del delitto contestato al capo n) della rubrica (artt. 270 bis e 416 bis C.P. - associazione armata di tipo mafioso diretta ad operazioni speculative delittuose nel campo della droga); assolveva Bou Chebel Ghassan e Salvatore Greco (classe 1924) da tutte le imputazioni loro contestate con la formula "per non aver commesso il fatto" e, inoltre, il Rabito e lo Scarpisi dai residui reati, rispettivamente, "per non aver commesso il fatto" e per "insufficienza di prove".

Emetteva altre statuizioni che più non interessano la presente fase del giudizio.

5) Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale presso la Corte di Caltanissetta, tutti i condannati, l'avvocatura dello Stato in rappresentanza dei Ministeri della difesa, della giustizia, degli interni, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione siciliana e - infine - alcune delle parti civili private.



Il giudice di secondo grado provvedeva alla rinnovazione parziale del dibattimento assumendo il libero interrogatorio di Angelo Epaminonda e di Stefano Calzetta e disponendo, tra l'altro, l'acquisizione dei seguenti atti e documenti:

- a) sentenza della Corte di Assise di Palermo in data 17-11-1984 nel procedimento penale contro Lo Presti Gaetano ed altri;
- b) sentenza della Corte di Assise di Palermo in data 26 gennaio 1985 contro Pravatà Michelangelo ed altri;
- c) copia del mandato di cattura emesso dall'Ufficio di Istruzione di Palermo nei confronti di Abate Giovanni + 365 (mandato n. 323/84);
- d) copia della deposizione resa da Buscetta Tommaso il 27-10-1984 alla Corte di Assise di Palermo;
- e) copia della deposizione resa da Sinagra Vincenzo alla Corte di Assise di Palermo il 31-10-1984;
- f) stralcio degli interrogatori resi al G.I. della Sez. VI^a dell'Ufficio Istruzione di Palermo da Buscetta Tommaso il 21 luglio 1984, da Contorno Salvatore il 1°/10/1984 e da Epaminonda Angelo il 15 febbraio 1985;
- g) note del P.M. di Caltanissetta in data 24 aprile 1985 e dell'Interpol in data 15 maggio 1985 contenenti informazioni circa il procedimento penale definito in U.S.A. contro La Porta Paolo ed altri per associazione a delinquere finalizzata al traffico di eroina.

La Corte di merito, per quanto ancora interessa nella presente fase, rigettava alcune istanze formulate dalla difesa dei fratelli Greco - tra le quali quelle concernenti l'acquisizione delle deposizioni rese da Gasperini Francesco, Palestini Fioravante e del cinese Kin Kon Bak in altri procedimenti - l'acquisizione della sentenza emessa il 26 marzo 1985 dal Tribunale di Milano nei confronti del Ghassan - e, infine, il compimento di adempimenti particolari collegati alle già citate dichiarazioni rese in U.S.A. da La Porta Paolo, sollecitati sulla base del trattato di reciproca assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 9-11-1982 e ratificato con legge 26 maggio 1984 n.224.

- 6) Con sentenza 14-6-1985 i giudici di appello riconoscevano la responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro contestati con la sola esclusione dell'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art.1 d.l. 15-12-1979 n.625) condannando Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro alla pena di anni 22 di reclusione, giorni 20 di arresto e lire 2 milioni di multa: unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse ai predetti le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti; confermava, nel resto.

- 7) Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori di tutti gli imputati deducendo con una serie di

articolate e specifiche censure - strettamente riconnesse o a valutazioni espresse in sentenza o a situazioni di fatto ritenute certe dai giudici di merito - l'insufficienza, la contraddittorietà, l'illogicità e la mera apparenza della motivazione che, a loro avviso, sarebbe stata il frutto di una sorta di "collage", realizzato attraverso l'utilizzazione a fine accusatorio di determinati elementi e l'ingiustificata preterizione di altri.

A tali doglianze - estese sul punto anche al profilo del travisamento di fatto - si aggiungeva quella a carattere generale relativa alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Ghassan che si contestavano "in toto" sia per ciò che si riferiva alla presunta omogeneità e fermezza delle varie versioni, sia, in particolare, quanto all'incoerenza delle affermazioni sulla cui base erano stati dati per certi il concorso di Rabito e Scarpisi nel reato di strage e l'identificazione dei fratelli Greco quali mandanti della stessa.

E' necessario aggiungere - nella sintesi delle censure - che venivano attinti anche i profili concernenti la violazione del principio del contraddittorio - con particolare riferimento al mancato accoglimento di istanze difensive collegate alle disposte acquisizioni di interrogatori e di testimonianze ai sensi dell'art. 144 bis C.P.P. - e, inoltre, il valore da attribuire alle numerose deposizioni del Ghassan in ordine, da un lato, ai fatti e circostanze riferibili alla sua personale



conoscenza, e, dall'altro a quanto sarebbe stato "confessato" o comunque confidato al medesimo da parte del Rabito e dello Scarpisi.

8) Con sentenza in data 3 giugno 1986 la Corte di Cassazione (Sez. I^a penale), annullava la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di Assise di appello di Catania.

Si sottolineava in particolare nella decisione di annullamento che i giudici del merito non erano riusciti a tradurre il loro soggettivo convincimento in una motivazione esente da vizi logici e giuridici e si precisava che la Corte di rinvio era ovviamente libera di rivalutare completamente tutte le risultanze processuali ritualmente acquisite, senza alcun vincolo metodologico e con il solo limite - se del caso - del rispetto del principio di diritto ribadito in tema di valutazione della chiamata di correo.

Al riguardo e con particolare riferimento alle dichiarazioni accusatorie del Ghassan, il giudice di legittimità poneva in evidenza che le stesse, anche nella parte resa prima che la strage si verificasse, rientravano nel regime particolarmente rigoroso della "chiamata di correo", dovendo il libanese essere considerato un confidente della polizia ed in seguito un imputato. Sia quelle rese in sede extraprocessuale, sia quelle rese nel corso del procedimento, pertanto, dovevano essere riguardate secondo l'indicato metro della "chia



mata in correttezza".

La sentenza approvata
Senza

Sempre sotto il profilo in esame, poi, si censurava il ragionamento attraverso il quale i giudici di merito avevano riconosciuto l'attendibilità alle dichiarazioni accusatorie formulate da Ghassan nei confronti di Rabito/ in risalto la peculiarità delle stesse, che, essendo "de relato", avrebbero dovuto comportare riscontri anche sull'altro profilo, di chiamata in correttezza riferita (relativa alle dichiarazioni dei predetti, implicanti proprie o altrui responsabilità), adottando di conseguenza per le necessarie valutazioni gli stessi rigorosi criteri già indicati su tale specifico tema.

La sentenza approvata
Senza

Appare necessario precisare, infine, che in relazione alle dichiarazioni rese in altri procedimenti da Buscetta, Sinagra e Contorno - utilizzate dalla Corte di Caltanissetta per affermare l'esistenza di un'organizzazione criminale ai cui vertici erano i fratelli Michele e Salvatore Greco - la sentenza di annullamento ravvisava un vizio di motivazione lì dove i giudici di merito, rigettando alcune istanze della difesa, non avevano dato adeguato conto del potere discrezionale di non sentire direttamente gli autori a norma dell'art. 450bis C.P.P., nonché in quelle parti della decisione in cui la valutazione del contenuto delle "rivelazioni" era stata operata indipendentemente dai canoni logici di interpretazione più volte richiamati per identificare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle stesse, da desumersi, ad avviso del giudice di legittimità, da elementi diversi dalla chiama

ta in correttezza: il tutto, pur considerando corrette l'acquisizione e la lettura delle dichiarazioni di Buscetta, Sinagra e Contorno.

- 9) La Corte di Assise di appello di Catania procedeva al nuovo giudizio nel corso del quale disponeva l'acquisizione di atti vari, provvedendo altresì ad assumere direttamente interrogatori e deposizioni testimoniali.

Per una migliore cognizione dell'ampia problematica sottoposta nuovamente al vaglio di legittimità appare indispensabile indicare sin d'ora, le acquisizioni e le assunzioni richiamate, sia per il rilievo che le stesse assumono quali elementi probatori sopravvenuti, sia perchè alcuni dei provvedimenti di ammissione (ordinanze dibattimentali) hanno formato oggetto di specifiche censure, essendo state impugnate dalla difesa in una alla sentenza.

causazione opposte

[Handwritten signature]

Gli elementi suddetti, nonché i dati più significativi concernenti lo svolgimento del processo, possono essere così esposti, secondo la loro successione cronologica:

causazione opposte

[Handwritten signature]

a) ordinanza 26-11-1986 (impugnata) con la quale è stata disposta l'acquisizione della sentenza/ordinanza emessa dall'Ufficio di Istruzione di Palermo in data 8-11-1985 nel procedimento penale a carico di ABATE Giovanni + 744 e, inoltre, delle dichiarazioni rese nel medesimo giudizio da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore - con il verbale di confronto tra i predetti e Giuseppe Calò - nonché della sentenza/ordinanza dello stesso Ufficio di Istruzione di Palermo nel procedimen

n.2284/86 contro ABDEL Afifi Azizi + 91 (c.d.processo parallelo).

Con la predetta ordinanza la Corte rigettava la richiesta, formulata dalla difesa degli imputati, di acquisire altri atti, indicati specificamente, ma prodotti in forma irrituale. ^{secondo la Corte}

integrazioni approvate
 b) ordinanza 17-2-1987 con la quale è stata disposta l'acquisizione di copia degli interrogatori resi dal Ghassan e da Leonardo La Grassa al G.I. di Palermo nel citato processo contro Abdel Afifi Azizi + 91, nonché di quelli del medesimo Ghassan, raccolti in data 12 e 13 febbraio 1987 dal G.I. presso il Tribunale di Caltanissetta dr.Lo Curto, concernenti le motivazioni rese in ordine ad una missiva datata 10-1-1987 avente ad oggetto la ritrattazione/delle precedenti dichiarazioni. ^{da parte del Ghassan}

revisione approvata
 Con lo stesso provvedimento venivano sollecitate informazioni circa un tentativo di avvelenamento del cibo denunciato dal Ghassan siccome avvenuto all'interno della Casa circondariale di Ancona il 26-5-1986.

c) interrogatorio di Scarpisi e di Rabito (udienza del 23-2-1987) e richiesta di trasmissione dell'esito delle indagini patrimoniali nei confronti dei medesimi.

d) interrogatorio di Michele Greco, arrestato "medio tempore".

e) ordinanza del 25-2-1987, con la quale veniva disposta la materiale acquisizione degli atti processuali richiesti in data 23-2-1987 - ivi compresa la copia dell'assegno dell'importo di L. 28 milioni emesso da Sanchez Stefano (cognato di Ra



bito) all'ordine di Priolo Giorgio, nonchè le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore nel corso della istruttoria del procedimento contro Abate ed altri (maxi processo).

f) interrogatorio di Ghassan - ai sensi dell'art. 348 bis C. P.P. - nonchè allegazione di una nota dell'avv. Limuti, innanzi al quale il Ghassan aveva reso le dichiarazioni di cui al verbale esteso dal G.I. dr. Lo Curto in data 13-2-1987, e di una lettera diretta dal medesimo imputato all'avv. Lo Presti il 29-1-1986.

g) interrogatorio ulteriore del Ghassan ed allegazione agli atti della sentenza emessa il 9-4-1985 dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti dell'agente di custodia Bartoli Calogero con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione e lire 1 milione di multa per il delitto di cui all'art. 319 C.P.

h) ordinanza 3-3-1987 ammissiva della deposizione testimoniale di Priolo Giorgio e Sanchez Stefano con particolare riferimento alle indagini sul citato assegno dell'importo di lire 28 milioni ed al rapporto esistente tra i predetti e Greco Salvatore. Con lo stesso provvedimento venivano sollecitate specifiche informazioni in ordine agli episodi di minaccia cui il Ghassan sarebbe stato sottoposto all'interno degli istituti di pena di Ancona, Milano e Termini Imerese.

i) audizione di Priolo Giorgio e di Sanchez Stefano.

000586



1) ordinanza 9-3-1987 (impugnata) con la quale veniva ammessa l'audizione di Buscetta Tommaso e di Contorno Salvatore in U.S.A.-sollecitata dalla difesa di parte civile - e rigettata l'istanza formulata nell'interesse dei fratelli Greco con la quale, da un lato ci si opponeva alla predetta audizione e, dall'altro, si richiedeva in via subordinata che fossero escussi anche La Porta Paolo, nonché gli agenti F.B.I. William Kean e Frank Panessa con particolare riferimento alle circostanze che avrebbero confortato l'esistenza della c.d. "pista americana".

Nel disporre l'allegazione di copie di sommarie informazioni rese dai predetti agenti federali a New York, la Corte di Catania respingeva anche l'altra richiesta della difesa di escusione del teste Gasparini Francesco e di allegazione delle dichiarazioni dello stesso raccolte dal G.I. di Palermo dal cui contenuto emergerebbe che il "grande capo della mafia di Palermo era Rosario Riccobono".

2) ordinanza 12-3-1987 con la quale venivano fissati i termini per l'assunzione a New York degli interrogatori di Buscetta Tommaso e di Contorno Salvatore e si rigettava nuovamente siccome ritenuta non pertinente e non conducente - l'audizione di La Porta Paolo, William Kean e Frank Panessa, sollecitata in modo espresso dalla difesa dei fratelli Greco anche con apposita nota illustrativa (impugnata). In pari data si acquisivano agli atti gli interrogatori resi da Buscetta e

da Contorno nel corso dell'istruttoria del processo contro Abate ed altri - richiesti con ordinanza del 25-2-1987 - nonchè copia dell'interrogatorio reso da Ghassan al Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ed una nota della Procura della Repubblica di Milano in risposta ai chiarimenti sollecitati dalla Corte di Assise di Catania il 3-3-1987.

n) 22-3-1987 assunzione, a New York, dell'interrogatorio di Buscetta e di Contorno.

o) 1-4-1987 acquisizione di atti vari concernenti indagini giudiziarie in corso per minacce ricevute da Ghassan allo interno di istituti penitenziari, sollecitati con precedenti provvedimenti.

p) 7-4-1987 acquisizione al processo, con formale ordinanza, degli interrogatori di Buscetta e Contorno raccolti a New York dalla 2ª sezione della Corte di Assise di Palermo il 21 marzo 1987 (come da provvedimento del 9-3-1987).

q) 16-4-1987 interrogatorio di La Grassa Leonardo e confronto dello stesso con Ghassan : rinuncia, da parte della difesa dei fratelli Greco all'audizione del teste Catania Lorenzo a suo tempo detenuto con il Ghassan a Vercelli e, in quanto tale, indicato in precedenza quale destinatario di confidenze al

medesimo fatte da Ghassan circa una pretesa calunniosità dei attuali imputati, in ordine all'avvenuta delle accuse mosse agli/ strage. (all. nota Casa circon. di Vercelli)

Integrazioni approvate

[Signature]

r) 27-4-1987 rinuncia da parte della difesa di tutti gli imputati all'escussione / ^{dei testi} Asero Tuccio e Cuscunà Salvatore accentrare la veridicità della sollecitata in precedenza al fine specifico di/circostanza

000588



At processu apponate
F.lli

resa

- indicata nel corso della deposizione/dà Epaminonda An
innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta il 26-4-1985
'gelo/- secondo la quale i fratelli Greco avrebbero pensato
in un primo tempo alla fisica eliminazione di La Grassa Leo
nardo sospettandolo, siccome ancora non arrestato, di essere
un delatore sui fatti concernenti la strage.

s) 27-4-1987 chiusura dibattimento ed inizio discussione
(intervento delle parti civili).

t) 7-5-1987 prosecuzione della discussione con la requis
toria del P.G. ed istanza dell'avv. Lo Presti - difensore dei
fratelli Greco - di riapertura del dibattimento - per una
nuova escussione di tutti i pubblici ufficiali sentiti nelle
precedenti fasi, accusati dal P.G. e dalle parti civili di es
sere inaffidabili: il tutto, quanto meno, con riferimento al dr.
Antonio De Luca.

u) 8-5-1987 istanza aggiuntiva dell'avv. Lo Presti concernen
te l'escussione del maggiore dei C.C. Coco - comandante il
reparto antidroga di Palermo all'epoca dei fatti - con rife
rimento ulteriore al principio espresso dalla sentenza di an
nullamento circa la necessità di procedere alla comparazione
tra il contenuto delle telefonate registrate dal dr. De Luca
e le dichiarazioni integratrici dello stesso e del dr. La Corte.
Ordinanza in pari data di rigetto di tutte le richieste (impu
gnata)

v) acquisizione in data 17-6-1987 della lettera inviata da
Ghassan il 9 giugno s.a. - diretta al giudice di sorveglianza

000589

dr. Bongiorno di Caltanissetta - nella quale si dichiarava che tutti gli imputati sono estranei alla strage, anzi "sono innocenti".

z) Istanza dell'avv. to Mammana di riapertura del dibattimento per richiedere chiarimenti al Ghassan in ordine al contenuto della citata missiva ed ordinanza 18-6-1987 - di riesame della stessa con deduzioni scritte a verbale del P.G.

x) 25-6-1987 acquisizione agli atti di altra lettera spedita da Ghassan dalla Casa circondariale di S. Cataldo in data 24-6-1987 nella quale si ribadisce che la precedente ritrattazione non era motivata da maltrattamenti o da "ingiustizie" riservando in prosieguo altra "rivelazione" per "la strage di Chimici".

y) ordinanza 26-6-1987 con la quale, ai sensi dell'art. 469 C.P.P., ritenuta necessaria l'audizione del Ghassan a seguito della comunicazione precedente, veniva disposto l'accompagnamento del predetto in aula, fissando a tal fine l'udienza del 27-6-1987.

w) acquisizione agli atti di altra dichiarazione di Ghassan datata 27-6-1987 con la quale lo stesso affermava di non essere in grado di presenziare al giudizio, si doveva di essere stato assegnato ad un Manicomio giudiziario (quello di Barcellona), sollecitava di nuovo l'immediato trasferimento in altro Istituto e concludeva scrivendo: "non costringetemi a venire perchè sarà inutile. Prima fatemi trasferire, poi si vedrà".

000590



Ordinanza in pari data (impugnata), con la quale la Corte di Assise di Catania revocava il provvedimento adottato il 26-6-1987 ritenendo essere venuto meno il presupposto dell'elemento di novità - "altra rivelazione per la strage Chimnici" - la cui prospettazione da parte del Ghassan, in una alla volontà di esteriorizzarla, era stata posta a base della decisione.

10) Il procedimento veniva definito con sentenza in data 1 luglio 1987 con la quale, in parziale riforma della decisione emessa il 24-7-1984 dalla Corte di Assise di Caltanissetta:

a) veniva affermata la responsabilità di Scarpisi Pietro e di Rabito Vincenzo in ordine al delitto di cui all'art. 422 C.P. - così qualificata l'originaria imputazione di cui alla lettera "G" della rubrica - nonché per tutti gli altri reati loro ascritti, assorbiti i reati di omicidio e di lesioni personali in quello di strage e qualificata l'originaria imputazione di cui alla lettera "N" della rubrica come associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416bis C.P., esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 15-12-1979 n. 625 per tutti i reati e ritenuta la continuazione. Veniva inflitta ai predetti la condanna ad anni 22 di reclusione e lire 2 milioni di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti su tutte le contestate aggravanti.

b) riconfermava nel resto l'impugnata sentenza nei confronti



di Greco Michele e Greco Salvatore, condannando i predetti anche alla pena di lire 3 milioni di multa (con riferimento alle imputazioni di cui ai capi a), b), c), e) ed f) della rubrica) ed operando anche nei loro confronti le diverse qualificazioni ora richiamate.

10/a) Sintesi della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania.

La decisione del giudice di rinvio, anche ai fini di una migliore intelligenza delle complesse censure mosse dalla difesa, può essere divisa in sei distinte parti, concernenti, in misura praticamente identica, i presupposti in fatto del convincimento della Corte di merito e le specifiche argomentazioni espresse a sostegno dello stesso.

Le prime tre sezioni occupano appunto la ricostruzione degli avvenimenti, con una puntuale e dettagliata indicazione e/ gli sviluppi delle indagini inizialmente svolte da una pluralità di organi di polizia, i successivi accertamenti nonché le varie acquisizioni in sede processuale: il tutto, con particolare riferimento alle emergenze delle numerosissime intercettazioni telefoniche ed alle dichiarazioni rese dagli imputati e dai testi anche nel corso del giudizio di primo grado.

Muovendosi su questa traccia ideale, l'intera vicenda viene frazionata innanzitutto nelle tre fasi fondamentali nelle quali la stessa si articolò sotto il profilo

[Handwritten signature]

integrato e approvato

[Handwritten signature]

calcolato e approvato



cronologico, corrispondenti, poi, anche all'instaurarsi dei rapporti tra Ghassan, Rabito e Scarpisi ed alla loro evoluzione.

In tale prospettiva, la Corte di merito espone i termini essenziali di tali rapporti, iniziati - secondo le dichiarazioni di

Ghassan - nel marzo 1983, in occasione di un viaggio compiuto dal Rabito

/sull'auto BMW di tale Russo Giuseppe (Pepè Russo, coinvolto

nel procedimento c.d. parallelo), viaggio al quale avrebbe

partecipato anche tale "Gino" (identificato in Pacifico Calo

gero, anche lui imputato nel processo parallelo): in detta oc

casione, sull'autostrada Genova/Milano, si sarebbe verificato

un incidente al predetto autoveicolo, con successiva necessità

di traino in un'autofficina. Il Ghassan, secondo quanto da lui

esposto, era stato chiamato dal "Gino" per rilevare il gruppo, mentre trovavasi a Milano. Da questo momento sarebbe inizia

ta anche la conoscenza del Rabito da parte del Ghassan e, circa un mese dopo, quella dello Scarpisi, su presentazione del primo.

Il Rabito era indicato quale fornitore di eroina nei centri di Genova e di Milano.

L'incontro tra i predetti personaggi - l'uno, il Rabito, formal

mente interessato alla fabbricazione ed esportazione di sedie,

anche in America; l'altro, lo Scarpisi, avente come obiettivi

dichiarati la compravendita di macchine da scrivere e quella

di mobili d'ufficio; il terzo, infine, Ghassan, per sua stessa an

missione, pacificamente "esperto" nei più svariati traffici

internazionali - determinava un'immediata confidenza e l'instaurarsi di una serie di incontri presto divenuti a carattere con

tinuativo: il Ghassan, secondo la versione/da lui

costantemente ribadita e sottolineata dai giudici di Catania, era stato sollecitato

ta e sottolineata dai giudici di Catania, era stato sollecitato

000593



in modo espresso sia dal Rabito che dallo Scarpisi di procurare loro, in un primo tempo, della morfina "base", adducendo difficoltà di reperimento di detta sostanza sul mercato di Palermo a seguito di una pluralità di eventi (rottura dei rapporti tra la "mafia" palermitana ed i "catanesi" - arresto di un cinese - sequestro di una nave con un notevole quantitativo di droga a Suez).

Il Ghassan aveva dichiarato la sua assoluta disponibilità informando contestualmente/ il dr. La Corte del Servizio centrale antidroga al quale/ dato comunicazione di tale iniziativa in corso, fornendo anche i numeri telefonici di utenze varie delle quali Rabito e Scarpisi di solito si servivano. (casa Rabito, bar Caracas, casa Scarpisi e, in Milano, casa di tale Rosano Salvatore, imputato anch'egli nel processo parallelo). Da questa prima richiesta, la sentenza passa ad esporre la successiva evoluzione della vicenda nel periodo ricompreso tra l'8 ed il 25 luglio 1983 e che inizia con una "discesa" di Ghassan in Sicilia - motivata, per dichiarazione dello stesso, dalla necessità di scoprire l'ubicazione di una raffineria di eroina ancora funzionante in tale regione, come da espresso incarico ricevuto dal predetto dr. La Corte - e che ha, come ulteriori elementi di rilievo ai fini processuali, una serie di contatti che sarebbero stati tenuti da Ghassan sia con Rabito che con Scarpisi (9/12 luglio): nel corso di questi, da un lato, il libanese era stato sollecitato anche a fornire armi - per eliminare mafiosi avversari del "clan" dei Greco, cui i due si erano dichiarati appartenenti e per uccidere

causellione approvato

[Handwritten signature]

insinuato approvato
[Handwritten signature]



magistrati, funzionari di polizia e quant'altri "ficcavano il naso negli affari della mafia" - e, dall'altro, era stato anche prospettato che il generico programma di attentati aveva quali obiettivi, tra gli altri, il prefetto De Francesco ed il giudice Falcone.

Il contenuto di tali specifiche notizie - attinte secondo la versione del Ghassan in quel contesto temporale, seppure in momenti ed in occasioni diversi e con la precisazione che i mandanti sia della ricerca delle armi che del programma di attentati erano i fratelli "Greco" - veniva comunicata dal libanese al dr. La Corte il 13 luglio.

Nella stessa giornata il Ghassan era invitato a mettersi immediatamente in contatto con il dr. De Luca - Capo della Criminalpol per la Sicilia occidentale - con il conseguente incontro del "confidente" e del funzionario la sera stessa del 13 luglio in Taormina.

L'evoluzione ulteriore della vicenda, sempre nel periodo indicato (8/25 luglio) è caratterizzata - secondo l'esposizione sviluppata nella sentenza impugnata - da una serie di spostamenti del Ghassan, di Rabito e di Scarpisi a Milano e da una serie di incontri, in detta località, in Como ed in Pioltello. In particolare, vi sarebbero state soste, anche prolungate, nella abitazione del già citato Rosano Salvatore che avrebbe offerto in detta occasione al Rabito di acquistare del legname in Calabria da tale Rocco Franzè; il medesimo Rabito e lo Scarpisi


sarebbero stati accompagnati da Ghassan presso La Grassa Leonardo - gestore di un bar in Pioltello - per la vendita di eroina ed anche per l'acquisto di "armi corte" che lo stesso La Grassa (pure lui coinvolto nel processo parallelo più volte citato) avrebbe assunto l'impegno di far avere direttamente in Sicilia; v'erano stati, infine, due incontri del Ghassan con tale "Pippo" - personaggio appartenente alla stessa organizzazione mafiosa, con posizione sovraordinata rispetto al Rabito ed allo Scarpisi - presentato da quest'ultimo al libanese ed uno - per l'esattezza in data 16 luglio 1983 - tra Ghassan ed il dr. De Luca, appositamente recatosi in Milano per essere dettagliatamente informato sugli ultimi sviluppi della situazione, ivi compreso l'inserimento nella vicenda del sedicente "Pippo".

La terza ed ultima parte della lunga esposizione preliminare della sentenza (26 luglio/3 agosto 1983) sintetizza gli avvenimenti concernenti la notizia relativa all'avvenuta modificazione del piano di esecuzione dei programmati attentati - appresa dal Ghassan il giorno 26 dal "Pippo", presentatosi all'appuntamento al posto di Rabito - nonché agli incontri successivamente verificatisi tra il libanese, il Rabito e lo Scarpisi.

Particolare rilievo viene dato in proposito alle affermazioni del Ghassan, secondo il quale il Rabito/avrebbe ammesso di essere a conoscenza dell'intervenuta variazione del programma

Luca De Luca

il giorno 27 luglio
1983



criminoso (attentato da compiere con il metodo palestinese del
l'autobomba), nonchè dell'incontro verificatosi il giorno prece

dente, tra il libanese ed il "Pippo", come tale indicato, perchè

con detto nome il personaggio era stato a lui presentato. Al ri

guardo si sottolinea la circostanza relativa alla telefonata fat
ta in quel contesto di tempo da Rabito a Scarpisi presso il bar
"Strauss" di Palermo, per avere conferma che il "Pippo" era la stes
sa persona presentata al Ghassan a Milano e che in realtà si chia
mava "Michele": con la precisazione, per la prima volta, che trattava
si di persona importante nell'ambito "dell'organizzazione del Greco".

Questa sezione a carattere ricognitivo - avente ad oggetto

sostanzialmente le acquisizioni e risultanze proprie della

fase istruttoria e del giudizio di primo grado - riporta, poi,

quali riferimenti formanti oggetto — di specifica valuta

zione, i successivi incontri del 29 luglio tra Ghassan e Ra

bito, il contenuto delle telefonate avvenute in quei giorni

tra il libanese ed il dr. De Luca - ivi compresa quella rela

tiva alla comunicazione dell'avvenuto attentato - e, infine,

le dichiarazioni rese, sempre da Ghassan, circa la visita al

medesimo fatta da Rabito e Scarpisi il 1° agosto in Taormina,

mentre gli stessi erano di transito per recarsi in Calabria

- ad acquistare del legname da Rocco Franzè (cognato di Rosa

no Salvatore) secondo la versione dagli stessi fornita -

a regolare invece il pagamento di una partita di droga dello

importo di 25 milioni di lire con il Rosano, secondo la ripe

tuta tesi del Ghassan.

In detta occasione, commentando gli avvenimenti del 29 luglio,

i predetti avrebbero esternato il loro vivo compiacimento per

000597

quanto era avvenuto.

L'esposizione delle premesse in fatto, nel richiamare poi le vicende processuali sino alla pronuncia di annullamento di questa Corte del 3-6-1986, si articola ancora - da un lato - nella dettagliata indicazione della documentazione nuova acquisita in fase di rinvio (ivi compresa quella relativa alle indagini patrimoniali disposte su Rabito e Scarpisi ed ai chiarimenti richiesti in ordine alle minacce ed ai tentativi di avvelenamento cui sarebbe stato oggetto il Ghassan durante la sua permanenza in Istituti di pena di località diverse) e - dall'altro - nella sintesi delle dichiarazioni rese innanzi ai giudici di rinvio da Rabito, Scarpisi, Ghassan e Greco Michele (nel frattempo arrestato), nonché da Sanchez e Priolo (sulla vicenda concernente l'assegno dell'importo di lire 28 milioni intestato al secondo e risultato emesso a richiesta e con denaro di Greco Salvatore).

Scarpisi

La parte finale viene quindi dedicata a riassumere il contenuto delle dichiarazioni rese in U.S.A. da Buscetta e Contorno, a quelle di La Grassa Leonardo e, da ultimo, all'esito del confronto disposto in aula tra il predetto ed il Ghassan.

●) b) Come accennato in precedenza, anche la parte motiva della decisione impugnata può essere suddivisa - idealmente - in tre sezioni.

Una prima, a carattere generale, nella quale vengono sottoposte ad analisi - ed a successivi riscontri ed osservazioni -

le emergenze processuali di maggior spessore e rilievo, alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento in tema di "chiamata di correo", previa sottolineatura - da un lato - che l'esatta valutazione degli elementi di prova non poteva essere effettuata se non attraverso un esame integrale ed organico di tutti i dati acquisiti agli atti (conversazioni telefoniche, dichiarazioni di Ghassan etc.) e - dall'altro - che nel nostro sistema processuale "la forza probante degli indizi... per ciò che si riferisce alla formazione del libero convincimento del giudice, è uguale a quella di ogni altro elemento di prova": nel senso che la legge "non distingue tra indizi e prove dirette, tanto è vero che l'art. 378 e l'art. 479 C.P. P. parlano di prove in senso generico, includendo in esse tanto le prove dirette, quanto le prove indirette."

Il tutto, senza escludere che, quanto alla c.d. "chiamata di correo", si impone l'obbligo di sottoporre a valutazione critica positiva la credibilità soggettiva del "confidente" e, inoltre, che l'indagine da svolgersi va indirizzata a verificare, nella sua concretezza, la credibilità oggettiva della "chiamata di correo". (pagg. 73 segg. sentenza impugnata).

Le altre due parti, poi, affrontano in modo specifico i profili della ritenuta responsabilità personale dei fratelli Michele e Salvatore Greco, nonché di Rabito e di Scarpisi, con

particolare riferimento a ciò che concerne il loro coinvolgimento anche nel delitto di strage ascritto ai primi due imputati, nella qualità di mandanti.



integrazione opponibile
[Signature]

A DI CAN

A tal fine, come meglio verrà precisato oltre, viene messa in rilievo tutta una serie di elementi, desunti: dalle accuse mosse dal Ghassan e ribadite in modo fermo e costante; dall'attività istruttoria, svolta dal dr. Chinnici, diretta negli ultimi tempi a coordinare personalmente le indagini in corso quanto ai più gravi delitti di stampo mafioso- attività indicata come causale della strage; dal comportamento di Rabito e Scarpisi, dimostrante il loro totale coinvolgimento nei fatti denunciati.

Nel pervenire a queste conclusioni, la Corte di Catania esclude

qualsiasi valore all'ipotesi di una "pista alternativa",

sia riferita alla possibilità che l'omicidio di Chinnici

trovasse la sua causale in iniziative prese dal predetto magistrato nei confronti dei cugini Ignazio e Nino Salvo (oggetto anch'essi di indagini giudiziarie nell'ambito delle attività illecite attribuite alle organizzazioni mafiose), sia se

posta in relazione alle dichiarazioni rese in America da La

Porta Paolo (c.d. pista americana): _____ è stata ritenuta

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con particolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attuali imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. processo parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronuncia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

[Signature]

C.F.F. non era dato riconoscere alle sentenze istruttorie di proscioglimento autorità di cosa giudicata, essendo riferibile quest'ultima - in senso formale e proprio - solo alle decisioni definitive pronunciate a seguito di giudizio di merito.

10/c) Per ciò che si riferisce, poi, all'affermazione di responsabilità nei confronti di tutti gli imputati è necessario precisare _____ le linee alle quali si è attenuta la sentenza impugnata per esprimere le ragioni del proprio convincimento..



La Corte di Assise di Catania ha innanzitutto esposto - attraverso il vaglio dell'intera vicenda nell'arco di tempo che va dal febbraio/ai primi di agosto del 1983 - le ragioni sulla cui base sono state ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni di Ghassan _____, anche oggettivamente rispondenti alla realtà dei fatti.

collette approvate
D. L.

Ha imputato eventuali discrepanze _____ alla stessa esistenza di una pluralità di deposizioni del libanese - ed a volte anche a confusione giustificabile con il passaggio del tempo - dando credito al Ghassan anche lì dove, nei di lui confronti, erano state prospettate alcune perplessità da parte di funzionari addetti alle indagini, specificamente sentiti in qualità di testimoni.



ella ricostruzione degli avvenimenti ha seguito, poi, come da enunciazione chiaramente espressa sin dall'inizio, la falsaria ga delle argomentazioni sviluppate dal P.G. presso quella Corte, depositate per iscritto in copie messe a disposizione anche della difesa, ed articolate con riscontri sistematici avvenuti ad oggetto l'esame delle numerosissime conversazioni telefoniche - ritualmente intercettate - le dichiarazioni degli imputati e le deposizioni testimoniali.

L'analisi e le valutazioni a carattere generale - a riscontro cioè dei vari episodi storicamente rilevanti, comprovanti, ad avviso del giudice di merito, l'accennata credibilità e la veridicità delle rivelazioni confidenziali di Ghassan - hanno investito in particolari i seguenti profili:

- a) origine del rapporto Ghassan/Rabito/Scarpisi - con riferimento ai contatti avuti con Russo Giuseppe e Pacifico Calogero alla luce anche delle indagini svolte in sede di polizia giudiziaria (Gruppo antidroga C.C. di Milano, dr. La Corte, Nucleo di P.G. di Caltanissetta, Questura di Palermo, nota in data 15.4.1984 del Commissario Cassarà, Nucleo di P.G. di Genova);
- b) sviluppo del rapporto predetto sino al 1° agosto 1983 con specifico riferimento al traffico di droga anche a livello internazionale (dichiarazioni del dr. La Corte, del dr. Sabatino, nonché del dr. De Luca, con valutazioni analitiche in ordine alle intercettazioni telefoniche disposte dalla Squadra Mobile di Palermo sin dall'aprile 1983 sulle utenze già indi-

Ghassan



cate dal Ghassan al dr. La Corte, avuto riguardo alle vicende della fornitura di morfina base nel palermitano a seguito dello smantellamento di alcune raffinerie, alla modificazione dei rapporti tra "catanesi e palermitani" per effetto dello arresto di Mutolo Gaspare, avvenuto nel giugno 1982, all'arresto in Bangkok del trafficante cinese Koh Bak Kin e, infine all'eseguito sequestro di un carico notevole di eroina su di una nave ancorata a Suez);

c) ricostruzione degli avvenimenti svoltisi in Palermo, Mondello e Taormina dall'8 al 13 luglio a seguito della "discesa" di Ghassan in Sicilia - sollecitata a suo dire dal Rabito - con particolare riferimento ad alcuni dati oggetto di contrastanti valutazioni o addirittura contestati nel loro effettivo verificarsi (arrivo a Palermo la sera dell'8 luglio; sosta all'Hotel Conchiglia d'Oro; dichiarazioni della teste Hermans Genovese Irene, gestore del predetto hotel; telefonate, in numero di 6, tra Ghassan e l'utenza di Rabito in data 9 luglio; utilizzazione, per la prima volta, del recapito telefonico del bar Strauss, a richiesta di Ghassan; trasferimento del libanese dal "Conchiglia d'Oro" all'Hotel Zagarella il 10 luglio accompagnato da Rabito e da Scarpisi; avvenimenti riferiti alla sera precedente - 9 luglio - relativi ad una cena in pizzeria a Mondello, al sopraggiungere in tale occasione dello Scarpisi con notevole ritardo, imputato alle difficoltà incontrate in un'operazione di spostamento di un latitante, disturbata dalla

000603


Polizia e, infine, alla presenza, nell'accennata occasione, di un personaggio indicato come "fratello di quello della raffineria", viaggio di Rabito, in auto con Ghassan sino a Taormina il 12 luglio e sosta dei predetti all'Hotel Holiday Inn, sempre di Taormina, _____ con pernottamento "clandestino" del Rabito - in tale occasione - primo nella stessa stanza del secondo e dichiarazioni di propria circa la appartenenza alla "famiglia" dei Greco con la precisa zione ed anticipazione che i predetti - anche a seguito della emissione dei mandati di cattura recentemente spediti e di cui a notizie apparse in pari data su di un giornale isolano - si sentivano "in merda" ed intendevano reagire con gesti clamorosi contro tutti quelli che ficcavano il naso negli affari della mafia; sollecitazione, a tal fine, del reperimento di armi, da usare anche per le lotte interne; indicazione del prefetto De Francesco e del giudice Falcone come probabili obiettivi dei programmati attentati; riferimento al blocco dei beni dei Greco, disposto negli ultimi tempi su specifica iniziativa dell'Autorità di Polizia; riferimento erroneo a "Totò Greco", detto "l'ingegnere" quale terza persona "di spicco" destinataria dei mandati di cattura emessi in occasione dell'omicidio del generale Dalla Chiesa; telefonate del 13 luglio tra Ghassan ed il dr. La Corte e tra il primo ed il dr. De Luca, aventi ad oggetto le circostanze apprese dal libanese il 12 luglio con conseguente incontro di De Luca e Ghassan la sera stessa del giorno 13, in Taormina.

*consultare e integrare
appositi -*

Luca De Luca

consultare appositi

000604



d) avvenimenti verificatisi in Milano e località limitrofe delle dal 14 al 24 luglio 1983 (analisi/telefonate tra Ghassan e De Luca; incontro tra gli stessi in Milano il 16 luglio; sollecitazioni del libanese al fine di far eseguire pedinamenti e riprese fotografiche; intercettazioni telefoniche sull'utenza di Rosano Salvatore in data 17,18 e 19 luglio; spostamenti di Ghassan a Como ed a Pioltello ed ammissioni di Rabito di essersi recato ivi in compagnia di Scarpisi e del libanese; contatti con La Grassa Leonardo per il reperimento di armi e la vendita di eroina; prima comparsa del "Michele" nel corso di una conversazione telefonica intercettata alle ore 19.21' del 18 luglio sull'utenza di casa Rosano e successivo incontro del predetto - secondo le affermazioni del Ghassan - con quest'ultimo; analisi delle telefonate tra il 19 ed il 22 luglio con riferimenti a trattative con tale "Nardo", ad con il predetto "Nardo" e con altri personaggi non identificati incontri separati dello Scarpisi in Milano/ed alle informazioni in più riprese fornite dal Ghassan al dr. De Luca; coordinamento tra gli elementi desumibili dai dati che precedono ed il risultato delle indagini specificamente svolte dal Nucleo di polizia giudiziaria e dalla Questura di Trapani, nonchè dall'Arma dei C.C. di Caltanissetta, circa la personalità del La Grassa Leonardo ed i suoi spostamenti, anche ospedalieri, tra Cernusco - 16 luglio - e Trapani - 27 luglio).

e) rientro di Ghassan in Sicilia, a Taormina, ed analisi dei successivi sviluppi, dall'annuncio del cambiamento di program

all'incarico epistolare
T.lli

na circa gli attentati da parte del "Pippo Michele" al verifi
carsi della strage, sino all'arresto del Ghassan in data 3 ago
sto, su specifica disposizione impartita dal prefetto De Fran
cesco: il tutto, con particolare riferimento al contenuto di nu
merose telefonate, avvenute su utenze diverse, tra il libanese
ed il Rabito, nonché alle conversazioni - con lo stesso mezzo
- tra Ghassan ed il dr. De Luca.

f) valutazioni circa le "ritrattazioni" fatte pervenire in
più occasioni alla Corte di merito di Catania, previa identifi
cazione dei moventi posti a base delle stesse, soprattutto avu
to riguardo a quella spedita il 24-6-1987 da S. Cataldo.

11) Quanto alla responsabilità personale dei fratelli Michele e
Salvatore Greco, la sentenza impugnata la fa risalire, con carat
tere di certezza, alla ritenuta veridicità delle varie dichia
razioni rese dal Ghassan al dr. De Luca, ed aventi ad oggetto
in modo specifico l'indicazione dei predetti quali vertici del
la più potente famiglia mafiosa, ed in quanto tali determinati
a dare vita ad atti clamorosi per dimostrare la loro persisten
te capacità operativa, anche a seguito di una serie di iniziati
ve giudiziarie dirette nei loro confronti: tra queste, in parti
colare, l'emissione dei mandati di cattura per il delitto Dalla
Chiesa e l'adozione di provvedimenti di sequestro dei depositi
bancari, estesi anche alle rispettive mogli.

A riscontro, vengono poi indicati i riferimenti forniti dallo
stesso dr. De Luca con la cronistoria, esposta in dettaglio, del

000606



le vicende interne delle "famiglie mafiose" - dall'omicidio di Stefano Bontade in poi - l'indicazione dei collegamenti del Greco con il gruppo dei Santapaola a Catania, nonché le precise dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Salvatore Contorno. In tale quadro, assumono un'importanza determinante anche i dati forniti dal predetto funzionario di polizia nella sua deposizione dell'8 marzo 1984 a proposito della personalità di Rabito e di Scarpisi, entrambi di modeste possibilità economiche, ripetutamente implicati in traffici di droga (Rabito con Tommaso Buscetta, i fratelli Cavallaro e Spadaro Tommaso - Scarpisi, a sua volta, con Conti Francesco Paolo, già arrestato per associazione a delinquere di cui all'art. 75 legge n. 685/1975 e legato ai Vernengo che gestivano alcune raffinerie di morfina "base"): da tali elementi, infatti, secondo la Corte di Catania, si trarrebbe un valido riscontro del loro effettivo inserimento in un'associazione a delinquere di "stampo mafioso" ed in particolare in quell'organizzazione facente capo ai fratelli Greco, l'unica, in quel momento, avente interesse a commissionare la ricerca di armi ed a programmare una serie di attentati, dovendo confermare l'acquisito ruolo di gruppo mafioso più potente.

L'identificazione di detta associazione con quella dei citati imputati e la coincidenza di questi ultimi con i mandanti della strage, trova poi un'ulteriore riscontro nell'esistenza di un'imponente causale, evidenziata dalle preesistenti preoccupazioni espresse dal dr. Chinnici per le minacce di morte fattegli pervenire nei modi più disparati a causa delle indagini che lo stesso coordinava personalmente, ed in parte svolgeva di persona, nell'ambito delle istruttorie concernenti il fenomeno mafioso.

Vengono indicate a tal fine, in ordine cronologico, le iniziative giudiziarie di maggiore spessore ed incidenza, coinvolgenti in prima persona anche i fratelli Greco: rapporto e procedimento c.d. dei "161"; ordine di cattura per 416 e 75 del 26-7-1982; mandato di cattura n. 343 del 17-8-1982 per 416 e 75; ordine di cattura del 9-12-1982, per truffa e corruzione; mandato di cattura per art. 75, poi incluso nel processo dei "161"; sequestro dei beni, in data 14/5 e 24/6/1983; mandato di cattura per il delitto Dalla Chiesa del 9 luglio 1983.

Quali ulteriori argomentazioni a sostegno della riconducibilità dell'iniziativa di effettuare degli attentati ai fratelli

Greco, la sentenza riporta quindi, in sintesi, le dichiarazioni rese da Angelo Epaminonda al G.I. di Palermo il 15-2-1985 - confermate in giudizio - secondo le quali il medesimo aveva appreso di un progetto dei predetti imputati per uccidere

La Grassa Leonardo ^{in quanto} sospettato di essere un delatore, per essere l'unico, ancora libero, dopo l'inizio delle indagini sulla strage, - e quelle di Tommaso Buscetta e di Salvatore Contorno, rese anche innanzi agli stessi giudici di Catania.

Anche qui viene messo in evidenza il ruolo assunto dal 1978 in poi da Michele Greco, quello di "consigliere", conferito al Salvatore nel 1980 e lo schema verticistico delle organizzazioni mafiose, accentuatosi proprio a seguito delle sanguinose lotte scatenatesi tra le varie "cosche" per assumere, in un al predominio sulle altre, quello delle attività facenti capo alle stesse.

11/A) L'ultima analisi si riferisce al ritenuto coinvolgimento di Rabito e di Scarpisi anche nel delitto di strage.

Al riguardo la sentenza afferma che gli stessi avevano dato la loro piena ed incondizionata adesione alla "cosca" alla quale appartenevano, assumendo sicuramente compiti propedeutici, consistenti nella ricerca di armi: il tutto, agendo in modo attivo, per assecondare l'attuazione del programma criminoso.

Sotto tale profilo, ad avviso dei giudici di merito, appare del tutto irrilevante la circostanza che l'attentato sia stato poi eseguito secondo modalità diverse da quelle prospettate all'inizio, così pure che, ad un certo punto, vi sia stato l'inserimento

000608



di una terza persona: il non identificato "Michele".

A prescindere, infatti, dal rilievo che vi sarebbe in atti la

prova - desunta da intercettazioni telefoniche e dall'esito

del confronto tra Ghassan e La Grassa - della presa di contat

to tra Rabito, Scarpisi e lo stesso La Grassa per il reperimento
loro

di armi, nonché della/successiva ricerca ad opera dei predetti

anche dopo il contatto realizzato con il libanese, senza infor

mare quest'ultimo, è certo il compimento di atti finalizzati

alla realizzazione di uno specifico programma di attentati.

In tal senso, le varie azioni devono essere considerate come

legate finalisticamente all'intera progettazione e, quali par

ti di un tutto unitario, legate all'evento da un evidente nes

so di causalità.

L'adesione al piano criminoso - preventivamente ed incondiziona

tamente accettato, negli scopi, nelle motivazioni e nei possibili

li obiettivi destinatari - così come il legame con i mandanti -

troverebbero un'ulteriore conferma, seppure indiretta, nel compia

cimento esternato da Rabito e Scarpisi il 1° agosto con Ghassan

- e nelle contrastanti dichiarazioni dagli stessi rese in sede

giudiziaria, sia circa l'attività svolta a Palermo in coinci

denza con l'attuazione dell'attentato, che in ordine al succes

sivo comportamento, tenuto subito dopo i tragici fatti e sino

all'organizzazione del viaggio intrapreso in Calabria, senza

una motivazione accettabile.

000609

12) Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati, depositando, nei termini di legge, motivi estremamente articolati e complessi, con i quali vengono specificamente sottoposte a vaglio critico ed a censure "mirate" gran parte delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

12/a) Nell'interesse di Rabito Vincenzo l'avv. to Vittorio Mammana ha dedotto, in via generale:

a/1 : il vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria;

a/2 : l'esame incompleto e parziale delle risultanze processuali;

a/3 : il mancato esame "d'insieme" di tutte le emergenze ed acquisizioni;

a/4 : l'inosservanza ed il mancato rispetto delle indicazioni - di fatto e di diritto - espresse dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento.

In via particolare e, quindi, di specificazione, le singole censure possono essere così individuate, nell'ordine originario di esposizione:

aa) : mancata analisi delle singole dichiarazioni rese spontaneamente dal Ghassan che avrebbe dovuto essere fatta ad avviso della difesa - attraverso un loro esame integrale, tenuto conto di ogni doglianza o contraddizione rilevata, e, infine, di una loro valorizzazione unitaria.

000610



Rispetto a tale prospettazione, invece, la sentenza impugnata avrebbe compiuto un'opera di "spigolatura", extrapolando ora una frase, ora un concetto, ora, ancora, una circostanza: il tutto, utilizzando le varie dichiarazioni del libanese.


Si è compiuta, così, un'opera di "collage", avente ad oggetto dichiarazioni rese in varie udienze ed a mesi di distanza l'una dall'altra che - in quanto tendente a proporre un quadro univoco e ben coordinato - si è tradotta in un travisamento di fatto.

La Corte di Catania avrebbe dovuto esplicitare infatti quali dichiarazioni contrastanti andava ad utilizzare e quali, invece, intendeva scartare : motivando espressamente sui criteri e sulle ragioni delle singole scelte.

ab) : La motivazione sembra ignorare le precise indicazioni fornite nella sentenza di rinvio, da pag. 96 alla fine e, in particolare, da pag. 105 a 109.

In tal senso e sotto tale profilo, la Corte di Catania ha recepito l'ultima osservazione della Suprema Corte (pag. 116) - concernente la libertà, riconosciuta al giudice di rinvio, di rivalutare ogni risultanza "senza alcun vincolo metodologico", con il solo limite del principio di diritto ribadito in tema di chiamata di correo - ritenendosi autorizzata a dimenticare che doveva confrontarsi con tutte le doglianze mosse nei motivi di appello.

In particolare, si deduce che i giudici di Catania avrebbero


 dimenticato quanto messo in evidenza nella sentenza di annullamento a pag.100, sulla valenza obiettiva delle dichiarazioni di Ghassan, siccome provenienti da un confidente di polizia, colpito da due mandati di cattura, che cercava di barattare notizie di cui asseriva essere possessore con la revoca dei provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti.

Nessuna analisi, invece, risulta compiuta sul punto, come pure non si è tenuto conto dell'avvertimento formulato dalla Corte di Cassazione in ordine al contenuto della presunta dichiarazione che Rabito avrebbe fatto il 13 luglio circa l'annuncio della strage e la propria appartenenza ad un'organizzazione mafiosa. E infatti, la sentenza di rinvio aveva sottolineato che "tale dichiarazione doveva essere valutata nel suo contenuto di verosimiglianza, sulla base dei criteri propri della chiamata di correo, quale confessione del Rabito, riferita al libanese.

Scritto alla

Nei motivi di appello, ora, si era messa in evidenza l'inverosimiglianza di tale racconto che il Rabito avrebbe fatto ed era stato espressamente sollecitato l'esame di detto profilo: ma il giudice di merito ha ignorato la problematica.

ac) : La sentenza impugnata, nelle premesse, dichiara di voler si adeguare alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione circa la necessità di "riscontrare la chiamata di correo con elementi oggettivi ad essa estrinseci" ma, a pagg. 76/78, finisce per ricercare tali dati probatori sulla base

000612



delle stesse dichiarazioni del Ghassan, ivi poi identificando
li.

E ciò, disattendendo quanto precisato nella richiamata sentenza (pagg. 115 segg.) circa l'inutilità di una siffatta ricerca, in quanto tesa a "verificare l'attendibilità in astratto di un confidente di quello spessore" e dimenticando la critica, apertamente espressa, circa il metodo usato dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, consistente nel ritenere fatti certi altrettante dichiarazioni di Ghassan (pag. 106), la cui verosimiglianza e attendibilità dovevano essere verificate attraverso precisi riscontri, quali la loro integrazione "con le testimonianze (de relato, o dirette) dei vari funzionari di Polizia venuti a contatto con il libanese" (sentenza Cassazione pag. 100).

La sentenza di Catania non ha tenuto conto di tutto ciò e si è nuovamente soffermata e, quindi, limitata, a dimostrare l'attendibilità in astratto del libanese.

ad) : A prescindere dal rilievo secondo il quale "riscontri parziali non determinano la verosimiglianza e l'attendibilità di tutte le altre dichiarazioni prive dei predetti", va sottolineato che la decisione dei giudici di merito non ha risposto alla censura mossa con gli originali motivi di appello (pag. 2 motivi Rabito), secondo i quali, a dimostrare l'attendibilità di tutto quello che era stato affermato dal Ghassan, era necessario provare che effettivamente i Greco era

no i mandanti della strage, sulla cui fase preparatoria si sono inseriti Rabito e Scarpisi.

Le proposizioni da verificare erano pertanto le seguenti:

- 1^ - essere vero che il 12 luglio Rabito "confessò" la sua appartenenza ad una cosca mafiosa facente capo ai Greco;
- 2^ - che egli ebbe a ri e are i progetti di un attentato contro De Francesco, Falcone e quanti altri si occupavano di lotta alla "mafia";
- 3^ - che Rabito era alla ricerca di armi - leggere e pesanti - nonché di morfina base, e che esse o parti di esse furono rinvenute;
- 4^ - che dopo il 26 luglio, data della notizia ricevuta da Ghasan ad opera del fantomatico "Michele" circa l'attentato da realizzarsi con "l'autobomba", il Rabito si sia mostrato concretamente a conoscenza del programma e che vi abbia aderito;
- 5^ - che il Rabito fosse inserito nel traffico della droga;
- 6^ - che il Rabito fosse affiliato all'organizzazione mafiosa facente capo ai Greco.


ae) : Altro vizio di motivazione è costituito dall'accettazione c.d.

ne delle considerazioni espresse dal P.G. in apposite note depositate/ (sintesi), con particolare riferimento all'esame delle conversazioni telefoniche tra tutti i protagonisti.

Tale criterio è inaccettabile, sia per il rinvio fatto ad un atto di parte - quello del P.G. - cui si è immotivatamente aderito, sia per l'arbitrarietà, illogicità ed apoditticità del

Anti-Em

interazioni approvate
cel



metodo usato dall'ufficio del P.M. nel formulare le predette osservazioni.

Due sono i principali vizi di tale ricostruzione: il primo, è l'extrapolazione di frasi o parole delle telefonate - o delle dichiarazioni di Ghassan, effettuata dal P.G. - che viene invece attribuita dall'impugnata sentenza alla difesa. Tale extrapolazione viene poi strumentalizzata, raccordando parole e frasi delle varie telefonate, al fine di trovare riscontri e concordanze. Il secondo, è la singolarità del sistema seguito per pervenire alle conclusioni, in apparente ossequio al suggerimento di cui a pag. 110 della sentenza di rinvio.


Ed infatti, invece di procedere - prima - alla lettura ed alla analisi delle telefonate e - dopo - alla loro comparazione con le dichiarazioni del libanese (al fine di accertare meno della l'esistenza o/loro concordanza) il P.G., cui la Corte di merito si è riferita, è pervenuto ad un risultato ibrido, convogliando il tutto in un unico calderone.

Aderendo ciecamente alle conclusioni predette, la sentenza impugnata torna sul falso problema della "credibilità" di Ghassan, comunque prospettando una motivazione apparente, in quanto fondata su dati frammentari, su travisamenti processuali e su scelte apodittiche di fonti.

af) : Andando ad esaminare alcuni profili particolari, va messo in evidenza che non si è data alcuna risposta alle osservazioni mosse con i motivi di appello, prima, e di ricorso

SEZIONE


canettatura approvata



so, poi, ricalcando in tale modo le precedenti decisioni.

Così, per quanto concerne il preteso riscontro circa l'incidente stradale occorso alla BMW di Pepè Russo in località Rossiglione, in quanto la motivazione non esplicita alcun dato dimostrante la circostanza che si doveva provare: cioè la presenza del Rabito, prescindendo dalla veridicità dell'episodio e dalla data del suo verificarsi.

Così, per quanto si riferisce alla circostanza secondo la quale il Ghassan aveva fornito al dr. La Corte i numeri di utenza telefonica di Rabito nel mese di marzo, tenuto conto al riguardo che la sentenza di annullamento - riferendosi alle spiegazioni fornite dal dr. La Corte - ha sottolineato che in tale occasione il libanese tentava di riannodare il rapporto di confidente interrotto dal predetto funzionario dopo l'emissione dei mandati di cattura nei di lui confronti.



Così, per quanto può ricavarsi dal rilievo - costituente un riscontro negativo in ordine alla veridicità dell'assunto di Ghassan - che nel periodo di ben 4 mesi di controlli, pedinamenti ed osservazioni sul Rabito la Polizia non sia stata in grado di accertare un solo fatto comprovante che il ricorrente fosse inserito nel traffico degli stupefacenti.

Ed al riguardo deve rimarcarsi che il Ghassan non ha saputo spiegare in che cosa siano consistiti i suoi rapporti con il "trafficante" Rabito dal 12 febbraio al 13 luglio.

ag) : La sentenza impugnata continua poi ad insistere - travi-

22.6.11



sando i fatti - sui motivi che, ad avviso dei giudici di merito, avrebbero determinato il Rabito a cercare morfina "base" per le raffinerie sin dal febbraio 1983, in conformità a quanto il Ghassan aveva riferito al dr. De Luca, per confidenze ricevute appunto dal ricorrente (rif. a pag. 87 sentenza Catania).

Se è esatto, invero, che lo smantellamento delle raffinerie nel palermitano portò la "banda dei catanesi" capeggiata da Gaspare Mutolo a rifornire di eroina finita il mercato palermitano - come riferito dal dr. De Luca e con ciò smentendo Ghassan che aveva dichiarato in data 5 agosto 1983 di avere appreso dal Rabito che "l'organizzazione" aveva avuto difficoltà ad ottenere la "base", da quando aveva interrotto i rapporti con i "catanesi" (che, quindi, avrebbero fornito tale "base" e non l'eroina) - ...va messo in luce che non solo la sentenza non sottolinea tale mendacio del libanese, ma travisa la stessa dichiarazione resa da De Luca alla 50ª udienza.

Ed infatti afferma, come di cosa detta dal De Luca stesso, che "l'arresto di Mutolo, avvenuto nel giugno 1982, metteva in crisi l'attività dei palermitani e da ciò la necessità di ripristinare le raffinerie e di ricercare la morfina "base".

Dalle espressioni ora riferite sembrerebbe desumersi che il dr. De Luca abbia dato per scontato che dopo l'arresto di Mutolo a Palermo erano risorte le raffinerie, mentre il predetto funzionario aveva prospettato quale mera ipotesi che "arrestato Mutolo... sarà sorta a Palermo la necessità di rimettere in funzione

le raffinerie".

In tal modo la sentenza tende ad accreditare la tesi secondo cui Rabito e Scarpisi sarebbero stati mandati in giro per l'Italia a ricercare morfina "base".

ah) : Sempre su tale punto, si mette in evidenza il travisamento attuato nella sentenza con riferimento alla data dello arresto di Mutolo (giugno 1982) ed all'arresto del cinese Koh Bak Kin (avvenuto il 14-7-1983), nonché al sequestro della nave Alexandros (avvenuto a Suez nel maggio 1983) con 208 Kg. di eroina finita, lì dove si afferma - pagg. 88/89 - che la necessità di reperire morfina "base" era sorta nel giugno, al momento dell'arresto del Mutolo e non all'epoca dell'arresto del cinese e del sequestro dell'Alexandros, episodi, secondo la sentenza, che erano stati portati a conoscenza del Ghassan da parte di Rabito e di Scarpisi. Il tutto, riferito alle dichiarazioni del libanese al P.M. di Caltanissetta nell'interrogatorio del 5 agosto 1983.

Al riguardo, peraltro, doveva rilevarsi che il Ghassan aveva chiaramente affermato che il Rabito si era richiamato al citato arresto di Koh Bak Kin ed al sequestro della nave per giustificare la momentanea carenza di morfina: ma detta ipotesi, secondo la quale le vicende dei "catanesi" avrebbero influenzato l'afflusso della droga nel palermitano, è smentita ^{per} quanto appare dal ritaglio di stampa in data 16 luglio 1983 allegato a pag. 140 del processo.

Scarpisi alla!

invariante approvato
[Signature]

000618



In tale articolo, infatti, che ad avviso della difesa riflettebbe la posizione ufficiale della polizia palermitana per il suo dettagliato contenuto, si sostiene che il posto di Gaspare Mutolo era stato preso dal fratello Giovanni (rif. al "triangolo d'oro" con terminale a Palermo) e che il "Giovanni era stato arrestato l'altro ieri" (cioè il 14 luglio 1983), in concomitanza con l'arresto del cinese Koh Bak Kin."

Tale notizia, smentiva l'interruzione dei rapporti tra la banda di Mutolo e le organizzazioni palermitane, che continuavano quindi a ricevere centinaia di chilogrammi di eroina raffinata.

Da ciò, il patente mendacio del Ghassan nel collegare la ricerca della morfina "base" a febbraio in relazione ad eventi accaduti successivamente (giugno/luglio 1983).

ai) : Apodittiche - comunque - le conclusioni cui la sentenza perviene sulle premesse della precedente "motivazione", concernente le causali che avrebbero determinato il Rabito a ricercare la morfina "base".

Ed infatti, a pag. 90 della decisione, si afferma che "quanto esposto, sta a dimostrare in modo sintomatico che il duo Rabito/Scarpisi faceva parte di un gruppo mafioso economicamente potente, per conto del quale la morfina "base" doveva essere procurata".

Occorre peraltro dimostrare - a prescindere dalla mancanza di qualsiasi obiettivo riscontro in ordine alle dichiarazioni

di Ghassan, già sottolineate: 1°) che il Rabito fosse inserito nel traffico di stupefacenti; 2°) che lo stesso fosse affiliato ad un'organizzazione mafiosa; 3°) infine, che quest'ultima fosse capeggiata dai Greco.

La sentenza impugnata, invece, ignorando quanto detto dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio (cfr. pagg. 103, 105, 106 e 107) e ricalcando il metodo utilizzato nelle precedenti decisioni - criticato dalla S.C. - ribadisce il "teorema della credibilità assoluta di Ghassan", traendo da ciò la prova sia dell'inserimento di Rabito nel traffico di stupefacenti, che della sua affiliazione ad un'organizzazione mafiosa capeggiata dai fratelli Greco: il tutto (rif. pag. 90 decisione impugnata), facendo riferimento a spezzoni di dichiarazioni del libanese e tentando qualche riscontro con parole, frasi o testi di telefonate - prassi qua e là - con fatti privi di concreto rilievo.

al) : Per ciò che si riferisce poi alla problematica concernente la ricerca di armi "pesanti e leggere", da parte di Rabito e Scarpisi, si sottolinea l'estrema delicatezza del tema, posto che da tale problematica si sono ricavati gli argomenti per considerare provato l'inserimento di Rabito nella programmata strage.

Al riguardo, la prima sentenza aveva concluso affermando che il processo non aveva fornito elementi certi per ritenere che Rabito e Scarpisi avessero realmente procurato i "fucili lanciate".

Ambruogh



Il tema andava quindi risolto anche sulla base delle osservazioni formulate dalla difesa in ordine al contenuto della sentenza/ordinanza emessa dall'Ufficio istruzione di Palermo nel processo contro Abdel Azizi Afifi (maxi processo bis o parallelo).

Con detto provvedimento, invero, i fratelli Michele e Salvatore Greco, nonché Rabito, Scarpisi e La Grassa Leonardo, sono stati assolti dai reati di "detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali" che sarebbero stati introdotti in Italia dal La Grassa - reati loro ascritti in concorso con il fantomatico "Michele" - con la formula "perchè il fatto non sussiste". (capi 74 e 75 di imputazione).

La difesa ha argomentato al riguardo che con tale decisione si era escluso, in ordine alle armi pesanti - e sulla base delle dichiarazioni del Ghassan - non solo il reperimento, ma anche la stessa ricerca.

Si è sostenuto al riguardo che tale sentenza aveva forza di giudicato, opponendosi a detto principio di carattere generale il solo limite fissato dall'art. 402 C.P.P. - cioè la sopravvenienza di nuove prove - circostanza che nella specie non si è verificata. Non vertendosi, pertanto, in tema di art. 40 C.P.P. era stata sottolineata l'impossibilità da parte del giudice penale di "rivisitare all'infinito, anche in diversi processi, il medesimo fatto" in modo differente da quello ritenuto in una sentenza di proscioglimento irrevocabile: e ciò, in assenza di nuovi elementi di valutazione, "diversi" da quelli già esaminati.

SEZIONE

ti dal giudice istruttore e, a "fortiori", dopo la novella di cui all'art. 144 bis C.F.P. che consente l'acquisizione e la lettura di atti processuali relativi a giudizi separati, anche se non definiti con sentenza passata in giudicato.

Su questi presupposti, di conseguenza, la difesa aveva puntualmente richiesto che la Corte di merito verificasse la fondatezza di quelle conclusioni - a prescindere o meno dall'esistenza di una cosa giudicata: ma il giudice di rinvio ha ignorato entrambi i problemi; sia, quello relativo all'eccezione formale di giudicato, che quello sostanziale relativo alla necessità di una verifica delle conclusioni adottate con la sentenza/ordinanza di proscioglimento citata.

am) : Analisi del c.d. momento storico della venuta di Ghassan in Sicilia (pag. 90 sent. impugnata) che la decisione fa dipendere unicamente da un invito di Rabito.

La proposizione è arbitraria, sia perché il riferimento viene introdotto in relazione al contenuto di una conversazione telefonica di un mese prima - seguita da molte altre - in cui non si fa alcun accenno ad un invito, sia, comunque, per la genericità delle espressioni.

A prescindere da ciò, la sentenza dimentica che Ghassan aveva dichiarato di essere venuto a Palermo, perché inviato dal dr.

La Corte, per scoprire le raffinerie ivi ancora funzionanti: circostanza smentita dal predetto funzionario e che aveva portato i propri giudici a concludere che il motivo all'arri

ambrosini



vo di Ghassan in Sicilia era rimasto senza obiettivo riscontro
(cfr. pagg. 138/139, primo grado).

casualtamente appreso
ca
E tale doveva essere la conclusione dei giudici _____
della Corte di Assise di Catania, poichè il cennato mendacio
del libanese dimostra che dietro la sua venuta in Sicilia si
nascondevano motivazioni che lo stesso non ha mai voluto svela
re.

an) : Altra circostanza non affrontata è quella del passapor-
to - in data 1 luglio 1983 - in ordine al cui rilascio
il Ghassan è stato smentito dal dr. La Corte, per quanto concer
ne la motivazione di essersene munito per il viaggio a Cipro,
di cui erano a conoscenza sia il dr. De Luca che il La Corte
(smentito anche in ciò dai testi) e, dalla realtà dei fatti, per
l'ulteriore spiegazione fornita e cioè che il documento gli
serviva anche per i suoi spostamenti in Sicilia, in relazione
al caso di cui si stava occupando, che - alla data del 1° lu
glio - si riferiva ad una semplice visita al Rabito.

Ugualmente trascurati, poi, i problemi concernenti i movimenti
e gli incontri che si sarebbero verificati all'Hotel Conchi-
glia d'Oro tra la sera dell'8 ed il mattino del 10 luglio,
con particolare riferimento al suo mancato riconoscimento
da parte della teste Hermans.

ao) : Quanto all'assunto secondo il quale Rabito avrebbe in
contrato Ghassan il 9 luglio, esso è stato desunto dal
tenore di una telefonata in data 25 luglio nella quale il li

banese faceva riferimento alle modalità ed al luogo di incontro di "dieci giorni fa" a Palermo.

Ma la lettura del testo integrale della menzionata conversazione telefonica fa ritenere arbitraria la tesi secondo cui

dalla stessa emergerebbe la prova che il Rabito era andato a trovare Ghassan il 9 e non l'11 luglio.

Altrettanto arbitraria è la motivazione sulla cui base i giudici di Catania hanno ritenuto attendibile la versione di Ghassan secondo il quale il Rabito sarebbe andato 2 volte a trovarlo all'Hotel Conchiglia d'Oro: il 9 pomeriggio ed il 10 mattina.

In ciò smentendo in particolare il gestore dell'albergo - sig. ra Hermans - che ha dichiarato che il 9 mattina il libanese si era incontrato con taluno le cui caratteristiche fisionomiche corrispondevano a quelle del Rabito.

ap) : Quanto alla circostanza concernente le ragioni dell'asserito ritardo dello Scarpisi alla cena in una pizzeria di Mondello - motivata, secondo il racconto di Ghassan, dal fatto

che il predetto era stato impegnato nel trasferimento di latitanti e nell'irruzione della polizia nella villa in cui questi ultimi erano nascosti - si mette in evidenza che in effetti manca qualsiasi relazione di servizio in ordine a tale accadimento che, ad avviso dei giudici di merito, si sarebbe concretizzato nella semplice presenza di poliziotti nella zona e nella fuga dei latitanti prima del loro occasionale sopraggiungere.

aq) : Circa gli avvenimenti verificatisi tra il 12 ed il 13

luglio, la motivazione è qualmente apertica, con parti

*integrazione e inserimenti
effettuati:-*

[Handwritten signature]



colare riferimento:

- 1^) all'argomento dell'assenza di telefonate in casa Rabito il giorno 12 luglio, che dovrebbe dimostrare che lo stesso non si trovava a Palermo;
 - 2^) all'asserito pernottamento clandestino di Rabito all'Hotel Holiday Inn;
 - 3^) alla notizia concernente la lettura - ad opera di Rabito - dei nominativi dei destinatari dei mandati di cattura per il delitto Dalla Chiesa, apparsa su di un quotidiano dell'i sola, e comprendente, tra gli imputati, anche l'indicazione - in realtà inesistente - di Totò Greco, detto l'ingegnere.
Questione della quale la sentenza si sbarazza attribuendo il riferimento citato ad una semplice confusione di Ghassan;
 - 4^) alla ricostruzione, infine, dei fatti avvenuti a Milano tra il 15 ed il 21 luglio, con particolare riferimento alla telefonata del 19 luglio tra Scarpisi e Rosano, dalla quale si vorrebbe desumere essere vero quanto dichiarato dal libanese circa l'avvenuta conoscenza, da parte sua, del "Michele" (alias "Pippo") in data 18 luglio, in occasione appunto, dello incontro avuto dallo stesso Ghassan con lo Scarpisi.
- ar) : Vanno messe in evidenza, da ultimo, le seguenti contraddizioni ed illogicità:
- 1^) quanto alle armi: che, secondo la sentenza, sarebbero state trasportate in Sicilia da "Piero" (privilegiando la telefonata tra De Luca e Ghassan del 22 luglio), dimenticando che, in

altra telefonata del giorno precedente, il libanese aveva di-
 chiarato che le armi "erano state scese dal Pippo, dentro una
 valigetta".

2°) sulla persona di La Grassa e sulla testimonianza resa al
 riguardo da Epaminonda - che ha escluso che il predetto fos-
 se un trafficante di armi e che qualcuno gliene avesse fatto
 richiesta di fornitura.

3°) circa il coinvolgimento di Rabito nella notizia dell'at-
tentato con armi pesanti e con l'autobomba: posto che in or-
 dine a tali circostanze ci si limita a ricalcare le preceden-
 ti motivazioni.

4°) circa il comportamento tenuto da Ghassan nelle telefonate
 del 27 e 29 luglio, quando tace della presenza, determinante,
 del fantomatico "Michele".

5°) circa la sostanziale inerzia mostrata dal Ghassan nel ri-
 chiedere particolari sull'accaduto a Rabito e Scarpisi, nono-
 stante l'esplicito mandato ricevuto in tal senso dal dr. De
 Luca, con la telefonata del 29 luglio.

6°) circa la non conformità tra il testo della telefonata del
 1° agosto tra De Luca e Ghassan ed il suo contenuto, così come
 poi riferito dal libanese, da porsi in stretta relazione all'as-
 sunto secondo il quale il duo Rabito/Scarpisi gli avrebbe ma-
 nifestato il proprio compiacimento per la strage commessa a
 Palermo.

7°) circa la lettura parziale e le motivazioni meramente appa-

000626



renti relative ai rapporti tra il Ghassan ed i funzionari di Polizia, della Finanza e dei Carabinieri.

Le stesse doglianze devono essere mosse: per ciò che concerne la personalità del Rabito; il concorso dello stesso nella strage; la presunta decisione, annunciata secondo Ghassan dal "Michele il 18 luglio a Milano, di estromettere tanto Rabito, quanto Scarpisi, dall'organizzazione mafiosa per la loro ritenuta non affidabilità; la ricerca delle armi pesanti che, in concreto, gli stessi avrebbero proseguito, anche in epoca successiva; la conclusione, infine, secondo la quale i fratelli Greco erano i mandanti della strage, senza la preventiva dimostrazione della verosimiglianza della "pretesa confessione di Rabito a Ghassan" in una all'omesso esame delle rivelazioni dei pentiti Buscetta e Contorno che avrebbero invece escluso l'appartenenza Rabito e di Scarpisi ad alcuna cosca.


12/b) Nell'interesse del Rabito sono stati depositati motivi di ricorso anche da parte degli avv. ti Nino e Vincenzo Geraci. Le prime tre censure riproducono sostanzialmente le doglianze espresse ai precedenti punti ai) ed al), mentre la quarta, in modo autonomo e specifico, prospetta la violazione degli artt. 524 n.3 e 475 n.3 C.P.P. sotto il duplice profilo della mancata applicazione dell'art. 114 C.P. - sollecitata espressamente con i motivi di appello (VI° motivo), nonché dell'omesso esame delle critiche mosse ai criteri determinativi della pena, inflitta in 22 anni di reclusione (rif. VII° motivo).

13) La difesa di Scarpisi (avv. to Armando Veneto) ha impugnato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania deducendo, sotto profili diversi, i vizi di difetto di motivazione e di violazione di legge: questi ultimi, in particolare, con riferimento alla mancata osservanza, da parte dei giudici di merito, del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione e delle linee direttrici sulle quali lo stesso era stato formulato (art. 546 C.P.P.)


E' necessario premettere che, in via generale, parte delle argomentazioni ripropongono i rilievi già messi in evidenza nei motivi di ricorso presentati nell'interesse di Rabito ed in tal senso si può rinviare agli stessi, in modo specifico a quelli contraddistinti dalle lettere ab), ae) ed al).

Vanno affrontati, peraltro, alcuni profili di censura che ineriscono direttamente alla responsabilità personale dello Scarpisi o che introducono - pur nell'ambito dei vizi denunciati - argomentazioni nuove.

Per quanto concerne i primi, si è sottolineato che, a fronte del principio vigente nel nostro ordinamento della responsabilità personale (art. 27 Cost.), la Corte di merito ha accumulato quella di Scarpisi alla situazione del Rabito, sulla sola base delle affermazioni del Ghassan e sul presupposto che quest'ultimo, in più di un'occasione, nel riferire i fatti dei quali sarebbe venuto a conoscenza per le confidenze ricevute, usa il plurale, nell'indicare la fonte: il tutto, in un



000628



contesto nel quale risulta che Ghassan incontrò Scarpisi so
lo tre volte e nessun elemento obiettivo prova che quest'ul
timo abbia partecipato ad un'associazione a delinquere o che
fosse collegato ai fratelli Greco.

In tale direzione, la difesa contesta pure le "allusioni" for
mulate nella sentenza impugnata a proposito degli alibi for
niti dal ricorrente per il giorno della strage - in cui si
trovava a Palermo - legando sostanzialmente la sua colpevolez
za alle mere dichiarazioni di Ghassan, limitate, peraltro, ad
una presunta partecipazione alla ricerca delle armi, diver
se da quelle usate per l'attentato - ed all'iniziale adesio
ne al programma criminoso (difetto di prova sul nesso di causalità).

Per ciò che concerne, poi, gli altri profili ed in particolare
i denunciati vizi di motivazione, vengono poste in evidenza
le lacune da cui sarebbe affetta la decisione di merito per
quanto si riferisce in modo specifico:

1) alla mancata spiegazione dei numerosi misteri e degli inter
rogativi gravanti sul processo, avuto riguardo alla qualità
di agente segreto dei siriani - attribuita da De Francesco
al Ghassan - all'identificazione del fantomatico "Michele"
e, infine, alle pretese confidenze ricevute dal libanese in or
dine alla presenza di latitanti, alla ricerca di armi in Tur
chia ed alla possibilità di introdurre in Italia con un nume
mero veramente elevato di motoscafi d'alto mare;

2) alla sommarietà delle argomentazioni sviluppate per "liqui

dare" le inquietanti allusioni prospettate dal Ghassan in diverse missive, in relazione al mantenimento di promesse che gli sarebbero state fatte ed alla possibilità di ricordare i nomi degli "ignoti", come pure per ciò che si riferisce al contenuto delle ritrattazioni fatte pervenire alla Corte di merito dopo la sentenza di annullamento;

3) alla sostanziale utilizzazione del contenuto delle conversazioni telefoniche avvenute tra Ghassan e De Luca, quale fonte dei sollecitati riscontri, senza poter accertare, peraltro, se non sulla base delle spiegazioni fornite dallo stesso libanese, se alcuni elementi - quali il già citato viaggio a Cipro ed altri - fossero stati inventati " per tenere buoni Rabito e Scarpisi, secondo una prima versione, ovvero rispondessero ad un'effettiva realtà, secondo una versione successiva.

14) La difesa dei fratelli Michele e Salvatore Greco ha depositato tre distinti ricorsi, contenenti una serie articolata di censure, con le quali vengono prospettati - anche qui - rilievi a carattere generale, nel senso che si riflettono su tutte le posizioni processuali, e rilievi più particolari - spesso analiticamente puntualizzati - aventi ad oggetto la posizione e la responsabilità personale dei predetti imputati.

La necessità - da un lato - di necessariamente sintetizzare le censure, ai fini propri del giudizio di legittimità devoluto a queste Sezioni Unite, e - dall'altro - di individuare le stesse, per sottoporre ad un vaglio esauriente o completo tut

instruments approuvés



te le osservazioni critiche prospettate, impongono una distin-
qualche opposita
 zione — nell'esposizione dei motivi, consistente nella
 esplicitazione specifica di quelli aventi carattere di novi-
 tà - rispetto alle indicazioni già risultanti dall'esame di
 identiche o diverse posizioni processuali ; nell'integrazione
 di quelli che - pur se privi del citato carattere di novità -
 inquadrino lo stesso profilo sotto un'angolatura particolare;
 motivi
 nel rinvio sistematico ai/precedenti, negli altri casi.

incisivo opposito
 Il tutto, separatamente, per ciascuna delle articolazioni, pre-
 disposte dagli avv. ti Luigi Lo Presti, Giuseppe Mirabile e
 Vincenzo Trantino.

14/a) Motivi avv. to Lo Presti.

Occorre premettere che il ricorso individua 5 grandi linee
di censura ed investe, unitamente alla sentenza, anche le ordi-
nanze in data: 26-11-1986, 9 marzo 1987, 12 marzo 1987, 8 mag-
gio 1987, 27 giugno 1987.

- I° MOTIVO : difetto di motivazione, sotto il profilo dell'ine-
 deguatezza ed illogicità, nonchè violazione del
principio del contraddittorio e dell'art. 546 C.P.P.

a) con particolare riferimento all'ordinanza del 26-11-1986, po-
 sto che la Corte di Catania ha rigettato l'istanza di acqui-
 sizione di alcuni atti relativi a procedimenti connessi (n.
 15 relazioni di servizio), formulata ai sensi dell'art. 144 bis
 C.P.P. ed in relazione ai quali erano state allegare copie fo-
 tostatiche: così esternando una concezione meramente formale

del processo.

b) per quanto concerne la mancata acquisizione del processo verbale di arresto di La Grassa Leonardo (emesso dal G.I. di Palermo il 24-12-1983 ed eseguito a Milano il 28-12-1983) , dal quale si dovrebbe concludere - attraverso l'esame dei dati relativi all'emissione ed all'esecuzione - la "falsita" delle dichiarazioni rese dal "pentito" Angelo Epaminonda, attesa l'inesistenza di un progetto dei "Greco" diretto a far costituire il La Grassa per smentire il libanese.

c) per la mancata acquisizione dei verbali degli interrogatori resi dall'Epaminonda al P.M. di Milano il 27-XI ed il 3-XII-1984, dai quali emergerebbe l'odio nutrito dal predetto nei confronti del Cuscunà Salvatore ("Toni Buatta"), si da smentire l'assunto secondo il quale lo stesso potesse essere in grado di fare o ricevere confidenze dall'Epaminonda.

d) per la mancata acquisizione dei processi verbali di interrogatorio del "pentito" Francesco Gasparini (cfr.istanze del 20 e 21 -XI-1986 in relazione all'ordinanza 9-3-1987), dai quali risulterebbe l'assoluta attendibilità del predetto in ordine a circostanze rilevanti (sui vertici effettivi dell'organizzazione mafiosa e sui loro collegamenti).

Sempre in relazione al 1° motivo di ricorso, il difensore dei fratelli Greco ha poi formulato, a completamento, i seguenti rilievi, di difetto di motivazione, violazione del principio del contraddittorio, nonché dell'art. 546 C.P.P.:

Scuderi
000632



aa) reiezione della citata istanza di sentire il teste Gasperini (precedente punto d), da porsi in relazione, questa volta, con la disposta audizione di Buscetta e Contorno, nonostante le espresse doglianze della difesa ed il diverso principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento (rif.a: pagg. 27, 28, 82 ed 83 decisione; istanza del 21-XI-1986 e deduzioni orali del 9 marzo 1987);

bb) reiezione della chiesta audizione dei testi Asero Illuminato e Cuscuna Salvatore (rif. ord. 9-3-1987), sotto l'ulteriore profilo che le loro dichiarazioni avrebbero potuto costituire l'unica possibilità di riscontro - positivo o negativo - delle già richiamate dichiarazioni di Epaminonda circa la progettata esecuzione, prima, e la costituzione, poi, di La Grassa da parte dei Greco;

cc) mancata escussione del teste De Luca, rigettata con l'ordinanza del 9 marzo 1987, al fine di chiarire apparenti contrasti delle dichiarazioni dal medesimo rese alla Corte di Assise di Galtanissetta il 12 ed il 15 marzo 1984 circa l'incontro con il Ghassan - avvenuto in Taormina il 13 luglio 1983 - e l'episodio del trasferimento di un latitante che sarebbe stato riferito dallo Scarpisi al libanese (rif. a punto ap dei motivi di Rabito);

dd) immotivato rifiuto di effettuare un riscontro in ordine alla prospettata ipotesi dell'esistenza della c.d. "pista americana", da ricollegarsi alla mancata audizione dei testi La For-

ta Paolo, William Kean e Frank Panessa (questi ultimi agenti della D.E.A.), in aperta violazione delle direttive indicate dalla sentenza di annullamento (rif. a pag. 114 sentenza Cass.) e) immotivato rifiuto di interrompere la discussione finale, formulata ai sensi dell'art. 469 C.P.F., al fine di sollecitare l'escussione dei maggiori dei C.C. Coco (Palermo) e Gagliardo (Milano) - nonché/la nota esplicativa in data 22-6-1983 spedita dal Gagliardo al Coco, concernente la telefonata che il Ghassan avrebbe fatto al primo lo stesso giorno 22, informandolo di essere stato in Sicilia e di avere ivi incontrato tali Piero ed Enzo, appartenenti ad un'organizzazione mafiosa, che trasformava in eroina la morfina "base" ricevuta dalla Siria: fornendo in tale occasione il n. telefonico di casa Rabito (Enzo) ed il n. di utenza di un bar frequentato da entrambi (Caracas).


insufficiente approntato
Fam. Alu

Fam. Alu

Ciò, in contrasto con la linea processuale del libanese che ha sempre sostenuto di essersi recato a Palermo la prima volta l'8 luglio 1983. (rif. sentenza di primo grado e pagg. 108 nonché 114 sent. Cassazione) e con specifico riferimento alla ordinanza, impugnata, dell'8-5-1987;

ff) difetto di motivazione, infine, per ciò che si riferisce alle ordinanze in data 26-6 e 27-6-1987, concernenti le dichiarazioni fatte pervenire da Ghassan nel corso della discussione, e per effetto delle quali, prima, era stata disposta l'audizione del libanese - che aveva prospettato di essere in grado

COC634



di fornire nuove rivelazioni sulla strage - poi, ne era stata disposta la revoca.

- II° MOTIVO : violazione degli artt. 158 C.P.P. (valore probatorio del processo verbale), 474 e 475 C.P.P. (indicazione delle prove e principio del libero convincimento del giudice) e, infine, 524 e 546 C.P.P. (specificazione dei motivi di gravame ed obblighi del giudice di rinvio.

La censura si ricollega alla ritenuta non esattezza del contenuto della "relazione Cassarà" ed all'affermazione - recepita nella sentenza impugnata - secondo cui detto atto poteva essere liberamente apprezzato dal giudice di merito: il tutto, sotto il profilo che la citata "relazione" andava equiparata ad un processo verbale e che le conclusioni della Corte di Catania realizzavano un'elusione del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione che, ad avviso della difesa, avrebbe accolto tale tesi - già prospettata con i precedenti motivi di ricorso - implicitamente affermando la validità e l'attendibilità della relazione in questione (rif. a pagg. 128 sentenza di Catania e 109 decisione di annullamento.).

- III° MOTIVO : violazione degli artt. 474, 475, 515, 524 comma 3° e 546 commi 1° e 2° C.P.P.

In un'articolata premessa si precisa che il punto oggetto della censura si riferisce ad uno dei due momenti essenziali della vicenda (l'altro, riguarderebbe le confidenze del "fantasma" Pippo/Michele al Ghassan in data 26 luglio) e, per l'esattezza

za, all'incontro ed ai discorsi tra il libanese - da un lato -
e Rabito/Scarpisi - dall'altro - la cui "storicità è stata re-
gata da questi ultimi in relazione alla data del 12/13 luglio.

Tale punto, secondo la difesa - già oggetto dei precedenti moti
vi di ricorso - sarebbe stato affrontato espressamente anche
dalla decisione di annullamento della Corte di Cassazione che
avrebbe appunto indicato al riguardo i diversi criteri cui do-
veva uniformarsi il giudice di rinvio per una nuova valutazio-
ne dell'episodio: il che non sarebbe avvenuto, (rif. Cass. pagg.
111/113) in particolare, per quanto attiene ai rigorosi parame-
tri indicati in tema di chiamata di correo (la "confidenza"
di Rabito costituirebbe una confessione stragiudiziale da par-
te del medesimo, accusato appunto dal Ghassan di averla resa.)


In relazione alle argomentazioni a carattere generale ora sot-
tolineate, vengono formulati i seguenti specifici rilievi:

aa) impossibilità logico/temporale che il Rabito, la sera del
12 luglio 1983 e le prime ore del successivo giorno 13, avesse
potuto fare quei discorsi aventi ad oggetto la conoscenza, da
parte del predetto - in quel momento - che i Greco... "erano
in merda"... e che avevano programmato violente reazioni, atten-
tati etc.

Ciò tenuto conto che: il mandato di cattura contro i Greco è
stato emesso il 9 luglio; ne è stata data pubblicità sui gior-
nali il 12 luglio; appariva non credibile quanto aggiunto a
chiarimento da Ghassan il 16-4-1984 (primo grado) secondo

Scarpisi

000636



poi i Greco avevano saputo del mandato prima della sua forma
le emissione; v'era contraddittorietà tra la versione preceden
te - c.d. "soffiata" - e le dichiarazioni rese il 5 ed il 9
9-1983 al P.M. dallo stesso Ghassan, in base alle quali il pre
detto era stato informato dal Rabito che i Greco erano già
latitanti, per altro mandato di cattura.

Queste contraddizioni e questi "particolari" avevano formato og
getto di censure precedenti ed ugualmente erano state sottoli
neate dalla Corte di Cassazione.

Su tale contrasto - immotivatamente e violando i principi enun
ciati - i giudici di Catania hanno invece ritenuto attendibile
la versione di Ghassan secondo il quale le ragioni dell'atten
tato andavano ricercate, sulla base delle "confidenze" di Rabito,
nell'emissione dei mandati di cattura contro i Greco e per i mo
tivi adottati, ignorando la posizione del tutto negativa sia di Ra
bito che di Scarpisi e la "mera possibilità" - per altro verso -
di una preventiva conoscenza di detto mandato: possibilità che
andava accertata e non supposta (cfr. sent. 1° grado, pag. 144;
decisione impugnata, pag. 97, 103/104; sent. Cassazione, pag. 111).

Sempre su tale tema, infine, si sottolinea che il giudice di rin
vio ha aderito alla tesi accennata nonostante che la sentenza/
ordinanza emessa il 18-8-1986 dal G.I. di Palermo avesse esclu
so che Rabito e Scarpisi fossero membri di "Cosa nostra" - tan
to meno di rilievo - e che a Ghassan - estraneo ai preparativi
dell'attentato - potessero essere stati affidati segreti di co

si grave portata.

bb) : mancato esauriente esame delle contraddizioni rilevabili tra le varie dichiarazioni rese dal Ghassan circa la data effettiva di conoscenza, da parte del medesimo, della sollecitazione fattagli da Rabito e da Scarpisi di procurare, oltrechè morfina "base", anche armi pesanti e leggere, avuto riguardo alle diverse risultanze emergenti dalla "relazione di servizio" del dr. Cassarà.


Il tutto, tenuto conto del fatto che il Ghassan, in alcune occasioni (cfr. rel. Cassarà), aveva detto che si era incontrato con il dr. De Luca anche prima del 9 luglio (dich. P.M. di Cl. il 9-9-1983), diversamente da quanto sostenuto sempre dal dr. De Luca e da lui stesso, lì dove veniva precisato che il primo incontro si era verificato il 13 luglio : e ciò , prospettando un primo tempo la preventiva conoscenza di un generico progetto di attentato e, successivamente, la conoscenza specifica, con obiettivi dichiarati / De Francesco e Falcone (cfr. Sent. Catania, pagg. 17,29,75).

cc) esistenza di ulteriori contraddizioni in ordine alla esatta identificazione della fonte delle confidenze ricevute da Ghassan, per quanto si riferisce alla richiesta di procurare armi, anche pesanti, per l'esecuzione di attentati, che la sentenza impugnata definisce "semplici inesattezze", nonostante che le indicazioni riguardino sia persone che momenti diversi.

De Luca

integrazioni approvate
Ch.

000638



Viene sottolineato al riguardo che la sentenza ha ritenuto come "fatti provati" le seguenti circostanze: A) che la notizia dell'attentato venne data il 12 luglio, mentre quella del nuovo sistema - autobomba - il 26; B) che il Rabito ed il "Bruno" - di cui alla dichiarazione di Ghassan al dr. La Corte - corrispondevano al Rabito ed al "Piero" oggetto delle analoghe confidenze al dr. De Luca.

In relazione a tale rilievo, la difesa mette in evidenza quelle che, a suo avviso, sarebbero le "dissonanze" individuabili nella successione cronologica di alcuni avvenimenti - secondo le "diverse versioni" - indicando con puntuali riferimenti le "fonti" ed i "momenti" cui dette diversità si apparterebbero: dichiarazioni del dr. La Corte 23-3-1984 (I° grado); dichiarazioni di Ghassan del 5-8-1983 (al P.M. Caltan.), 5-9-1983 (al dr. Cassarà), 9-9-1983 (al P.M. Caltaniss.), 4-1-1984 (ai Sost. Di Pisa e Consoli), 18-8-1984 (I° grado) e 2-3-1987 (II° grado, Catania); dichiarazioni del dr. De Luca dell'8-3-1984 (I° grado); relazione del dr. Cassarà, 6-8-1983; dichiarazioni, ancora, di Ghassan del 16-4-1984 (I° grado).

dd) ulteriori contraddizioni, poi, per quanto si riferisce in modo particolare ai destinatari specifici del progetto di attentato indicati, secondo Ghassan - sin dall'inizio - nel prefetto De Francesco e nel giudice Falcone (oltre a quanti...) e, secondo il dr. De Luca, individuati espressamente solo dopo e, per l'esattezza, il 26 luglio, per ciò che concerne la persona

del dr. Falcone.


Su tale punto - sostanzialmente ricollegabile alle censure mosse dalla difesa di Rabito (avv. Mammana), di cui alle lettere ab) ac) ad) ed ae) - la difesa ritiene inaccettabili sul piano giuridico le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Catania - che ha ritenuto irrilevanti e meri dettagli i denunciati contrasti - osservando che tale giudizio si poneva in contrasto con la diversa valutazione formulata dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento, lì dove (cfr. pag. 111) le circostanze in argomento erano state sottoposte a critica serata nell'ambito di una deliberazione globale che avrebbe dovuto essere rinnovata alla stregua dei rigidi criteri propri della chiamata di correo (quale confessione del Rabito riferita al libanese (rif. pag. 106 sent. Cass.).

Alcide De...

ee) identiche argomentazioni critiche vanno espresse per ciò che concerne l'indicazione e l'individuazione dei mandanti della strage, avuto riguardo alle divergenze esistenti tra le dichiarazioni di Ghassan e di De Luca ed anche alle contrastanti affermazioni rese in proposito dal dr. La Corte e dal dr. Sabatino della Criminalpol di Roma.

ff) incoerenza del racconto di Ghassan in relazione all'episodio del c.d. pernottamento clandestino di Rabito nella stessa stanza dell'Hotel Holiday Inn di Taormina la notte tra il 12 ed il 13 luglio, nonché di quello riguardante la c.d. "lettera" su di un giornale della notizia /all'avvenuta emissione

successivamente approntato



ne dei mandati di cattura per l'omicidio del generale Dalla

Chiesa, lettura fatta, secondo una versione resa da Ghassan, il 5-1983, da parte di Rabito, e, dallo stesso libanese, secondo al tra versione in data 5 agosto 1983.

integrazione approvata
Il tutto, rinnovando parte delle riflessioni già formulate dalla difesa di Rabito (avv. to Mammana) e di cui ai motivi in precedenza contraddistinti con la lettera aq).

gg) irrilevanza del dato secondo il quale l'attendibilità della notizia sopra riportata si dedurrebbe dall'immediatezza della sua comunicazione al De Luca, da parte del Ghassan, in relazione allo svolgimento proprio di tale aspetto: telefonate del Ghassan alle ore 10.44' all'Interpol di Roma ed alle ore 11 al dr. La Corte; contatto telefonico in pari data alle ore 20 con il dr. De Luca - che ha confermato la circostanza - e successivo incontro serale tra i predetti in Taormina.

Ad avviso della difesa, invero, il suddetto ragionamento era stato già negativamente deliberato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento (rif. pag. 112) e qualificato come "vizio logico di petizione di principio".

hh) posto che i fratelli Michele e Salvatore Greco sono "entrati nel processo esclusivamente in virtù della pretesa confessione del Rabito, erano proprio queste dichiarazioni accusatorie che dovevano essere rigorosamente vagliate, alla stregua dei principi affermati con la sentenza di rinvio ed atteso il rilievo che il Rabito ha sempre negato l'addebito."

Sullo specifico punto, la difesa sottolinea che le censure si

03

riferiscono a 2 distinti profili: il primo, riguarda l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie attribuite al Rabito e riferite dal libanese; il secondo, concerne invece l'illogica esclusione di "un'eventuale millanteria del Rabito e dello Scarpisi".

Ferma, pertanto, la possibilità di tale ultima ipotesi - costituente, comunque, una diversa spiegazione delle dichiarazioni di Rabito e di Scarpisi, nel presupposto della loro effettiva esteriorizzazione nei confronti del Ghassan - viene messo in evidenza che i giudici di Catania avrebbero utilizzato soltanto le risultanze processuali nell'unica direzione accusatoria, per ciò che concerne in modo specifico la scarsità delle possibilità patrimoniali dei due, le ragioni della ricerca delle armi ed i presunti collegamenti con persone coinvolte in traffici illeciti o in vere e proprie attività criminali (rif., anche, a motivi di ricorso di Rabito, lett. aa), ae) ed ai).

Un'ultima osservazione, infine, si riferisce al profilo secondo cui un riscontro alla c.d. confessione di Rabito/Scarpisi doveva essere tratto dall'"esistenza" di un'imponente causale della strage proprio in capo ai Greco - rilievo che, al massimo, poteva assumere carattere di mera prova indiziante - ed alla discrepanza, sullo specifico punto della ricerca delle armi, tra la certezza acquisita dai giudici di Catania sulla veridicità delle confidenze di Ghassan e quella, di segno opposto, emergente dalla sentenza/ordinanza di rinvio a giudizio del

Scarpisi



G.I. di Palermo in data 16-8-1986.

In tale procedimento, invero, (contro Abdel Afifi Azizi + 91)

i fratelli Greco, Ghassan, La Grassa, Rabito e Scarpisi sono

stati assolti con formula piena dalle imputazioni ivi rubrica-

te ai n.74 e 75, sotto il profilo dell'inaffidabilità delle

affermazioni del libanese - qualificato infido e sleale -

che si sarebbe servito di un'ambigua attività di confidente

quale "paravento" per i suoi traffici illeciti e che avrebbe

assurdamente coinvolto il La Grassa nella immaginifica tesi

del reperimento, in un deposito di Palermo, di armi ivi esistente

ti, senza che di ciò la "mafia" sapesse alcunchè.

Quanto esposto, poi, alla luce dell'affermazione - contenuta

nella citata sentenza/ordinanza - secondo la quale Rabito

e Scarpisi, "pur se legati all'area di Cosa nostra" non ne risultavano

membri e, tanto meno, di rilievo - e del rigetto della

istanza di acquisizione delle 15 relazioni di servizio

che avrebbero consentito di documentare l'esito, pressochè

negativo dei pedinamenti, appostamenti nonchè delle riprese

fotografiche effettuate in relazione alle indagini del c.d.

processo parallelo (rif. a motivi Rabito - avv. to Mammana -

lett. a) ed al 1° motivo avv. to Lo Presti lett. a)

IV° MOTIVO : violazione degli artt. 474 e 475/3° comma C.P.P. ;

violazione artt. 515 e 546/1° comma C.P.P. ; violazione artt.

524 e 546/2° comma C.P.P.

Ricollegandosi a quanto già accennato con il II° motivo, si

deduce, innanzitutto, il mancato rispetto del principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, attraverso una serie di rilievi ed argomentazioni critiche che si riprotono testualmente e che costituirebbero - ad avviso della difesa - linee direttrici vincolanti per il giudice di rinvio.

In tale senso, si richiamano, da un lato, alcune specifiche espressioni del "giudice di legittimità", e, dall'altro, quelle parti della decisione impugnata che tali linee non avrebbero seguito, con particolare riferimento:

a) al contenuto delle conversazioni telefoniche in data 18 luglio 1983 - intercettate sull'utenza milanese di Rosano Salvatore - alle quali si è ritenuto di collegare la presentazione del fantomatico "Michele/Pippo" al Ghassan e l'esistenza dei rapporti anche con Rabito e Scarpisi (tel. ore 19.21' e 20.26');

b) all'affermazione secondo la quale, in dibattimento, Rabito e Scarpisi avevano finito per ammettere di avere avuto contatti con tale "Michele", riferendo peraltro la sua identità ad un camiciario;

c) alla ricostruzione degli avvenimenti verificatisi a Milano e dintorni nel periodo 16/21 luglio - esposti da De Luca a Ghassan nella telefonata del 21 luglio e comprendenti anche i riferimenti alla partecipazione del La Grassa ed ai diversi momenti dell'intervento di questi - desunti, in particolare, dall'intercettazione eseguita il 19 luglio 1983 alle ore



19.02', nonché da altre, sempre eseguite sulle utenze di Rabito e di Rosano;

d) alle trattative dirette instaurate tra il "Michele" ed il libanese il 26 luglio, con particolare riferimento alla ricerca di armi e di droga, da trasportare con 50/100 motoscafi d'alto bordo ed alla programmata estromissione del Rabito e dello Scarpisi: fatti desunti dalle intercettazioni in pari data o immediatamente precedenti;

e) alle divergenze circa la data ^{del} primo "annuncio" dell'attentato che, secondo la "relazione Cassarà", risalirebbe al 12 luglio e che i giudici di Catania hanno concretamente disatteso, sotto il profilo che il documento richiamato era stato redatto in un momento in cui il predetto funzionario non aveva potuto conoscere il contenuto delle intercettazioni ed aveva comunque un quadro non completo della situazione;

f) alle deduzioni che sono state tratte in ordine all'accertata effettuazione di una telefonata di 25 scatti, pervenuta al bar "Strauss" di Palermo, per ricollegarla al colloquio che Rabito avrebbe avuto con Scarpisi il 28 luglio circa il contatto del "Michele" con Ghassan e relativa informazione sul mutamento del programma di attentato: il tutto, secondo il racconto di quest'ultimo.

Su tutte queste premesse e precisazioni, la difesa deduce l'apparenza della motivazione e l'inosservanza dei principi indicati dalla sentenza di annullamento, con puntuali riferimenti

che investono in pratica - con specifiche argomentazioni critiche - i punti ed i momenti di maggior spessore dell'intera vicenda secondo il seguente ordine:

al Ghassan

- aa) presentazione/del "Michele" alias "Pippo", da parte del Rabito e dello Scarpisi - o del solo Scarpisi - a Milano il 18 luglio 1983;
- ab) presenza in quei giorni in casa Rosano di "due Piero": il figlio di Salvatore e lo Scarpisi quale ospite;
- ac) illogicità della presunzione che comunque il "Michele" che chiedeva telefonicamente di "Piero" in casa Rosano potesse identificarsi nel "Michele/Pippo", in considerazione del rilievo secondo il quale il predetto - nel corso della conversazione telefonica intercettata (18 luglio) - non aveva richiesto espressamente di Rabito;
- ad) contrasto tra l'affermazione in base alla quale il "Michele" avrebbe esplicitato l'esistenza di un rapporto preferenziale con lo Scarpisi e denunciato la non affidabilità del Rabito, con il contenuto della telefonata intercorsa tra il libanese ed il Sr. De Luca ("Pippo" presentatosi come mandatario del Rabito).
- ae) illogicità della valutazione attraverso cui si è preteso di ricavare elementi di prova in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni di Ghassan, sottolineando l'iniziale mendacio di Rabito e di Scarpisi in ordine alla conoscenza del Michele che - quali indiziati del delitto di strage - avevano il di

Scarpisi

COC646



ritto di mentire e, addirittura, di non rispondere;

bf) alle conseguenze che si è ritenuto di trarre dai riferimenti "al solito bar" ed "è lì al solito posto che mi aspetta - rintracciabili nel contenuto nelle conversazioni telefoniche intercettate il 18 luglio alle ore 19.21', 20.26' e 21.38' - dalle quali si è voluto trarre la conferma di una "consuetudine di rapporti tra Michele" e Salvatore Rossano, da un lato, e "Michele", nonché Rabito e Scarpisi, dall'altro;

ag) all'assunto secondo il quale si è accettata la versione secondo cui Scarpisi avrebbe presentato, sin dall'origine, il fantomatico "Michele" quale mafioso gerarchicamente superiore, indicandolo con il falso nome di "Pippo" : e ciò nonostante l'innegabile esistenza di differenti dichiarazioni rese dal Ghassan nelle sedi più diverse, arbitrariamente rimodellate dai giudici di Catania;

ah) alle contrastanti dichiarazioni rese dal libanese - dopo il suo arresto - in ordine agli incontri ed ai colloqui che il medesimo avrebbe avuto con il "Michele/Pippo" il 18 ed il 19 luglio, nonché il successivo giorno 26: con particolare riferimento, quanto all'ultimo contatto diretto, alla mancata contestuale comunicazione di tale fatto al dr. De Luca, al nuovo ruolo assunto dal medesimo e, infine, alla riferita intenzione di estromissione di "Enzo e di Piero", già in certo qual modo anticipata dal Michele il 18 luglio (rif. telefonate Rabito/Scarpisi del 19 luglio, ore 19.02'; Rabito/Ghassan ore

cancelletta apposta
[Handwritten signature]

22.01' dello stesso giorno; Ghassan/De Luca, del 26, 27, 28 e 29 luglio, nonché 1° agosto);

ai) alla valorizzazione - considerata irregolare ed arbitraria per mancanza di riscontri e per contraddittorietà - della dichiarazione resa da Ghassan all'81° udienza di primo grado, secondo la quale Rabito si sarebbe mostrato al corrente del cambiamento di programma relativo al progetto di strage - di cui alle confidenze ricevute dal "Michele" il 26 luglio - a dimostrazione, quindi, secondo la valutazione fattane dai giudici di Catania, della continuazione dei rapporti con il predetto, nonostante la ventilata "estromissione".

La stessa censura viene poi formulata in ordine, sia alle motivazioni che - secondo Ghassan - avrebbero realmente determinato Rabito e Scarpisi ad effettuare il viaggio in Calabria del 1° Agosto (riscossione, dal Rosano, della somma di 25 milioni per una fornitura di droga), sia al rifiuto della contraria tesi, esposta dai predetti, che indicava nell'intenzione di acquistare del legname dal Rocco Franzè la causale, sempre ribadita, di tale viaggio (rif. a intercettazione su utenza Rabito, con richiesta, al figlio di questi, di fornire il n° telefonico del Franzè);

al) alle numerose contraddizioni, al valore di mere congetture ed alla generale inverosimiglianza delle circostanze affermate nella sentenza impugnata, per ciò che si riferisce in particolare ai rapporti che sarebbero intercorsi tra il "Michele"



le", da un lato" e Rabito/Scarpisi, dall'altro, nel periodo immediatamente precedente e successivo al 26 luglio.

Al riguardo, si sottolineano le divergenze emergenti dalle varie conversazioni telefoniche intercettate (ore 16.23' e 18.06' del 25 luglio - utenza bar Caracas; ore 20 ed ore 21.48' del 26 luglio) nonché dalla stessa deposizione resa dal Ghassan in primo grado all'udienza del 16 aprile 1984.

Su quest'ultimo punto - relativo al colloquio che il libanese ha dichiarato di avere avuto con il Rabito il 28 di luglio ed al contenuto della telefonata che il medesimo avrebbe fatto allo Scarpisi, dopo essersi mostrato turbato delle novità apprese dal Ghassan e riferite al colloquio del giorno 26 con il "Michele" - la difesa mette in evidenza che, anche a voler prescindere dalla mancanza di prove circa l'effettiva esistenza del fantomatico "Michele", non vi sarebbe alcun riscontro obiettivo in ordine alla rispondenza tra il contenuto della telefonata in esame ed il racconto fattone dal libanese;

am) al contrasto tra quanto dichiarato dal Ghassan - in occasione delle "indagini parallele" - circa un incontro che lo stesso avrebbe avuto il giorno del suo arresto (3 agosto) con il Michele all'Hotel Zagarella - e nel corso del quale gli sarebbe stata prospettata la possibilità di conoscere "persone di livello superiore" - e la negazione di aver rilasciato tali dichiarazioni, ritenuta sostanzialmente rispondente a

realità da parte dei giudici di Catania, così come si è concluso in altre occasioni relative a "momenti e fatti" ricollegati al problema in esame (rif. a deposizioni di Ghassan ai Sost.Proc. Di Pisa e Consoli - del 4 gennaio 1984 ; al G.I. di Palermo - del 5 aprile 1984; innanzi ai giudici di Catania - il 2 marzo 1987, poste in relazione, poi, al contenuto della "relazione Cassarà", nonché ad altre precedenti versioni: 16 agosto e 28 settembre 1983 al P.M. di Caltanissetta).

Con specifico riferimento a detti contrasti, viene sottolineata la singolarità di una situazione in cui la Corte di Catania ha sostanzialmente dato credito al Ghassan, recependo "intoto" l'assunto del P.G. d'udienza, secondo il quale i magistrati di Palermo avrebbero frainteso le dichiarazioni del libanese - con conseguente inesatta verbalizzazione del suo racconto - e, quanto al dr. Cassarà, che la di lui relazione, anche perchè ricostruttiva di fatti esposti a voce, doveva considerarsi non probante e, quindi, non affidabile;

an) al difetto di motivazione ed alla violazione dell'art. 158 C.F.P., per quanto si riferisce - anche in contrasto con l'esposizione dei fatti da parte del dr. Cassarà nella richiamata relazione - all'affermazione "apodittica", espressa dalla Corte di Catania, secondo la quale dallo stesso tenore della telefonata del 26 luglio tra Ghassan ed il dr. De Luca, si trarrebbero elementi di riscontro circa la veridicità dei seguenti assunti: 1°) notizia dell'attentato, genericamente

Scritta per

000650

CASSAZIONE
 SUPPLEMENTO

preannunciata il 12 luglio; 2°) reperimento "medio tempore" di 2
fucili lanciagranate; 3°) comunicazione del cambiamento di
programma il 26 luglio; 4°) indicazione dei nominativi di De
Francesco e di Falcone in via meramente esemplificativa.

In relazione a tali specifici profili, si sottolinea la non
 accettabilità della tesi tendente a riempire le lacune o a
 giustificare le difformità, con ricorso a presunti fraintendi-
 menti o a vuoti di memoria che - ad avviso della difesa -
 comporterebbero il disattendimento di un atto a fede privile-
 giata, quale sarebbe in particolare la citata "relazione Cas-
 sarà", in assenza di una querela di falso;

ao) alla violazione dell'art. 546 C.P.P., con riferimento alla
 piena efficacia probatoria attribuita alle "confidenze" fat-
 te per telefono al dr. De Luca dal Ghassan, in contrasto con il
 principio fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza
 di annullamento, secondo la quale occorre valutare, prima, la
attendibilità intrinseca di tali versioni e, successivamente,
 quella estrinseca.

Al riguardo la difesa ha espresso le seguenti argomentazioni

"ad adiuvandum" : "nessuno ha mai messo in dubbio che il li-
 banese al De Luca abbia dato la notizia dell'attentato con
 armi pesanti il 13 luglio e la notizia dell'attentato a mez-
 zo "autobomba" il 26 luglio; si è rilevato, invece, che ha for-
 nito versioni contraddittorie sulla data nella quale avrebbe
 conosciuto la notizia dell'attentato a mezzo "autobomba"

(cfr., testualmente, pag. 282 motivi ricorso avv. to Lo Presti).

Su tale punto - già prospettato - il giudice di rinvio avrebbe liquidato la problematica, affermando che, comunque, nella "relazione Cassarà" - pur volendola intendere come punto di riferimento - non si accenna in modo specifico alle date;

ap) alla mancanza di qualsiasi obiettivo riscontro in ordine alla verifica ^{dei} movimenti di Ghassan, Rabito, Scarpisi e La Grassa dal 25 luglio al 1° agosto (rif. pagg. 126/129 sentenza impugnata) e, infine, al difetto di qualsiasi valutazione critica circa le conclusioni prese dal G.I. di Palermo nella citata sentenza/ordinanza del 16 agosto 1986 che ha ritenuto frutto di invenzione del libanese il c.d. "protagonismo di Pippo/Kichele".

V° MOTIVO : Non identificabilità di Kichele e Salvatore Greco nei "Greco di Ciaculli" ; insussistenza di idonea causale.

I due profili formano oggetto di distinte, plurime osservazioni, limitate peraltro - quanto a quello relativo alla insussistenza di un' idonea causale - al rilievo secondo cui questa, del tutto generica ed affatto imponente, come ritenuto dai giudici di Catania, sarebbe basata esclusivamente sul richiamo a provvedimenti giudiziari emessi a carico dei fratelli Greco nel 1982/1983, sugli apprezzamenti dei magistrati inquirenti e, infine, sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta.

Fit) dettagliate e specifiche le osservazioni concernenti la c.d. "identificazione" degli attuali ricorrenti nei "Greco

000652



di Ciaculli".

Le critiche investono:

a) l'accoglimento, non idoneamente motivato, dell'assunto secondo il quale tale identificazione dovrebbe essere considerata certa, per effetto delle affermazioni rese dal dr. De Luca

- consacrate nelle espressioni: sono loro tre e loro tre soltanto - nonché delle collimanti dichiarazioni di Angelo Erminonda (al G.I. di Palermo ed alla Corte di A.A. di Caltanissetta) e di Buscetta e Contorno (alla Corte A.A. di Catania).

Al riguardo, nel sottolineare che anche il dr. De Luca aveva finito per riconoscere l'esistenza della "famiglia dei Greco di Ciaculli" e di quella di "Croceverde/Giardini" (rif. depos. del 12-3-1984, primo grado) si denuncia la violazione dello art. 349 C.F.P. in quanto i giudici di Catania avrebbero consentito al dr. De Luca di esporre un apprezzamento soggettivo, utilizzandolo, poi, nella sentenza.

Sempre sul punto in esame, la difesa fa presente che le affermazioni del De Luca non sarebbero state condivise - per lo meno nella loro integralità - da altri funzionari che pure sono stati escussi al riguardo (Dr. D'Antona, ud. 11-4-1984, Dr. Cassarà, ud. 20 marzo 1984), nonché dal rapporto della Questura di Palermo in data 31-1-1983 a suo tempo pure trasmesso e, in ogni caso, che vi sarebbe stata anche la violazione dell'art. 515 C.F.P. sotto il profilo che la Corte di Catania - quale giudice di appello - non aveva approfondito, ignorando

li, i rilievi ora esposti;

b) il difetto di motivazione in ordine ad alcune divergenze esistenti tra quanto riferito dal Ghassan - telefonicamente - al dr. La Corte ed al dr. Sabatino della Criminalpol di Roma e quanto, invece, sottolineato dallo stesso libanese al dr. De Luca, lo stesso giorno 13 luglio.

Ai primi, infatti, non sarebbero stati indicati i nominativi dei mandanti dei programmati attentati, mentre al De Luca, era stato chiarito che si trattava dei } "Greco", Michele, Salvatore e Totò - capo di tutti".

Da qui la tesi che il Ghassan avrebbe inventato ogni cosa;

c) il rilievo ricalca quanto già sintetizzato ai punti c) e

d) del 1° motivo;

d) il travisamento di fatto e l'omesso esame di elementi decisivi, per quanto si riferisce all'affermazione della Corte di Catania secondo la quale Tommaso Buscetta avrebbe sostanzialmente confermato il 22 marzo 1987 il contenuto delle precedenti dichiarazioni: e ciò, in contrasto con quanto invece risulterebbe dalle deposizioni al G.I. ed alla Corte di Assise di Palermo, con particolare riferimento ai contatti tenuti dallo stesso "negli anni 80" con Giovanni Prestifilippo ed i suoi figli, alle funzioni di Greco Salvatore - detto Cicchiteddu - alla morte di Pietro Marchese ed alle vicende di Pietro Badalamenti.

I rilievi che precedono si estendono anche ad altri aspetti



delle c.d. "rivelazioni" di Buscetta - orientate, ad avviso della difesa - da "precise istruzioni ed informazioni di ignoti gestori", concernenti il ruolo di Pino Greco (Scarpazzedda), la morte di Stefano Bontade - elemento scatenante della guerra di mafia - e l'assunzione dell'incarico di "capo della Commissione" da parte di Michele Greco (intorno all'anno 1976), ancorchè il vero "dominus" dovesse essere considerato il citato Pino Greco;

e) difetto di motivazione circa le contrastanti dichiarazioni rese da Salvatore Contorno alla Corte di Catania il 22 marzo 1987 -rispetto a quelle di Buscetta, in relazione ai rapporti tra le "famiglie" dei Greco "di Ciaculli" e quelli di "Croceverde/Giardini - cui il Contorno sarebbe appartenuto (rif.a Stefano Bontade) ed alla presunta riconciliazione che, secondo la versione di Buscetta, si sarebbe verificata tra il 1979 ed il 1980.

Su tali aspetti, vengono anche sottolineate ulteriori divergenze tra quanto dal medesimo Contorno esposto alla Corte di Assise di Catania il 22 marzo 1987 (accesso al fondo Favarella - esistenza ivi di un laboratorio di morfina "base") ed altre precedenti e/o successive (rif. Palermo, 19-3-1987);

f) ultimo rilievo è quello che concerne il travisamento delle dichiarazioni rese da Buscetta nei confronti di Salvatore Greco, da parte della Corte di Catania, e che sarebbe espresso nel riportare - ignorando altre precisazioni - la seguente

affermazione - riferita allo stesso e riassumendo il contenuto essenziale della deposizione: " nel 1980 ho appreso da Michele Greco che suo fratello Salvatore era "consigliere" della "famiglia" di Ciaculli.....Salvatore Greco-inteso "il senatore" - era quello che nell'organizzazione curava i rapporti politici e sociali della stessa (rif. sentenza impugnata, pagg. 153/154).

Con riferimento, poi, alla sentenza/ordinanza in data 8-11-1985 del G.I. di Palermo (pag. 5270), si deduce che la "notizia" relativa al "ruolo di consigliere" di Salvatore Greco era stata "creata" - nel senso di supposta o immaginata - dal predetto giudice istruttore.

14/b) Motivi avv. to Giuseppe Mirabile.

1°) MOTIVO : violazione artt. 544 comma 5° e 546 comma 1° C.I.F.

La Corte di Cassazione aveva sottolineato che il so lo limite imposto al giudice di rinvio era costituito dal ri spetto del principio di diritto stabilito in tema di valutazio ne della chiamata di correo (rif. pag. 116 sent. Cass.): cioè, sulla pre missa, peraltro, che era stata enunciato ed affermato anche l'integrale accoglimento di tutti i motivi di ricorso proposti dagli imputati.

Ma, sottolinea la difesa, la Corte di Catania non si è attenu ta al proposito - peraltro enunciato - di rispettare il citato principio ed ha sostanzialmente ricalcato le linee dei pre cedenti giudici di Caltanissetta, effettuando na para e simili -

000656



ce verifica del grado di attendibilità del Ghassan (violazio-
ne dell'art. 544/5° C.F.P.) non compiendo, quindi, la richiesta
delibazione della chiamata di correo (art. 546/1° C.F.P.)

Il giudice di rinvio, inoltre, è pervenuto ad affermare la re-
 sponsabilità dei fratelli Greco attraverso un processo logi-
 ce deduttivo-induttivo sostanzialmente identico a quello cen-
 surato in sede di legittimità.

Ed è pacifico in giurisprudenza, secondo la difesa, che il giu-
 dice di rinvio è tenuto a giudicare sulla traccia non solo
di diritto, ma anche di fatto, indicato dalla Corte di Cassazio-
 ne.

II°) LOTIVO : mancanza e contraddittorietà della motivazione

(artt. 474/4° comma e 475/3° comma C.P.I.).

Nel premettere che in tema di chiamata di correo esistono
oscillazioni giurisprudenziali, si fa riferimento espresso al
 c.d. indirizzo garantista, recepito dalla sentenza 3 giugno
1986 della 1° Sez. penale della Corte suprema di Cassazione,
 le cui linee essenziali vengono così riassunte:

- a) la chiamata di correo è una fonte di prova intrinsecamente
 equivoca: essa, pertanto, non può costituire prova piena, ma sem-
plice indizio;
- b) può assumere dignità di fonte legittima di prova, quando
 soccorrono elementi di convincimento idonei ad integrare la sua
imperfetta capacità dimostrativa;
- c) questi elementi consistono in qualità intrinseca

delle propalazioni di accusa del coimputato (spontaneità, costanza, disinteresse, univocità e minuziosità) ed in circo_ stanze di natura oggettiva ed estrinseca (o esterna).

Il tutto, sulla base di una motivazione corretta, completa, logica.

Tali presupposti, ora, ad avviso della difesa non sussisterebbero, come difetterebbero anche i richiamati requisiti affermati nella sentenza di annullamento; di conseguenza vengono formulati i seguenti specifici rilievi:

aa) travisamento di fatto per ciò che concerne la parte espositiva della decisione impugnata (pag.16) riproducente sostanzialmente la pag.15 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta - annullata dalla Cassazione :si citano, infatti, dati non esatti in ordine al rapporto congiunto Pol.Stato/C.C. del 5 agosto 1983, avuto riguardo alla circostanza secondo cui il dr. De Luca avrebbe ricevuto dal Ghassan anche la notizia dell'appartenenza di Rabito e di Scarpisi all'associazione di tipo mafioso dei fratelli Greco.

E ciò contrariamente a quanto precisato dal dr. De Luca nel corso del dibattimento (riferimento, da parte del libanese, solo ai "Greco di Ciaculli" - 13 luglio, sera) ed alle diverse indicazioni fornite dallo stesso Ghassan al dr. La Corte ed al dr. Sabatino);

ab) con riferimento al c.d. causale del delitto, i giudici di Catania (cfr. pag. 145 sent. imp.) hanno ripetuto l'errore

ambro



compresso da quelli di Caltanissetta, consistente nell'indicare erroneamente che contro i fratelli Greco era stato emesso dal dr. Chinnici mandato di cattura in data 31-5-1983, per l'art. 75 legge n. 685/1975, incluso successivamente nel "processo c.d. dei 161". E invece, non v'è alcun mandato emesso dal dr. Chinnici nei confronti dei predetti e, inoltre, quello del 31 maggio 1983 riguardava altri imputati del "processo c.d. dei 161"; nello stesso procedimento, i Greco era destinatari di un ordine di cattura del F.M. di Palermo di data precedente, poi convalidato, ma prima del 31 maggio 1983, con mandato di cattura del Con. Istr. Aggiunto dr. Motisi;

ac) extrapolazione di dati e riferimenti, attraverso un metodo immotivato delle varie scelte e valutazioni : sintesi effettuata, poi, inserendo nel generale contesto "presunte nuove e specifiche circostanze. Il tutto, in relazione alla indicazione dei "Greco" quali mandanti della strage.

La censura si riporta sostanzialmente nei dettagli a quanto già sottolineato nei motivi dell'avv. to Lo Presti (III° e V° ed avv. Mammana per Rabito);

ad) la stessa "personificazione" dei fratelli Greco - di cui al rapporto giudiziario in data 5 agosto 1983 - è frutto di un'evidente amalgama delle generiche dichiarazioni di Chassan alla visione della polizia sulla mafia palermitana e non risponde, quindi, ad un preciso ed univoco atto di accusa nei confronti degli stessi.

La prova di ciò - ad avviso della difesa - emergerebbe dal fatto che il libanese è stato ritenuto ancora credibile nonostante l'intervenuta assoluzione di "Totò Greco" e che il problema sia stato affrontato e risolto dalla decisione impugnata con chiare forzature, contro ogni logica elementare; ae) in ogni caso, anche a voler ammettere che Ghassan si fosse sempre riferito agli attuali imputati, si trattava di notizie acquisite "de relato", per riferimento fattone da Rabito, con implicita conferma da parte di Scarpisi.

S'imponesse, di conseguenza, quella rigorosa verifica indicata dalla sentenza di annullamento;

af) l'attendibilità del libanese, comunque, ha subito un ulteriore discredito, sotto il profilo della necessaria costanza e fermezza delle dichiarazioni rilasciate nel corso del giudizio di rinvio. Attestazione evidente, è data in proposito dalle lettere a carattere ricattatorio fatte pervenire al Capo della Polizia, al Presidente del collegio giudicante, al dr. Patanè ed al P.C. di Catania - nonché dalla missiva del 30-1-1987 indirizzata al direttore della Casa circondariale di Termini Imerese : documenti contenenti richieste di trattamento privilegiato, trasferimenti, pagamenti di arretrati e minacce, implicite, ma chiarissime, di ritrattare le accuse. Nella stessa linea, poi, vanno collocate le numerose dichiarazioni di ritrattazione, in ordine alle quali si esplicitano due rilievi particolari.

Scarpisi



Il primo, si riferisce ai due interrogatori assunti dal G.I. di Caltanissetta dr. Lo Curto in relazione ad una missiva del Ghassan datata 10-1-1987 che la Corte di Catania ha ritenuto di allegare agli atti, nonostante l'opposizione della difesa, con ordinanza del 17-2-1987 (impugnata, unitamente alla sentenza).

Il secondo, invece, riguarda i provvedimenti con i quali la stessa Corte ha disposto in un primo tempo la sospensione della discussione, per ascoltare il Ghassan a seguito di nuove dichiarazioni di ritrattazione, revocando poi immotivamente detta ordinanza. (rif. ord. 26-6-1987 - impugnata - e pagg. 138 segg. sentenza Catania);

ag) a fronte della situazione come sopra evidenziata, vi sono invece - ad avviso della difesa - elementi certi di segno opposto: c.d. riscontri negativi sulla credibilità del libanese.

Essi sarebbero rappresentati:

- 1°) dalle informazioni, affatto positive, fornite sul Ghassan dai vari funzionari di polizia con i quali lo stesso era venuto ripetutamente a contatto (rif. Magg. Coco - udienza 23 marzo 1984; dr. La Corte - udienza 28 marzo 1984, f. 48; dr. Sabatino - udienza 21 marzo 1984; dr. De Luca - udienza 8 marzo 1984);

rispetto a tali riferimenti, ora, la sentenza impugnata avrebbe compiuto un'opera di "minimizzazione", arrivando anche ad esprimere delle "riserve" sull'alto Commissario De Francesco;

- 2°) dalle contraddizioni in atti: sostanzialmente riproduco

000661

le censure prospettate dall'avv.to Lo Presti con il IV° motivo, punti ai)/an)

3°) dall'inocongruenza tra le sollecitazioni ricevute dal dr. De Luca - nella telefonata delle ore 11 del 29 luglio - di raccogliere notizie in ordine all'attentato verificatosi quella mattina - del quale il predetto aveva fornito l'informazione al Ghassan - e l'assenza di qualsiasi riferimento in tal senso, come era desumibile dal testo della conversazione telefonica intercettata tra Ghassan (da Milano) e Rabito (a Palermo) alle ore 13.24' dello stesso giorno.

Tali elementi, ora, avvalorerebbero i sospetti sull'ambiguo comportamento del libanese, sui reali motivi dei suoi ripetuti spostamenti, dando una qualche concretezza al dubbio che lo stesso temesse di essere arrestato, così come pare adombrare anche la sentenza/ordinanza di rinvio a giudizio del processo contro Abdel Azizi Afifi + 91 (rif. a pagg. 740 segg.);

ah) il profilo riproduce le censure ed i rilievi già sottolineati nel III° motivo dell'avv.to Mammana (per Rabito) ai punti bb/dd;

ai) la tesi dell'identificazione di Michele e Salvatore Greco quali appartenenti alla "famiglia" dei "Greco di Ciaculli" - già oggetto di precedenti rilievi (cfr. V° motivo avv.to Lo Presti e 2° motivo avv.to Mirabile, punto ad) - viene ulteriormente contestata con riferimento a piante topografiche, dati anagrafici ed altro, sotto il profilo che Croce Verde



Giardini e Ciaculli sono quartieri periferici di Palermo, contigui, ma ben distinti tra di loro.

L'appartenenza degli attuali imputati alla "famiglia" di CroceVerde-Giardini e non a quella di Ciaculli - come ritenuto erroneamente dai giudici di Catania - sarebbe suffragata, inoltre, da atti e dichiarazioni in parte già richiamati (rif. dep. Questore D'Antona e commissario Cassarà; rapporto dei "161"; rapporto/segnalazione del Questore di Palermo al P.M., in data 31 gennaio 1983, inviata ai fini dell'applicazione di una eventuale misura di prevenzione nei confronti dei fratelli Greco);

al) l'inesistenza di un'adeguata causale - già rappresentata nel precedente II° motivo, punto ab - troverebbe ulteriore conforto nel rilievo secondo cui, all'atto della consumazione della strage, Michele Greco era già latitante da tempo e nei suoi confronti erano stati già proposti - e in parte realizzati - i richiamati provvedimenti di prevenzione, personali e patrimoniali (sequestro cautelativo dei beni disposti dal P.M.), così come era stata già sollecitata la restituzione del libretto di Risparmio esistente presso la Cassa R. di Palermo con istanza presentata a nome di Michele Greco in data 30-6-1983: su tale richiesta, peraltro, il cons. Chinnici non aveva ancora provveduto;

am) difetto di motivazione in ordine al chiesto approfondimento delle dichiarazioni rese dall'on. Aldo Rizzo circa un

possibile collegamento della strage con indagini che il dr. Chinnici stava compiendo nei confronti dei "cugini Nino ed Ignazio Salvo";

an) incongruenza delle c.d. rivelazioni del "pentito" Angelo Epaminonda aventi come destinatari il Greco quali mandanti di un "ordine di esecuzione" - prima - e di "costituzione", poi, nei confronti di Leonardo La Grassa, siccome sospettato di essere un delatore (rif. a motivi Avv. Lo Presti - punto c, 1° motivo).

Sui citati elementi, non sarebbe stato dato, nè fatto, alcun riscontro;

ao) utilizzazione irregolare delle deposizioni rese da Buscetta e da Contorno nel maxi processo (contro Abbate Giovanni +706) - ed acquisite agli atti ai sensi dell'art. 144 bis C.P.P. - che avrebbero dovuto essere valutate, così come quelle raccolte direttamente dalla Corte di Catania in America, in aderenza ai principi espressi con la sentenza di annullamento in tema di chiamata di correo in senso proprio: il tutto, essendo certa l'ammissione della loro responsabilità in ordine al delitto di associazione a delinquere e, conseguentemente, anche la loro qualità di coimputati in processi connessi.

Sulle specifiche posizioni assunte dai predetti, si denunciano i contrast - quanto a Contorno - tra le affermazioni fatte al maxi processo ed in America e quelle risultanti dallo interrogatorio reso innanzi ai giudici della V[^] Sez. Penale.



del Tribunale di Roma nel procedimento contro Amendolito ed altri (numero componenti "commissione" - mancata indicazione, tra i predetti, di Michele Greco); quanto a Buscetta, poi, si richiamano gli stessi rilievi già specificamente esplicitati nel V° motivo dell'avv. to Lo Presti e contraddistinti dai punti d), e) ed f).

Sugli elementi ora sottolineati la sentenza impugnata non avrebbe approfondito alcun esame, incorrendo in tal modo in una "colpa gravissima".

14/c) Motivi avv. to Vincenzo Trantino

I° MOTIVO : violazione artt. 148/comma 3°, 475/comma 3°, 524/comma 1° C.P.P. in relaz. all'art. 111 Cost.

a) si sottolineano le contraddizioni emergenti dalle varie dichiarazioni rese da Ghassan in ordine alla circostanza secondo cui il viaggio dal medesimo fatto a Palermo dall'8 al 12 luglio 1983 sarebbe avvenuto su invito del Rabito e, per quanto riferito all'udienza del 19 aprile 1984, avrebbe costituito anche la prima occasione del libanese di "discesa" nell'isola.

Al riguardo, si richiamano espressamente la deposizione del magg.re Gagliardo in data 23-3-1984 (udienza, I° grado) e la nota di servizio trasmessa dal medesimo al magg.re Coco (Palermo) il 22 giugno 1983, dalle quali risulta accertato che Ghassan ebbe a telefonare al Gagliardo in quest'ultima data, comunicando di trovarsi in Sicilia e di avere avuto contatti

non appartenenti a gruppi "mafiosi".

Agli atti si rinvennero poi copie di due biglietti di viaggio

in aereo Palermo/Milano (15 maggio 1983) e Ginevra/Palermo

(27 giugno 1983) intestati a Zufferey Bernard, nome spesso usa-

to pacificamente dal libanese.

Gli elementi ora indicati starebbero a provare l'assoluta non

affidabilità del Ghassan, contrastata anche da quanto riferi-

to dal dr. La Corte (Criminalpol/Roma) all'udienza del 23 mar-

zo 1984, in ordine alla cessazione di ogni rapporto di colla-

borazione - sino'al 13 luglio - a seguito della comunicazione

dell'avvenuta spedizione nei confronti di un mandato

di cattura ed il conseguente rifiuto - da parte del Ghassan -

di raccogliere l'invito di costituirsi.

a/1) sullo stesso punto si deduce poi che la Corte di Catania

ha ommesso qualsiasi serio esame circa altre discrepanze, come

quella concernente la mancanza di qualsiasi comunicazione al

dr. La Corte dei contatti avuti a Palermo con Rabito e Scarpi

si tra l'8 ed il 12 luglio - che avrebbe avvalorato la tesi

di una "discesa" del Ghassan motivata da un esplicito incarico

ricevuto in tal senso dal predetto funzionario - e quella

relativa alle dichiarazioni rese dalla teste Hermans, gestore


dell'Hotel Conchiglia d'Oro, avanti ad oggetto la pretesa iden-

tificazione del Rabito, da un lato, ed il mancato riconoscimen-

to, invece, del Ghassan.

Altre osservazioni ripropongono quanto già esposto ai punti an e

000666



ap) dei motivi presentati dall'avv. Mammana per Rabito;

II° MOTIVO: violazione artt. 148/comma 3°, 474 e 475/comma 3°

C.P.P. in relazione all'art. 111 Cost.

La censura si articola in due distinti profili che si riferiscono in modo particolare agli avvenimenti del 12/13 luglio, date nelle quali Ghassan avrebbe ricevuto da Rabito le confidenze circa l'intenzione dei fratelli Greco - già programmata - di attuare una serie di attentati e circa il riferimento specifico alla notizia, apparsa su di un quotidiano locale e contestualmente commentata, concernente l'emissione dei mandati di cattura nei confronti degli attuali imputati - e di altri - quali mandanti del delitto Dalla Chiesa.

Su quest'ultimo aspetto, si richiamano sostanzialmente gli stessi rilievi già formulati dalla difesa di Rabito (avv. to Mammana, punti am, ao, sq) e dall'avv. to Lo Presti (III° motivo, punto ff), osservandosi che le spiegazioni accettate dai giudici di Catania in ordine alle varie contraddizioni - e cioè che le stesse sarebbero riferibili a mera confusione del Ghassan - non appaiono giustificate, attesa la spontaneità delle sue dichiarazioni in tutte le occasioni.

Sul primo profilo, a carattere più generale, si sostiene che la narrazione, sopra riportata in sintesi sarebbe frutto di un'invenzione del libanese e di un inammissibile difetto di valutazione critica da parte della Corte di Catania che, riportando di peso nella propria decisione le argomentazioni

concernenti la pretesa rivelazione di Rabito al Ghassan (rif. pag. 97 sent. imp.) - e ciò al fine di confermare la responsabilità dei fratelli Greco - avrebbe posto in essere una vera e propria "sfida" alla I^a Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, posto che si era ritenuto di trarre elementi di riscontro da dati giudicati inidonei da parte del giudice di legittimità e, in quanto tali, determinanti il disposto annullamento.

III° MOTIVO : violazione artt. 148/comma 3°, 474, 475/comma 3° C.F.P. in rel. all'art. 111 Costituzione.

Si ripropongono, senza sostanziali innovazioni, i rilievi già formulati da precedenti difensori sul metodo adoperato dalla sentenza impugnata nel pervenire alla decisione (c.d. extrapolazione di elementi e loro adattamento casuale), nonché sul ruolo del fantomatico "Michele" e sul delicato tema del reperimento delle armi (rif. avv. Mammama, punto aa; avv. to Mirabile, punto ac; avv. to Lo Presti, III° e V° motivo - quanto alle extrapolazioni; rif. avv. to Mammama, punto ag; avv. to Lo Presti, punto d del IV° motivo - quanto al "ruolo di Michele"; rif. avv. to Mammama, punti al ed ar - quanto al tema del reperimento delle armi).

IV° MOTIVO : violazione artt. 148/comma 3°, 474, 475/comma 3° 524/comma 3° C.F.P. in rel. all'art. 111 Costituzione.

Si rinnovano i rilievi già prospettati nel IV° motivo dell'avv. to Lo Presti (punti an ed ao) con particolare rife



rimento al contestato colloquio tra "Pippo/Michele" ed il Ghassan-di cui alla telefonata tra il libanese ed il dr. De Luca del 26 luglio 1983 ore 20 - nonchè agli spostamenti dei vari personaggi nella stessa data ed alla "contraddittorietà del contenuto della conversazione telefonica in pari data (ore 21.48') tra Ghassan e Rabito

V° MOTIVO : violazione artt. 148/comma 3°, 474, 475 comma 3° e 524 n.1 e n.3 C.P.P. in rel.all'art.111 Costituzione.

Con una serie di argomentazioni articolate si ribadiscono le censure già ripetutamente espresse per quanto concerne la pretesa di rinvenire elementi probatori a carico degli imputati, desumendoli dalle dichiarazioni "de relato" del libanese, da quelle - contestate - di Buscetta, di Contorno e di Epaminonda, nonchè dall'esistenza di "un'imponente causale".

Si richiamano anche le dichiarazioni rese dal dr. Paolo Borzellino circa le pesanti pressioni esercitate dalla D.C. palermitana - che si sentiva perseguitata dal non tollerato rigore del dr. Chinnici - nonchè quelle dell'on. Aldo Rizzo, già citate, osservandosi al riguardo che sulla stessa base si sarebbero potute condannare - in via alternativa - tutte le persone indicate quali componenti la "presunta commissione" della "mafia".

Con particolare riferimento a quanto già esplicitato dall'avv. Lo Presti (motivo V° - punti d, e, f) in tema di addebitabilità ai fratelli Greco della strage oggetto del presente

esame, si deduce ancora che il "teorema" accettato, secondo il quale "nessun omicidio eccellente" avrebbe potuto essere eseguito senza l'approvazione della Commissione - e, quindi, dei Greco - è smentito non solo dalle contrastanti dichiarazioni rese dai personaggi citati, in epoche diverse ed innanzi a giudici diversi, ma dalla constatazione che, nella realtà, numerosi omicidi risultano essere stati compiuti senza il richiamato consenso (col. Russo, Reina, comm. Giuliano, Arranova, Mattarella, cap. Basile, Costa e quello dello stesso Giuseppe Di Cristina).

Circa il "ruolo" assunto da Salvatore Greco - indicato, sì, quale "uomo d'onore", ma interessato solo "alla politica" - si deduce l'irrilevanza dell'elemento probatorio che si vorrebbe desumere dal reperimento dell'assegno a sua firma di lire 28 milioni, emesso per dirimere la vertenza sorta tra Priolo Giorgio e Sanchez - cognato del Rabito.

MOTIVO : Sulla credibilità del Ghassan

Si ripetono - riassumendole - le censure già prospettate in precedenza su tale specifico profilo, con particolare riferimento alla parziale utilizzazione delle dichiarazioni dei funzionari di polizia, alle osservazioni contenute nella sentenza/ordinanza del maxi processo bis (rif. pagg. 699/700 e 711/712) nonché al mancato rigoroso esame di tutte le risultanze processuali, pur sollecitato dalla sentenza di annullamento (rif. pag. 98 sent. Cass.).


000670



La difesa conclude infine affermando che non vi sarebbero fatti nuovi, eccettuata la sintomatica serie di ritrattazioni.

Il procedimento è stato assegnato alle Sezioni Unite Penali a seguito di richiesta del Procuratore generale della Repubblica - formulata ai sensi dell'art. 534 comma 3° C.P.P. - attesa la speciale importanza delle questioni proposte con i ricorsi.

Handwritten signature or initials on the left margin.





MOTIVI DELLA DECISIONE

A Sul mancato rispetto dei principi di diritto affermati con la sentenza di annullamento. (Violazione dell'art. 546 C.P.P.).

a) Osserva il Collegio che preliminare ad ogni altro è l'esame dei motivi di ricorso con i quali si deduce, da un lato, che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai principi di diritto enunciati con la sentenza di annullamento in data 3/6/1986 e, dall'altro, che il vincolo derivante da tale decisione, dovrebbe intendersi esteso ai presupposti in fatto del principio affermato (e, addirittura, alle linee direttrici che si assumono espresse in motivazione dal giudice di annullamento in ordine alla personalità dei soggetti e alla maggiore o minore incidenza probatoria di determinati elementi).

Su tale profilo la giurisprudenza di legittimità non appare orientata in modo univoco, poichè accanto all'indirizzo espresso dalla grande maggioranza delle decisioni, secondo il quale al giudice di rinvio è riconosciuta la più ampia autonomia ai fini della formazione del proprio convincimento, con il conseguente solo divieto di ripetere i vizi di motivazione denunciati con la pronuncia annullata (cfr. Sez.5a 18/4/1978 n. 4546, Errante; Sez. 4a 22/10/1980 n. 10792, Malducci; Sez. 6a 6/2/1981 n. 776, Revel; Sez. 6a 17/4/1984 n. 3522, Ferri; Sez. 2a 5/7/1985 n. 6702, Pelos; Sez. 4a 26/3/1986, n. 2476, Barbagallo) esiste un orientamento minoritario, secondo cui

000672



egli è tenuto a giudicare anche sulle "tracce di fatto" indicate dalla Corte di Cassazione, poichè il suo obbligo di uniformarsi alla decisione implicherebbe l'intangibilità degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della pronuncia di annullamento (cfr. Sez. 3a 10/3/1978 n. 2616, Ravazani; Sez. Ia 6/6/1985 n. 5593 e Sez. Ia 4/4/1987 n. 4194, Fredda).

La speciale importanza delle questioni proposte ha determinato l'assegnazione del procedimento a queste Sezioni unite derivando oltre tutto dalla soluzione del contrasto l'esatta identificazione dei principi di diritto affermati nel caso concreto e, di conseguenza, il limite stesso dei vincoli posti al giudice di rinvio, con particolare riferimento ad alcune valutazioni contenute nella sentenza di annullamento costituenti - ad avviso dei ricorrenti - esse stesse proposizioni vincolanti.

b) Ritiene il Collegio che deve essere confermato l'orientamento espresso dalla maggioranza delle decisioni citate, in quanto il solo aderente alla lettera delle legge ed alle peculiari funzioni che l'ordinamento giuridico demanda alla Corte di Cassazione quale giudice esclusivo di legittimità.

Sgombrando il campo dalla diversa prospettiva in cui la questione si può presentare nell'ipotesi particolare dell'annullamento parziale - posto che, in tale caso, le implicazioni tutte di cui trattasi derivano non tanto dal principio di



diritto in sé considerato, con riferimento ai presupposti di fatto ed alle valutazioni agli stessi complementari, quanto dall'autorità del giudicato che si forma in ordine alle parti decise - ogni tentativo di interpretare estensivamente, nei sensi sopradetti, la pronuncia di annullamento, così come vorrebbero i ricorrenti, trova il suo ostacolo proprio nel tenore letterale dello stesso art. 546 C.P.P..

Questo, infatti, dispone che il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione "per ciò che concerne ogni questione di diritto" decisa, con la conseguenza che, al di là dei principi di diritto fissati, nessun limite si può considerare imposto dalla pronuncia. Nessun vincolo poteva pertanto derivare alla Corte di Catania dalle affermazioni e valutazioni contenute in particolare nelle pagg. 100/102, 106/107 e 114 della sentenza di annullamento, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dei ricorrenti.

In proposito il Collegio ritiene di dover sottolineare che la soluzione affermata trova riscontro anche nell'ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinario collegato alle questioni di costituzionalità dell'art. 546 C.P.P., con particolare riferimento al profilo, dedotto innanzi alla Corte Costituzionale, di un contrasto di tale norma con il precetto sancito dagli artt. 101 e 107 Cost. (cfr. sentenza 2 aprile 1970 n. 50).

E' stato messo in evidenza, infatti, che l'art. 546 non

000674

viola le norme costituzionali citate, anche perchè il vincolo nascente dal "dictum" della Cassazione, nell'ipotesi delle sentenze di annullamento, non comporta un accertamento di fatto o l'attribuzione di un bene o la definizione di una determinata situazione o rapporto. Si pone invece quale enunciazione di un principio di diritto, proiettata inequivocamente in direzione del successivo giudizio di merito, per effetto della quale il giudice di rinvio non si trova di fronte a fatti o a situazioni, di cui gli sia interdetto l'accertamento, ma al criterio cui deve commisurare il fatto, nel senso che la qualificazione della situazione dedotta nello specifico procedimento "deve essere letta" quale enunciazione per lui vincolante ed equiparabile ad una vera e propria "lex specialis".

c) Nel caso di specie, in cui l'annullamento della sentenza di merito è stato totale, la pronuncia è stata emessa per difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto concernente la valutazione delle dichiarazioni accusatorie prese in esame dai primi giudici di appello. Il principio di diritto che la Corte di Catania aveva l'obbligo di osservare era, innanzitutto, quello che le dichiarazioni di Ghassan - sia riferite al momento cronologico antecedente alla consumazione del reato di strage, sia successive - costituivano "dichiarazioni di un coimputato, per l'esattezza, di un confidente di polizia.... che aveva poi assunto la qualifica di imputato in conseguenza del suo arresto avvenuto il 3 agosto



Handwritten signature or initials in the left margin.



Alla stessa stregua, poi, andavano valutate le "rivelazio
 ni" fatte al medesimo Ghassan da Rabito e da Scarpisi - secon
 do l'assunto che esse rappresentavano, da un lato, "confessio
 ni di coimputati - e ciò in relazione al fatto proprio - e,
 dall'altro, "chiamate di correo" in senso stretto, per quanto
 si riferiva invece alle acque mosse nei confronti dei fratelli
 Greco, indicati quali programmatori e mandanti della strage.
 (cfr. sentenza di annullamento, pagg. 86, 105/106, 112/113).
 In tal senso, pertanto, i vincoli posti dalla sentenza di an-
 nullamento andavano e vanno esattamente individuati - a dif-
 ferenza di quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti - in
 rapporto all'enunciazione fatta nella parte finale della moti-
 vazione, nella quale si afferma l'inesistenza di qualsiasi li-
 mite metodologico per il giudice di rinvio e l'applicabilità
 - se del caso - del solo limite costituito dal principio riba-
 dito in tema di valutazione della chiamata di correo.

d) Ciò precisato, va messo in evidenza, peraltro, che la
 sentenza di annullamento ha affrontato il profilo concernente
 l'individuazione della qualità nella quale il Ghassan aveva
 reso le dichiarazioni e, conseguentemente, quello della loro
 valutazione, avuto riguardo al momento processuale nel quale
 le stesse erano state assunte.

E ciò esattamente, rappresentando tale aspetto il punto
 essenziale sottoposto al suo esame ed il puntuale oggetto,



quindi, della deliberazione di legittimità.

Devono però rilevare queste Sezioni unite che nei confronti del Ghassan è poi divenuta irrevocabile - sin dalla data del 18/6/1985 - la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con la quale era stato rigettata l'impugnazione a suo tempo proposta dal P.M. avverso la decisione di primo grado che aveva assolto il predetto da tutti i reati ascritti con la formula "per non aver commesso il fatto". La Corte di Catania si è conseguentemente trovata di fronte alla realtà di un'intervenuta assoluzione e, nello stesso tempo, alla necessità di dover risentire il Ghassan che, "medio tempore", e per effetto della sentenza/ordinanza dell'Ufficio Istruzione di Palermo in data 16/8/1986, era stato rinviato a giudizio insieme a Rabito e Scarpisi - nonché ad altri - per rispondere del delitto di cui all'art. 75 legge n. 685/1975 proprio in relazione a quei traffici di sostanze stupefacenti per i quali erano iniziate le indagini parallele sin dalla primavera del 1983.

Il giudice di rinvio ha ritenuto di risolvere le opposte tesi sostenute dalla difesa degli imputati e delle parti civili deliberando di assumere le dichiarazioni del libanese ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P. (ordinanza dibattimentale del 12/2/1987), dopo avere materialmente acquisito copia della citata sentenza/ordinanza.

E tale decisione è stata esatta, attesa la coesistenza

Scuola

delle due posizioni, di denunciante, quanto al processo in

113

esame, e di coimputato, invece, seppur solo con Rabito e Scar-
pisi; per ciò che concerne il processo "parallelo".

Deve cioè darsi atto, anche per i riflessi che ne deriva-
no in termini di attendibilità del libanese per effetto della
riconosciuta e definitiva sua assoluta estraneità ai fatti di
causa - conseguente al già richiamato consolidarsi della sen-
tenza di assoluzione emessa dalla Corte di Caltanissetta -
che la situazione di fatto che si è presentata al giudice di
rinvio era diversa da quella considerata da questa Corte con
la decisione del 3 giugno 1986, con i conseguenziali riflessi
in ordine alla formazione del libero convincimento del giudi-
ce di merito. Anche se, da un lato, il Ghassan restava un cor-
reo - seppure in un ambito del tutto diverso ed in relazione,
poi, ai soli Rabito e Scarpisi, e dall'altro, le dichiarazio-
ni attribuite a questi ultimi, in conformità al principio di
diritto più volte richiamate, dovevano essere valutate alla
stregua di "confessioni" - per ciò che si riferiva all'ammis-
sione della propria responsabilità, siccome narrato dal libane-
se, e, quali "chiamate di correo in senso proprio" per quanto
si riferiva, invece, alle accuse mosse nei confronti dei fra-
telli Greco, con possibili riflessi - su tale punto -
sia sul procedimento in esame, che su quello connesso
("maxi bis").

e) In tale quadro, ora, il principio affermato, nelle sue

completata

è sulla cosa approvata
FD

000678



114

diverse prospettazioni quanto ai singoli soggetti cui si riferiva, restava valido: in particolare, quanto alla necessità di sottoporre comunque a puntuale verifica la veridicità dell'assunto accusatorio, sotto entrambi i profili dell'attendibilità intrinseca e di quella estrinseca di tutte le dichiarazioni.

Restava in sostanza confermato che il giudice di rinvio, nel presupposto della qualità di coimputato di Ghassan e, per quanto di ragione, seppure in limiti diversi, di Rabito e di Scarpisi, detta qualità presupponendo, doveva rivalutare le dichiarazioni rese dai predetti, nonché quelle ancora da rendere, avendo presente che l'efficacia probante delle varie chiamate in correità doveva essere tratta, da un lato, dalla fermezza, costanza, specificità e coerenza logica delle dichiarazioni e, dall'altro, dalla loro integrazione con riscontri esterni e in quanto tali oggettivi.

Tale, infatti, è indiscutibilmente il contenuto della decisione di annullamento che ha affermato il principio di diritto più volte richiamato dopo avere sottolineato i vizi di motivazione rilevati nella sentenza a suo tempo emessa dalla Corte di Assise di appello di Caltanissetta, con particolare riferimento alla pluralità nonché contraddittorietà delle dichiarazioni del Ghassan e all'omessa indicazione di quelle, fra esse, che si intendevano prescelte (cfr. sentenza di annullamento pagg. 111/115).


000679

L'affermazione del principio, pertanto, non poteva certa

115

mente essere letta - come preteso dalla difesa - quasi che integrasse una modificazione del regime probatorio vigente, improntato al libero convincimento del giudice ed al superamento di qualsiasi sistema di prove legali (art. 308 C.P.P.), ma andava e va interpretata quale conferma dello stesso regime: nella linea della giurisprudenza di questa Corte, che al di là della distinzione di dubbio valore pratico tra indizio e prova, nell'affermare l'inesistenza di una scala privilegiata di valori probatori, è decisamente incentrata sul principio secondo cui alla più ampia libertà di valutazione riconosciuta dall'ordinamento al giudice di merito, corrisponde soltanto l'obbligo di una motivazione puntuale ed esauriente. E ciò, in tema di chiamata di correo, comporta la necessità di un controllo tanto più scrupoloso, quanto meno tranquillante e sicuro appaia il contenuto delle dichiarazioni accusatorie sotto il profilo della loro attendibilità, nel rispetto, appunto, sia del principio del libero convincimento del giudice, che di quell'ineludibile obbligo di motivazione, costituente il punto di riferimento rispetto al quale va esercitato il sindacato di legittimità.

Tali principi, d'altra parte, sono stati riaffermati anche recentemente da questa Corte, superando gli sporadici dissensi espressi dall'orientamento minoritario al quale si riferiscono in modo specifico i ricorrenti (Sez. Ia 12/6/1987 n.



000680



116

7370, Adamoli; Sez. Ia 10/8/1987 n. 8944, Alunni; Sez. Ia 20/8/1987 n. 9159, Ruga).

va ricordato

g) Tanto premesso/- con riferimento al sopra ribadito

principio secondo il quale la vincolatività delle enunciazioni di diritto affermate con la sentenza di annullamento può trovare un limite oggettivo nel fatto che risultano modificati gli elementi sottoposti al nuovo giudizio - che nel caso di specie, il "devolutum" era già mutato per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione con formula piena nei confronti di Ghassan in ordine a tutti i reati per i quali era stato citato a giudizio in concorso con gli attuali ricorrenti: fatto, come si è sottolineato, non apprezzato nella sentenza di annullamento - e non apprezzabile in detta fase se non in una proiezione futura - ma comunque obiettivo e rilevante, comportando esso la possibilità - prima inesistente - di valutare in modo diverso le dichiarazioni del libanese per quanto concerneva il giudizio sull'attendibilità intrinseca dello stesso (nel senso più specifico di "attendibilità soggettiva" - cfr. Sez. 2a 20/2/1987 n. 2329, Mula), potendo trarre ovviamente il giudice di merito elementi di convincimento dall'accertata e provata estraneità dello stesso dal coinvolgimento diretto nei fatti oggetto del presente processo.

Handwritten signature/initials in the left margin.

A tale qualificante profilo, si è aggiunta l'acquisizione di nuovi elementi probatori desunti dall'allegazione di

000681



numerosi atti di altri procedimenti, l'assunzione di nuove

117

deposizioni e/o dichiarazioni (di Ghassan, di Rabito, di Scarpi, di La Grassa, di Michele Greco, di Sanchez, di Priolo), il confronto tra Ghassan e la Grassa e, infine, lo svolgimento di altre indagini (quelle patrimoniali su Rabito e Scarpi).

Sulla base delle osservazioni che precedono si deve pertanto concludere che nella decisione impugnata non è individuabile alcuna violazione dell'art. 546 C.P.P., nel senso indicato dalle plurime censure mosse dalla difesa dei ricorrenti.

B): Esame delle censure mosse in ordine alle ordinanze impugnate.

Come si è precisato in premessa, la difesa dei fratelli Michele e Salvatore Greco (avv.to Lo Presti) ha impugnato, in una alla sentenza, anche cinque ordinanze dibattimentali con le quali erano state rigettate varie istanze prospettate nel corso del giudizio di rinvio.

Tutte le censure, come appresso si chiarirà, sono infondate.

a) ordinanza 26/11/1986: impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'istanza di acquisizione di alcuni atti relativi al procedimento connesso, indicato come "maxi bis", ed in particolare di 15 relazioni di servizio prodotte dalla difesa in copia fotostatica non autenticata.

000682



Al riguardo va precisato che la Corte di Catania, oltre ad addurre che il rigetto era da porsi in relazione al fatto che la richiesta si riferiva ad atti esibiti in forma irrituale, ha motivato nel senso di riservarsi comunque di riprendere in esame la questione in un momento successivo. Tanto premesso, deve sottolinearsi il difetto di un concreto interesse alla censura - come è dimostrato, del resto, dalla circostanza che la richiesta non è stata più reiterata, neppure sotto la forma di una sollecitazione a sciogliere la riserva - per l'evidente ragione che l'acquisizione di copia integrale della sentenza/ordinanza in data 16/8/1986 ("maxi bis" o "processo parallelo"), ricomprensiva di ampi e dettagliati riferimenti dei risultati delle indagini cui le predette relazioni di servizio si riferivano (cfr. Vol. 3°, pagg. 639/645), ha di fatto consentito la conoscenza e la possibile utilizzazione delle circostanze che si intendevano sottoporre all'attenzione ed alla valutazione del giudice di merito.

b) ordinanza 9/3/1987: i rilievi formulati dalla difesa si riferiscono ad una pluralità di profili che occorre innanzitutto esplicitare:

b/1: mancata acquisizione del processo verbale di arresto di La Grassa Leonardo (avvenuto a seguito di mandato di cattura del G.I. di Palermo in data 24/12/1983, eseguito in Milano il 28/12/1983) dal quale si sarebbe dovuto desumere la falsità delle dichiarazioni rese da Angelo Epaminonda al predetto

istruttore circa l'esistenza di un progetto dei fratelli

Greco di far uccidere, prima, e di far costituire, dopo, il

La Grassa (costituzione che doveva servire a smentire di per
sona le dichiarazioni accusatorie del libanese);

b/2: reiezione delle istanze volte ad ottenere l'acqui-
sizione dei processi verbali di interrogatorio di Francesco
Gasperini e, inoltre, anche la di lui assunzione diretta qua-
le teste, richieste entrambe tendenti a provare - secondo
l'assunto della difesa - che il "grande capo della mafia
era Rosario Riccobono";

b/3: reiezione della richiesta di acquisizione dei verba-
li di interrogatorio resi da Angelo Epaminonda a Milano il
27/11 ed il 3/12/1984, dai quali emergerebbe l'odio nutrito
dal predetto nei confronti di Cuscunà Salvatore (detto Turi
Buatta), circostanza, questa, che contrasterebbe con la possi-
bilità di uno scambio di confidenze tra gli stessi;

b/4: rigetto implicito della chiesta audizione dei testi
Asero Illuminato e Cuscunà Salvatore, ripetutamente solleci-
tata.

Osserva ora il Collegio che tutti i rilievi formulati
appaiono infondati, posto che il giudice di merito ha suffi-
cientemente motivato su ciascuno dei punti indicati, a volte
in modo estremamente succinto, ma, in ogni caso, chiaramente
e puntualmente.

La Corte di Catania ha osservato infatti che la quasi to

000684



talità delle richieste - ad eccezione dell'ultima - avevano per oggetto o circostanze prive di rilievo (quali quelle relative all'emissione del mandato di cattura nei confronti di La Grassa ed alla sua esecuzione) o non conferenti ai fini della decisione (quali le affermazioni di Francesco Gasperini ed il feroce contrasto esistente tra Angelo Epaminonda e Salvatore Cuscunà). Nessuna rilevanza, infine, potevano avere le altre circostanze (di cui al punto b/3) poichè non potevano confortare in alcun modo i fatti di causa, costituendo esse mere illazioni.

Handwritten signature or initials on the left margin.


Altro discorso, invece, la Corte di Catania ha fatto in relazione alla mancata audizione dei testi Asero e Cuscunà, denunciata con l'ultimo profilo di censura, in ordine alla quale ha messo esattamente in evidenza che erano stati i difensori di tutti gli imputati, all'udienza del 27/4/1987, a rinunciare alla loro escussione: ciò, addirittura, nell'opposizione chiaramente espressa del P.M. e della difesa delle parti civili.

In conclusione, può sicuramente escludersi - ed il discorso è valido anche per analoghi rilievi formulati con altri motivi di ricorso - che sia stato violato, come invece adducono i ricorrenti, il principio enunciato nella sentenza di annullamento secondo il quale l'imputato ha diritto di difendersi "provando". Ed invero, se tale principio è senz'altro da condividersi, non ne consegue peraltro - quale effetto

ineluttabile - il necessario accoglimento di qualsiasi richiesta difensiva, ancorchè priva dei caratteri della concretezza, rilevanza e pertinenza ai fini della decisione.

c) ordinanza 12-3-1987: relativa alla c.d. "pista americana". Anche qui, è stato dedotto il difetto di motivazione con particolare riferimento alla negata escussione - in America - oltrechè di Tommaso Buscetta e di Salvatore Contorno, anche di La Porta Paolo e degli agenti federali Frank Panessa e William Kean, in ordine alla quale la difesa dei ricorrenti aveva sollecitato la verifica delle dichiarazioni che lo stesso La Porta avrebbe rilasciato, confidandosi con i predetti agenti, e dalle quali si sarebbe dovuto desumere la conoscenza diretta di "qualcosa" circa l'uccisione del consigliere Chinnici: ipotesi prospettata dalle frasi "la nostra gente in Italia è seguita in ogni luogo erano sorti problemi per l'uccisione di quel giudice è stata la nostra gente in Italia ad ucciderlo " che il La Porta avrebbe pronunciato.

La valutazione relativa alla rilevanza e pertinenza delle circostanze sulle quali i predetti avrebbero dovuto essere interrogati è stata espressa dalla sentenza impugnata in senso negativo con adeguata motivazione, che ha fatto perno non solo su quanto aveva già formato oggetto di esame nelle fasi esaurite (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 253/268 e sentenza di secondo grado - Caltanissetta - pagg. 163/167) - ed i cui



000686



rilievi sono stati sintetizzati e sostanzialmente richiamati - ma anche sul contenuto di alcuni documenti prodotti dalla difesa (avv. Trantino) all'udienza del 12.3.1987, dai quali, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbero dovuto trarre argomenti a sostegno dell'esistenza della c.d. "pista americana".

La sentenza impugnata, infatti, nel riportarsi implicitamente ma inequivocamente ad alcuni dati di fatto recepiti nelle decisioni precedenti e non oggetto di contestazione (notizia originaria scaturita da un'occasionale intervista concessa ad un giornalista, nella quale non era stato fatto in alcun modo il nominativo del dr. Chinnici - rif. pag. 163 sentenza Corte Assise di appello di Caltanissetta), ha ritenuto che proprio la documentazione esibita dalla difesa con intenti integrativi, contribuiva alla definitiva svalutazione della c.d. "rivelazione". Dalla predetta documentazione, consistente nelle dichiarazioni rese l'11 maggio 1984 a New York dai citati agenti federali, alla presenza di ufficiali di polizia giudiziaria italiana, risultava infatti che il La Porta non aveva indicato alcun nominativo prima del dicembre 1983 e che in tale periodo, in occasione di un viaggio a Portorico, lo stesso aveva riferito che "la sua gente era responsabile dell'omicidio, avvenuto in Sicilia, di Badalamenti che non conosceva i nomi dei mandanti che durante il periodo di soggiorno in Sicilia - avvenuto per portare in Italia la salma di Tommaso Scaduto - aveva assunto la responsabilità del traf-



fico di droga tra la Sicilia e gli U.S.A., previo consenso della 'rganizzazione".

In tal senso, ad avviso dei giudici di Catania (cfr. pagg. 162/163), mancava ogni collegamento al delitto Chinnici, da porsi in relazione all'espressione (riportata retro a pag.123) "la nostra gente in Italia" - atteso il comprovato e stretto rapporto esistente tra i membri di "Cosa nostra" in America ed in Italia per quanto concerne il traffico delle sostanze stupefacenti: fatto, questo, notorio per essere stato accertato più volte anche in sentenze passate in giudicato (rif. processo Spatola ed altri).

Niente autorizzava, quindi - ha giustamente ritenuto il giudice di rinvio - a prendere ancora in esame l'esistenza di una "pista americana", smentita oltretutto nella sua stessa attendibilità dal contenuto delle ulteriori precisazioni acquisite direttamente attraverso l'allegazione dei documenti ora richiamati.

Identiche conclusioni sono state rettamente espresse - sebbene per ragioni diverse - per quanto si riferisce all'altra "pista alternativa", avente ad oggetto il preteso coinvolgimento dei cugini Nino ed Ignazio Salvo nel delitto di strage. Ha osservato in proposito la Corte di Catania (cfr. pagg. 161/162) come fosse rimasto accertato - anche documentalmente - che il dr. Chinnici non si era mai occupato di alcuna indagine riguardante i citati cugini Salvo e che la richiesta della Procura

[Handwritten signature]

000688



della Repubblica di Palermo di aprire un'istruttoria anche nei loro confronti - nell'ambito del processo c.d. "dei 161" - era stata formulata soltanto in data 28 luglio 1983: con la conseguenza che il magistrato ucciso non aveva avuto neppure il tempo materiale di poterla prendere in esame, posto che era pervenuta al suo Ufficio in un momento in cui il progetto della strage era già in fase di concreta esecuzione.

d) ordinanza 8.5.1987: con la quale sarebbe stata rigettata immotivatamente la richiesta - formulata dalla difesa dei ricorrenti - di interruzione della discussione finale, ai sensi dell'art. 469 C.P.P., al fine di sentire nuovamente alcuni funzionari di polizia, nonché alcuni ufficiali di polizia giudiziaria, per contrastare il contenuto delle affermazioni espresse dal Procuratore generale d'udienza che, nel corso della requisitoria, aveva messo in evidenza più volte la contraddittorietà di alcune loro dichiarazioni.

Al riguardo, la Corte di Assise di Catania ha sottolineato sia che non era intervenuto alcun fatto nuovo, sia che non si era verificata quell'assoluta ed evidente necessità di assumere nuove prove che costituisce il presupposto per poter disporre la richiesta interruzione.

Sul punto, pertanto, la motivazione adottata è non solo adeguata, ma anche perfettamente in linea con il contenuto della norma la cui applicazione era stata invocata.


e) ordinanze 26-6 e 27-6-1987: con le quali, in un primo

Handwritten signature

tempo, era stato ordinato l'accompagnamento di Ghassan in udienza, al fine di conoscere le preannunciate "nuove rivelazioni" sulla strage - di cui alla dichiarazione resa in data 24-6-1987- e, successivamente, era stato revocato, a seguito del sopraggiungere di altra nota in data 27.6 con la quale il Ghassan rappresentava alla Corte l'assoluta inutilità della convocazione.

Va sottolineato, ora, che la seconda ordinanza - l'unica concretamente assoggettata a censura - appare più che adeguatamente motivata, soprattutto alla luce dell'ampio ed esauriente esame effettuato sullo specifico punto nella sentenza (cfr. pagg.137/139), lì dove viene affrontata la problematica delle varie ritrattazioni fatte pervenire dal libanese ai giudici di Catania (in una a diverse comunicazioni concernenti le minacce di morte ricevute nell'ambiente carcerario) nel corso dell'intero giudizio di rinvio.

Al riguardo, infatti, nel negare valore alle ritrattazioni, è stato chiaramente messo in evidenza il manifesto intento del libanese di strumentalizzare la propria posizione al fine di ottenere un trattamento carcerario migliore ed in particolare l'assegnazione ad istituti più sicuri: il tutto, alla luce di un innegabile risentimento, più volte manifestato, per una situazione nella quale la sua attività di confidente l'aveva portato ad assumere la qualità di imputato ^{un} in/contesto in cui proprio le informazioni da lui rese in un lungo arco di tempo



000690

a vari funzionari di polizia con i quali era venuto a contatto, erano la conferma più evidente della piena fiducia che gli stessi avevano riposto nei di lui confronti (cfr. sentenza impugnata pagg. 136/137).

E sulla base di tali considerazioni, la Corte di merito non ha ritenuto di trarre dalle ritrattazioni alcun convincimento negativo, conformandosi oltretutto in ciò ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale che non ricollega a tali manifestazioni alcun automatico effetto pregiudizievole, poichè il giudice di merito non solo può mantenere inalterato il proprio favorevole giudizio in ordine alla chiamata di correo, ma, persino considerare proprio l'eventuale successivo mendacio come fattore determinante per elevare la ritrattazione a nuovo e ulteriore elemento di accusa (cfr. Sez. 1^a 17.3.1984 n. 2381, Croce e Sez. 2^a 4.9.1985 n.7866, Reitano).

C) Sulla pretesa violazione degli artt. 90 e 402 C.P.P.

La questione è stata prospettata dalla difesa dei ricorrenti in relazione alle specifiche imputazioni di cui ai capi 74 e 75 del c.d. "processo parallelo" ("maxi bis" - procedimento contro Abdel Afifi Azizi + 91) aventi ad oggetto nei confronti di Rabito, Scarpisi, dei fratelli Greco, di La Grassa, di Ghasan - nonché di tale "Michele" e di altre persone non identificate - la contestazione di avere detenuto illegalmente e portato armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali (in riferi-



mento al capo n. 68 ed alla loro pretesa introduzione in Italia, secondo l'accusa, da La Grassa Leonardo e dallo stesso Ghassan). Ad avviso della difesa, il proscioglimento di tutti i predetti imputati, con la formula "perchè il fatto non sussiste" - pronunciato con la citata sentenza/ordinanza e motivato sulla base della ritenuta non attendibilità delle accuse formulate dal libanese - avrebbe dovuto essere preso in esame dalla Corte di Catania, vuoi come eccezione di giudicato in senso stretto, vuoi per effetto della preclusione - derivante dall'art. 402 C.P.P. - che impedisce la riapertura dell'istruttoria nei casi come quello in esame, a meno che non sopravvengano nuovi elementi di prova.

Osserva al riguardo il Collegio che, anche a voler prescindere dalla diversità delle specifiche imputazioni prese in esame - da un lato, dal giudice istruttore di Palermo e, dall'altro, dal giudice di rinvio - e sulle quali appare superfluo qualsiasi commento, è pacifico ed è comunque documentato che gli accertamenti in ordine al reperimento delle armi, leggere e pesanti, nonché del materiale utilizzato per fabbricare il congegno fatto poi esplodere il 29 luglio 1983 - furono iniziati dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, a seguito di istruzione sommaria in data molto anteriore, e, per l'esattezza, sin dal 3 agosto 1983 e che, successivamente, anche su tali fatti, gli elementi di prova sono stati acquisiti e al tempo stesso delibati con le sentenze delle Corti di

000692



Assise di 1° e di 2° grado di Caltanissetta. Nelle more della citata sentenza/ordinanza, addirittura, si è consolidato il giudicato di assoluzione con formula piena nei confronti di Ghassan in ordine a tutti i reati al medesimo ascritti in concorso con gli attuali ricorrenti (ivi compresi, quindi, quelli cui ai capi a, d, e, f,) e ciò a far data dal 18 giugno 1985, come si è già avuto occasione di precisare.

Su questi presupposti, ora, appare evidente che era eventualmente nel processo "maxi bis" che non si potevano riesaminare fatti in ordine ai quali o era intervenuto il giudicato - se identici, in particolare con riferimento al Ghassan - ovvero erano in corso da tempo accertamenti ed erano stati acquisiti poi elementi probatori nell'ambito della diversa e più completa sede del giudizio aperto in precedenza e giunto al 2° grado. Ogni valutazione espressa su circostanze coincidenti con i fatti inerenti alla concorrente imputazione di associazione a delinquere armata di cui all'art. 416 bis C.P. (nella quale nel presente processo - a differenza che nel "maxi bis" - è stata ricompresa anche la violazione delle norme in materia di stupefacenti), doveva considerarsi interdetta al giudice istruttore di Palermo: questi, semmai, una volta che avesse esattamente delineato i fatti identici e quelli solo in parte comuni, avrebbe potuto effettuare solo delle valutazioni "incidenter tantum", attesa l'interconnessione temporale e materiale tra le vicende prese in esame

Amu

nei due procedimenti.

129

Mai, comunque, avrebbero potuto prevalere - come sostengono i ricorrenti - con efficacia vincolante, le valutazioni espresse nella sede istruttoria rispetto a quelle risultanti dalle decisioni delle Corti di merito su fatti per i quali oltretutto, da un lato quanto al Ghassan, si era formato un giudicato interno e, dall'altro, era in corso un'ulteriore deliberazione in sede addirittura di rinvio.

Dalle argomentazioni che precedono emerge invece che era il giudice di rinvio che poteva utilizzare - come ha in parte fatto attraverso l'allegazione della citata sentenza/ordinanza, disposta ai sensi dell'art. 144 bis C.P.P. - acquisizioni varie ed in genere elementi probatori anche da fatti diversi da quelli direttamente sottoposti al proprio esame, onde poterne trarre comunque elementi di valutazione.

Esattamente, quindi, la Corte di Catania, non ha tenuto in alcun conto le osservazioni e le conclusioni del giudice istruttore di Palermo in ordine alle pronuncie di proscioglimento in questione, e ciò, oltretutto, tenuto conto del fatto che il giudice istruttore aveva ignorato le diverse conclusioni cui la Corte di Assise di appello di Caltanissetta era pervenuta in precedenza (assoluzione di Ghassan con formula piena): cosicchè, anche sulla base dei nuovi elementi acquisiti, legittimamente la Corte di Catania poteva pervenire a soluzioni del tutto opposte (con riferimento, in modo specifi

000694

co, all'ammissione fatta da La Grassa in sede di confronto con il Ghassan, che a Pioltello, seppure in forma diversa, si era parlato effettivamente di armi).

Ciò senza considerare che se per un verso è espresso nella citata sentenza/ordinanza un giudizio di inattendibilità nei confronti del Ghassan limitatamente alla "questione armi", per altro verso le dichiarazioni del libanese sono state considerate tanto attendibili da comportare il rinvio a giudizio di Rabito e Scarpisi - in concorso con i fratelli Greco (con la precisazione che questi ultimi risultavano rinviati a giudizio sin dall'8/11/1983) - per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (associazione mafiosa armata), nonché, in una allo stesso La Grassa, per violazione dell'art. 75 legge n. 685/1975. E senza altresì considerare che sempre sul punto concernente la "questione armi" e sotto il profilo che pare essere stato contestato e preso in esame nel citato atto istruttorio - fornitura di armi da Cipro, cui unicamente è ricollegabile la imputazione di "introduzione in Italia" per quanto interessa marginalmente il presente giudizio - la stessa sentenza/ordinanza dà atto più di una volta dei chiarimenti al riguardo forniti dal Ghassan sin dai primi interrogatori e cioè che si trattava di aeri progetti e di affermazioni fatte per tenere "legato" il Rabito, per cui le iniziative di cui alle intercettazioni telefoniche "erano state volontariamente eluse" (cfr. sentenza/ordinanza "maxi bis", pagg. 673 e 681/682).



D) Esame dei motivi di censura concernenti l'imputazione

131

di cui all'art. 416 bis C.P., contestata, inconcorso, a Rabi-
to, Scarpisi ed ai fratelli Michele e Salvatore Greco.

Tale profilo è preliminare al successivo esame delle questioni connesse al delitto di strage - ed ai reati al medesimo collegati - costituendo nello schema stesso della difesa e dell'accusa un passaggio obbligato, anche nel concreto evolversi dell'intera vicenda, per pervenire o meno all'affermazione della responsabilità di tutti o di alcuni degli imputati in ordine al più grave episodio verificatosi il 29 luglio 1983.

Tanto premesso, va rilevato che la sentenza impugnata appare immune, su tale specifico profilo, dai vizi denunciati, con particolare riferimento alle dedotte violazioni degli artt. 546, 158 e 349 C.P.P. per quanto concerne l'asserito mancato rispetto sia del principio di diritto - relativo alla chiamata di correo - affermato con la sentenza di annullamento, sia delle norme che si riferirono al valore probatorio del processo verbale sia, infine, di quelle che disciplinano l'assunzione delle prove testimoniali, anche in relazione alla censura di difetto di motivazione e travisamento di fatto.

Sui punti predetti, il Collegio ritiene sufficiente mettere in evidenza:

1/ - che Ghassan è stato sentito ai sensi dell'art. 348

000696



bis C.P.P., e le sue dichiarazioni - come si è precisato - sono state valutate nel pieno rispetto del principio enunciato;

2/ - che la relazione c.d. "Cassara", così come emerge dal suo stesso contenuto, è un semplice "pro memoria", nel quale un funzionario di polizia ha ritenuto di fissare i punti a suo avviso più rilevanti di un'esposizione fattagli dal Ghassan in un momento non precisato e secondo uno schema di narrativa del tutto libero: la stessa, pertanto, non può essere equiparata ad un "processo verbale" che, ad ogni buon conto, può sempre essere liberamente apprezzato quanto ai fatti attestati (art. 158 C.P.P.);

3/ - che esattamente la sentenza impugnata non ha considerato "apprezzamento suggestivo" - così come invece è stato definito dalla difesa (cfr. avv.to Lo Presti, motivo V°) - l'esposizione resa dal dr. De Luca circa l'identificazione del Greco "di Ciaculli" negli attuali imputati Michele e Salvatore Greco e nel loro cugino Greco Salvatore, posto che tali dichiarazioni sono state espresse sulla base dell'esperienza professionale del predetto funzionario - ricollegata anche all'esito di altre indagini giudiziarie - e che di conseguenza, comunque valutate nella loro esattezza, non potevano essere equiparate ad opinioni personali o ad apprezzamenti (cfr. pagg. 148/149 sentenza impugnata);

4/ - che, quanto ai dedotti travisamenti, nessuna delle

F. De Luca



circostanze indicate come oggetto di tali "stravolgimenti"

(cfr. motivo ag, avv.to Mammana; motivo n. V, punti d e g, avv.to Lo Presti; motivo II°, punto aa, avv.to Mirabile) in tegra gli estremi di quell 'insanabile contrasto tra le realtà processuale acquisita e la sua diversa rappresentazione da parte dei giudici di merito che, nell'ambito della più ampia categoria dei vizi di motivazione, acquista rilevanza ai fini del sindacato di legittimità, solo in quanto si risolva in un'omesso esame di fatti decisivi.

Al riguardo, infatti, a prescindere dal rilievo secondo cui in ogni caso deve trattarsi di circostanze decisive, è necessario ribadire che non è deducibile quale travisamento la scelta che sotto l'aspetto dell'apprezzamento e della in terpretazione del fatto viene espressa dal giudice di merito in ordine a specifiche situazioni che emergono dal processo e che appaiono tra di loro in tutto o in parte di segno diverso, essendo proprio tale attività di scelta la manifestazione più tipica di quella "discrezionalità vincolata" propria del giudizio di merito, e correlativamente, su questo presupposto, appare inammissibile in sede di legittimità riproporre, sotto il profilo indicato, l'esame in fatto di circostanze che è sottratto come tale al sindacato della Corte di Cassazione, in quanto introdurrebbe surrettiziamente, nella sua concreta attuazione, un terzo giudizio di merito.

Va ribadito sul punto, pertanto, l'orientamento assoluta



mente costante (cfr. Sez. 1a 28/4/1966 n. 86, Spucches; Sez. 2a 13/1/1967 n. 1195, Wobbe; Sez. 6a 8/6/1971 n. 97, Gheis; Sez. 2a 10/10/1981 n. 8751, Rutigliano; Sez. 1a 13/10/1986 n. 10789).

~ ~ ~ ~ ~

Handwritten signature or initials on the left margin.

d/1 Per quanto concerne ora la responsabilità di Rabito e di Scarpisi in ordine al delitto di cui all'art. 416_bis C.P. - così come contestato e ritenuto, esclusa pertanto l'aggravante prevista dall'art. 1 legge n. 625/1979 - va rilevato che la sentenza impugnata si muove su tre piani tra di loro paralleli. Essi sono rappresentati in primo luogo dalla esposizione delle premesse in fatto - costituenti esse stesse parti integranti della motivazione, secondo il principio che la sentenza deve essere considerata quale complesso organico (Sez. 4a 20/3/1969 n. 2196, Giacometti; Sez. 1a 11/11/1971 n. 140, Pavanello); Sez. 2a 10/2/1982 n. 1286, Paone; Sez. 6a 6/2/1985 n. 1255, Martari; Sez. 5a 18/2/1987 n. 2193, Saffo) - con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da Ghassan in ordine al suo primo incontro con il Rabito, in occasione del viaggio da costui effettuato sulla BMW di Giuseppe Russo (detto Pepé), in una al "Gino", poi identificato in Pacifico Calogero: con il conseguente inizio dei rapporti, prima con il solo Rabito e, poi, tramite questi, con lo Scarpisi.

Relativamente a questa fase (pagg. 23/31), vengono



esposte le contraddizioni emergenti dagli stessi interrogato
 ri di Rabito e di Scarpisi e le convergenti risultanze accusa
 torie - costituenti riscontri obiettivi delle affermazioni
 di Ghassan - così come emergono dal contenuto di alcune inter
 cettazioni telefoniche effettuate su utenze diverse, segnala
 te dallo stesso libanese al dr. La Corte della Criminalpol/Ro
 ma, sin dal marzo 1983 (pagg. 33/36: in particolare, casa Ra
 bito, bar Caracas, casa Rosano).

In questa linea (pagg. 34/37), vengono esposti anche il
 successivo sviluppo dei rapporti - divenuti ben presto inten
 si - tra Rabito, Scarpisi e Ghassan; il viaggio di Rabito in
 America (via Milano), dal 20 maggio al 6 giugno, motivato
 dalla necessità di un regolamento di affari con Turano Salva
 tore inerente all'esportazione in U.S.A. di sedie prodotte
 dalla propria fabbrica; i successivi contatti mantenuti in
 prosieguo, in particolare nel periodo 15/18 luglio 1983; i
 rapporti, infine, ammessi dallo stesso Rabito, con il Rosano
 Salvatore, con sosta, almeno per la durata di un giorno, di
 tutti e tre (Rabito, Scarpisi e Ghassan) sul lago di Como
 (pagg. 36/37).

[Handwritten signature]
 .C.M.M.P.

La sentenza impugnata pone in evidenza su tali punti le
 contrastanti dichiarazioni di Scarpisi, sia con riferimento
 a quelle di Rabito - in particolare quanto alle modalità di
 conoscenza del Ghassan - che alla indeterminata ed equivoca
 natura degli "affari" che i due (Rabito e Scarpisi) avevano

affermato di voler realizzare, senza peraltro mai concluderli, in occasione dei viaggi appositamente intrapresi da Palermo a Milano.

Il tutto, dando atto dell'ammissione di contatti vari con il Rosano Salvatore e della posizione assolutamente negativa assunta inizialmente dai predetti in ordine alla conoscenza di un tale a nome Leonardo, nonché di altra persona a nome Michele - che pur comparivano in modo certo quali personaggi reali dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, oltrechè dalle affermazioni del Ghassan - e dei quali era stata ammessa alla fine l'esistenza identificandoli, peraltro, con un introvabile Francesco Nardo e con un altrettanto irreperibile Michele, di professione camiciario (pagg. 45/47). In questa parte della decisione impugnata vengono recepite e sottolineate - quale premessa (pagg. 21/22) e quale corollario (pagg. 39/40) - le dichiarazioni del libanese secondo il quale, sin dall'originario contatto tramite il "Gino", il Rabito gli aveva confidato di avere il compito di rifornire di droga i centri di Genova e di Milano, esportando la anche in America, previo occultamento nelle sedie di propria produzione (pagg. 21/22) e, ancora, che il Rabito - prima - e lo Scarpisi - dopo - gli avevano richiesto espressamente di fornire loro morfina "base", ricollegando tale sollecitazione al fatto che negli ultimi tempi si erano verificate difficoltà di approvvigionamento sul mercato palermitano.





Le ragioni di tale difficoltà venivano riferite ad una

137

pluralità di eventi (rottura dei rapporti con i "catanesi"

- sequestro di una nave a Suez con un carico di morfina "base" e di eroina - arresto, dopo lunghe indagini, del trafficante cinese Kok Bak Kim) e, secondo il racconto di Ghassan, i due avrebbero respinto - siccome non praticabile in assenza di un'espressa approvazione della mafia - la proposta da lui avanzata di aprire una raffineria di droga nel milanese e di far ivi lavorare un chimico conosciuto dai predetti, già colpito da mandato di cattura (pagg. 39/40).

d/2 Gli altri piani sui quali - come si è accennato prima - si articola la sentenza, si riferiscono al profilo dei riscontri, già in parte indicati, ma qui espressamente richiamati e presi poi in esame sotto diverse angolature, avuto riguardo, metodologicamente, a quanto esposto dal P.G. d'udienza nella c.d. "sintesi" scritta depositata in atti e, inoltre, alle diverse risultanze processuali, anche già acquisite nella fase del primo grado di giudizio, da ritenersi implicitamente richiamate per il particolare riferimento ripetutamente fatto al contenuto specifico di dichiarazioni (quali quelle dei funzionari di polizia ascoltati appunto in primo grado), nonché ai risultati di accertamenti compiuti sul traffico di droga realizzato dal Rabito con gli U.S.A. e di cui alle indagini ed alle intercettazioni recepite in modo specifico nella sentenza ordinanza del processo c.d. "parallelo"

000702

("maxi bis").

Su quanto ora esposto, va premesso innanzitutto che nessuna censura può considerarsi fondata per ciò che si riferisce al richiamo fatto in sentenza al citato atto del P.G. ("sintesi", di cui al motivo di ricorso sub ae dell'avv.to Mammana), posto che si tratta di un evidente rinvio a meri fini metodologici, concretamente attuato dalla Corte di Catania ed ineccepibile, poi, sotto il profilo di un'utilizzazione ed interpretazione delle varie risultanze processuali.

Per quanto concerne, poi, l'implicito riferimento al contenuto di atti desunti dal provvedimento emesso dall'Ufficio di istruzione di Palermo in data 16/8/1986, si deve sottolineare che, contrariamente all'assunto della difesa dei ricorrenti, una vera e propria ricezione è stata operata dai giudici di Catania per ciò che si riferisce ai punti collegati alla responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., non solo per il richiamo fatto in sentenza (pagg. 60/61) - e lo stesso deve dirsi, ad esempio, per il ripetuto riferimento a precisi particolari messi in evidenza dalla relazione c.d. Cassarà (pagg. 18/19, 77 ed 83) - ma, anche, per il rilievo innegabile della concreta utilizzazione di dichiarazioni e riscontri espressi nella decisione impugnata, arricchiti proprio dagli elementi acquisiti nella fase di rinvio.

Di ciò v'è chiara traccia nell'analisi che viene compiuta



000703



ta minuziosamente nelle pagg. da 81 a 86 circa l'esatta ricostruzione del rapporto tra Rabito/Scarpisi e Ghassan sin dal suo momento iniziale - legato all'incidente stradale avvenuto sull'A/26 - ed i collegamenti tra il Rabito, il Russo ed il Calogero Pacifico ("Gino") sui quali gli accertamenti dettagliatamente richiamati trovano la loro fonte più ricca proprio nel suddetto provvedimento istruttorio, con il coinvolgimento di personaggi di rilievo nell'ambito del traffico internazionale di droga, quale Emanuele Corito ed altri.

Da qui la constatazione ed il conseguente convincimento che trattavasi di un vasto traffico di sostanze stupefacenti esteso anche a livello internazionale (documentato anche dal contenuto delle intercettazioni eseguite tra utenze italiane ed utenze americane); che gli stupefacenti provenivano direttamente dalle raffinerie clandestine site nel palermitano e che la ricerca di morfina "base" - quanto al particolare stadio del prodotto - era da ricollegarsi alla situazione rappresentata dal Ghassan, seppur confusamente riferita, corrispondendo essa a quanto esposto dallo stesso dr. De Luca sin dal giudizio di primo grado (pagg. 86/90).

Emm-AM

E su tale punto la decisione può ritenersi adeguatamente motivata, posto che fa riferimento alla vastità delle zone interessate, alla localizzazione della zona di provenienza - Palermo, ove risiedevano tanto il Rabito che lo Scarpisi che ivi, sistematicamente, ritornavano - alla materia tratta

000704



ta (eroina pura o morfina "base"), elementi tutti dai quali è stata ricavata la ragionevole presunzione, sulla base delle particolari esperienze giudiziarie in materia (cfr. processo Spatola, già definito, la cui sentenza è stata allegata sin dal 1° grado) che trattavasi della vasta e potente organizzazione mafiosa che, all'epoca dei fatti, quale "mafia vincente", aveva assunto il controllo del traffico degli stupefacenti e che in tale struttura Rabito e Scarpisi erano stabilmente inseriti. Riscontro di ciò, d'altra parte, è stato ravvisato nella stessa iniziale attivazione dell'autorità di polizia che sin dall'aprile 1983 aveva disposto, sulla base proprio delle indicazioni fornite dal Ghassan, il controllo delle utenze telefoniche di casa Rabito e del bar Caracas (pagg. 87/88), dalle quali è pacifico che presero le mosse le indagini che portarono all'apertura del processo c.d. "parallelo" (maxi bis).

Quanto, poi, all'aggravante dell'essere l'associazione armata, deve considerarsi sufficiente il richiamo fatto dal giudice di rinvio alle reiterate dichiarazioni di Ghassan secondo il quale, a Palermo, tra il 9 ed il 12 luglio, e, comunque, prima della rivelazione del progetto di attentato cui esclusivamente si riferisce la programmazione del delitto di strage, Rabito e Scarpisi avevano incominciato a parlare genericamente in tal senso (cfr. interrogatorio reso innanzi alla Corte di Catania) e, inoltre al fatto che, di armi

000705

("pezzi corti") in una alla droga, si è parlato sicuramente

141

sia tra il Ghassan ed il Grassa - per quanto quest'ultimo

attribuisca al libanese la proposta di vendergliene - sia,

ancora, nel corso di alcune intercettazioni telefoniche

(pagg. 106/107, 114/115 e 141).

d/3 Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni di Ghassan, quindi, si può affermare che la Corte di Catania ha ritenuto di trarre un primo obiettivo riscontro dagli stessi risultati delle indagini svolte nell'istruttoria del processo "parallelo", essendo stato messo in evidenza che le pretese contrastanti affermazioni che la difesa dei ricorrenti ritiene di poter desumere dal contenuto della sentenza/ordinanza relativa - con particolare riferimento alle deposizioni di alcuni funzionari di polizia in tale sede e nell'attuale procedimento - sono chiaramente superate da alcuni rilevi obiettivi puntualmente sottolineati dalla sentenza impugnata (pagg. 133/135): e, tra questi, il ricorso che i predetti funzionari ed ufficiali di polizia giudiziaria hanno fatto per anni all'opera del libanese, anche per compti di estrema delicatezza; l'essere il Ghassan in possesso del numero telefonico diretto e riservato dell'Interpol di Roma ancora alla data del 13 luglio 1983; l'aver trattato sempre e solo a livelli altissimi, dal capo della Criminalpol per la Sicilia occidentale - dr. De Luca - al capo della Criminalpol di Roma - dr. Sabatino.

000706



Sicchè, giustamente è stato ritenuto quale dato certo che il personaggio fosse autorevolmente introdotto, frequentemente contattato ed anche conteso tra le varie forze di polizia, come emerge chiaramente dall'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta innanzi alla Corte di Assise di primo grado di Caltanissetta.

Le perplessità che sono evidenziate, obiettivamente, in alcune affermazioni fatte da predetti funzionari ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono state collegate dalla sentenza impugnata (come già nei motivi di appello del P.M.) all'esigenza avvertita da parte di alcuni di essi di spiegare a "posteriori" le ragioni per cui non erano efficacemente intervenuti pur in presenza di notizie che, per l'allarme suscitato ne avevano inizialmente motivato l'immediato intervento, come documentato, tra l'altro, dalla serie di telefonate intervenute il 13 luglio tra Palermo e Roma e tra Roma e Palermo, con il successivo incontro Ghassan De Luca la sera stessa al Belvedere di Taormina.

d/4 L'ulteriore valutazione compiuta dalla sentenza impugnata riguarda l'identificazione dell'organizzazione in parola con quella di Michele e Salvatore Greco ed il loro specifico coinvolgimento nel delitto previsto dall'art. 416 bis C.P., ascritto in concorso con il Rabito e lo Scarpisi.

Detto profilo appare il più delicato, perchè l'analisi operata dai giudici di Catania segue un'unica complessa arti

Handwritten signature

multo approvato
F.lli



colazione che investe - quanto ai fratelli Michele e Salvatore Greco - il loro coinvolgimento, a titolo di concorso, sia nel delitto di associazione a delinquere, che in quello di strage (e nei reati allo stesso connessi).

Peraltro, va subito sottolineato che i riscontri esterni alle dichiarazioni di Ghassan - secondo il quale l'effettiva rivelazione dell'appartenenza di Rabito e di Scarpisi all'organizzazione facente capo ai "Greco di Ciaculli" gli sarebbe venuta per la prima volta dal Rabito, la mattina del 12 luglio, nel corso del viaggio sull'auto dello stesso da Palermo a Taormina - vengono indicati in sentenza facendo esplicito riferimento sia alle indagini avviate nella primavera del 1983 su Rabito e Scarpisi in ordine al traffico di sostanze stupefacenti avente il suo centro nevralgico in Palermo (pag. 86), ^{ad} sia/ulteriori specifici elementi che, seppure in modo non organico, sono individuati con certezza.

Tra questi, la Corte di Catania mette in particolare evidenza, innanzitutto, le concordanti dichiarazioni del dr. De Luca circa il ruolo di supremazia raggiunto dai fratelli Greco nell'ambito delle cosche mafiose che si contendevano il controllo del traffico degli stupefacenti, con la collegata catena di spietati delitti - anche all'interno delle cosche - e la riferibilità ai predetti, sotto tale profilo, ed all'organizzazione nella quale erano inseriti, di tutte le attività ed iniziative di maggior rilievo in detto ambito: con



particolare riferimento alla gestione delle raffinerie ed al controllo dei traffici interni ed internazionali facenti capo, quale base di partenza, alla zona del palermitano (pagg. 87/88 e 148/150 sentenza impugnata).

Fatte tali premesse, la Corte di merito si ricollega poi all'esito delle indagini patrimoniali svolte sul conto di Rabito e di Scarpisi - acquisite nel corso del giudizio di rinvio - dei quali viene sottolineata la scarsa capacità patrimoniale (pag. 90), nettamente in contrasto con l'accertato tenore di vita. Un particolare rilievo, quindi, viene dato al coinvolgimento dei predetti in altre indagini relative ad attività mafiose. Per l'esattezza: Rabito, in un traffico di droga scoperto nel 1970, fatto per il quale era stato denunciato insieme a Tommaso Buscetta, ai fratelli Cavallaro ed a Spadaro Tommaso; Scarpisi, dal canto suo, imputato di favoreggiamento personale nei confronti di Conti Francesco Paolo e legato ai Vernengo delle raffinerie (rif. pagg. 142/143 sentenza impugnata, nonché pagg. 21/23 e 281/282 sentenza di primo grado, per quanto concerne le specifiche dichiarazioni rese dal dr. De Luca e dal dr. Cassarà, che la sentenza impugnata indirettamente richiama).

d/5 A tali elementi, poi, la Corte di Catania aggiunge quelli che ha ritenuto di trarre dagli interrogatori assunti direttamente in America di Tommaso Buscetta e di Salvatore



Contorno, nonché, di quelli analoghi raccolti dalla 2a Sezione della Corte di Assise di Palermo - sempre in U.S.A., il 21 marzo 1987 - ed acquisiti ritualmente agli atti con ordinanza del 7 aprile 1987.

I predetti, nel confermare il contenuto delle dichiarazioni già rese in precedenza (cfr. retro pagg. 14 e 23) hanno ribadito - per quanto si riferisce a questo particolare aspetto del procedimento - il racconto relativo alle lunghe e tormentose vicende della "guerra di mafia", con puntuali riferimenti al progressivo inserimento di Michele e Salvatore Greco, da loro conosciuti da moltissimi anni, in una posizione di preminenza, dal 1980 in poi, nell'ambito delle "famiglie mafiose".

Handwritten signature
- cum h. -

Quanto a Contorno, la sentenza ha poi sottolineato la sua ammissione di essere stato nella materiale disponibilità delle chiavi del fondo "Favarella" - di proprietà dei fratelli Greco - e di avere personalmente visto ivi un corpo di fabbrica che veniva usato quale raffineria di droga: in particolare, di aver avuto occasione di notare i macchinari a ciò destinati - estremamente semplici - che erano stati successivamente spostati, per misura prudenziale, nella casa di Salvatore Prestifilippo, posta di fronte all'abitazione dei Greco (cfr. sentenza impugnata, pagg. 65/68 e 148/154).

Negli interrogatori in questione era stato anche precisato che la quasi totalità delle riunioni dell'organizzazione



avvenivano proprio nel predetto fondo (con la partecipazione dello stesso Tommaso Buscetta) e, inoltre, che non solo Michele, ma anche il fratello Salvatore era "uomo di onore", inserito quale "consigliere" nella "famiglia" intorno agli anni "80".

Sulla base degli elementi citati, la Corte di merito ha riconosciuto piena attendibilità alle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno per ciò che concerne il ruolo assunto dai fratelli Greco, con particolare riferimento alla posizione di preminenza dagli stessi assunta nell'ambito dell'organizzazione mafiosa cui faceva capo il controllo del traffico degli stupefacenti nel palermitano, avuto riguardo alla conoscenza profonda di detto ambiente che entrambi i personaggi interrogati avevano, siccome inseriti per anni nell'ambito di tale struttura.

E tale valutazione - ricollegata alle deposizioni a suo tempo rese dai funzionari di polizia De Luca e Cassarà, sostanzialmente conformi - nonchè al risultato delle indagini già definite in sede giudiziaria, quali il processo Spatola, già citato - è stata integrata, per ciò che concerne la persona di Salvatore Greco, dall'accertato rilascio da parte dello stesso di un assegno datato 15/6/1979 - dell'importo di lire 28 milioni a favore di Priolo Giorgio: assegno risultato poi girato con firma del Priolo - che ha contestato l'autenticità della propria sottoscrizione - allo stesso emit

000711



lente e cioè a Salvatore Greco.

Pur nella riduttività dell'episodio, la Corte di merito ha ritenuto di trarre anche da tale fatto una conferma diretta del coinvolgimento di Salvatore Greco in quell'attività di "consigliere" che era "uomo di onore" sin dal 1950 (cfr. deposizione di Buscetta), ma che si occupava di "politica"..... "facendo assumere presso gli Uffici municipali persone di "Cosa nostra" ed anche estranei, intervenendo direttamente per dirimere i contrasti tra le persone che a lui si rivolgevano, anche anticipando denaro per definire o evitare liti giudiziarie", come appunto si era verificato nel caso dell'autorevole intervento spiegato in ordine alle contestazioni legali sorte tra Priolo Giorgio e Sanchez Rosario che era il cognato proprio di Rabito Vincenzo (cfr. sentenza, pagg.53/64 e 154).

Handwritten signature or initials, possibly 'C. Buscetta'.

E per tale via i giudici di merito hanno ritenuto che fosse confermato l'assunto di Ghassan secondo cui non solo il Rabito aveva effettivamente confidato al libanese di agire, in una allo Scarpisi, in nome e per conto dei fratelli Greco (quanto meno, osserva il Collegio, per ciò che si riferisce all'attività facente capo al traffico degli stupefacenti), ma anche che tale "confidenza" rispondesse a verità.

d/6 Le censure della difesa, come si è precisato in premessa, si sono incentrate essenzialmente sui seguenti rilievi:



- a) che si sarebbe accettato aprioristicamente il c.d. "teorema di Buscetta" in ordine allo schema operativo proprio delle organizzazioni mafiose;
- b) che le stesse dichiarazioni di Buscetta, quanto al ruolo attribuito a Salvatore Greco, sarebbero state travisate;
- c) che non si sarebbe rispettato il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento relativo alla chiamata di correo, da ritenersi valido per tutte le dichiarazioni dei coimputati, quindi, anche per quelle di Buscetta e Contorno, da qualificarsi come tali in relazione a processi connessi;
- d) che, infine, anche dalle contrastanti affermazioni di alcuni funzionari di polizia (cfr. V° motivo avv.to Lo Presti), non emergerebbe alcuna certezza circa il fatto che i fratelli Greco fossero univocamente indicati e conosciuti come i "Greco di Ciaculli" e non di "Croce-Verde Giardini" (cfr. II° motivo avv.to Mirabile, punti ad, ai, ao - nonchè motivo V°, avv.to Trantino).

d/7 Esaminando ora tali punti, osserva il Collegio che la Corte di Catania, nei limiti in cui ha affrontato il primo problema (punto a) non ha espresso alcuna accettazione incondizionata della pluralità di elementi accusatori contenuti nelle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, ma si è limitata a valutarle nei profili che specificamente concernevano l'oggetto del presente giudizio, ritenendole coerenti e con-




formi all'esito di accertamenti esterni (risultati di processi già definiti ed indagini di polizia): con particolare riferimento alle affermazioni circa il ruolo via via sempre più importante - e da ultimo di preminenza - assunto dai due imputati predetti nell'ambito delle "cosche mafiose" palermitane, riferite in modo determinante alla gestione ed al controllo del traffico di droga.

In tal senso, ha recepito e valutato anche le affermazioni concernenti la persona di Salvatore Greco (punto b) - condannato in America il 2/3/1987 per traffico di stupefacenti in una a Gaetano Badalamenti e ad altri nel procedimento c.d. della "pizza connection" (cfr. documentazione esibita alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 2a, il 19/3/1987, acquisita agli atti con ordinanza dibattimentale del 7/4/1987 - (retro, pag. 23) e ne ha ritenuto di identificare e riscontrare le attività come "tipicamente mafiose" anche attraverso il sintomatico autoritativo intervento di cui alla controversia giudiziaria sorta tra Priolo Giorgio e Sanchez Rosario ed il collegamento, attraverso quest'ultimo, con il coimputato Rabito (cfr. in particolare, sentenza impugnata pagg. 63/64 e 154).

Salvatore Greco

Trattasi, pertanto, di precisi riferimenti, con valutazione per nulla travisata e non riconducibile, comunque - quale apprezzamento di merito - alla sfera di quel vizio della motivazione che, nei limiti sottolineati in precedenza, può integrare il c.d. "travisamento di fatto".

000714



Per quanto concerne poi l'asserito mancato rispetto del principio di diritto relativo alla chiamata di correo, che - secondo le deduzioni della difesa dei ricorrenti - deve intendersi affermato per tutte le dichiarazioni comunque riferibili ai coimputati, ritiene il Collegio che la censura si muova sulla base di un'errata identificazione dei termini del problema, avuto riguardo alla specifica situazione presa in esame dalla Corte di Catania.

Il giudice di rinvio, infatti, ha provveduto ad interrogare direttamente i predetti Buscetta e Contorno al fine specifico di acquisire elementi di riscontro alle affermazioni già rese da funzionari di polizia e concernenti le vicende interne delle associazioni mafiose negli ultimi anni, con particolare riferimento alle località nelle quali si tenevano le riunioni, alle attività connesse al traffico di stupefanti ed al ruolo svolto dai personaggi più influenti (cfr. retro, pagg. 148/149).

Ma, proprio queste precisazioni mettono in evidenza l'infondatezza della censura, posto che Buscetta e Contorno non risultano coimputati nel presente procedimento, nè in quello allo stesso connesso, indicato come "parallelo". E' certo inoltre che i predetti, in nessun punto e momento dei rispettivi interrogatori, hanno formulato accuse nei confronti di Michele e di Salvatore Greco, in relazione ai fatti specifici sottoposti all'esame di questo Collegio, essendosi limi



tati a riferire circostanze sì di rilievo - come precisato -
ma aventi esclusivo carattere espositivo di una situazione
che Buscetta e Contorno hanno descritto per averla vissuta
dall'interno.

Questo, essendo il contenuto delle dichiarazioni, appare
evidente - da un lato - che esse potevano essere utiliz-
zate dai giudici di merito quali riscontri delle deposizioni
dei funzionari di polizia, già richiamate, nonché della stessa
attendibilità intrinseca di Ghassan e - dall'altro - che alle
medesime non deve essere riconosciuta sotto alcun profilo la
qualità di "chiamata in correità", in senso tecnico.

Detto carattere, invero, non è attribuibile indiscrimina-
tamente a qualsiasi dichiarazione proveniente da chi deve es-
sere comunque indicato come coimputato, ma solo a quelle che,
per il loro intrinseco contenuto, abbiano inequivoco signifi-
cato accusatorio.

La data alla quale si è arrestata l'esposizione dei fatti
da parte di Buscetta e Contorno - 1980/1981 - e la precisazio-
ne, chiaramente espressa, di nulla conoscere in ordine ai traf-
fici di Rabito e Scarpisi, nonché alla programmazione ed alla
esecuzione della strage, levano ogni pregio alla censura in
esame tenuto conto del rilievo, comunque assorbente, che il
risultato dei predetti liberi interrogatori - contrariamente
all'assunto della difesa - è stato sottoposto a vaglio critico
e quindi a riscontro sulla base dei risultati di altre indagi

ni, di polizia giudiziaria, emergenti dalle deposizioni dei funzionari su tali punti espressamente escussi (cfr. in particolare, sentenza impugnata pagg.87/88, 100/101 e 148/150).

d/8 Al riguardo occorre ancora precisare che la difesa dei ricorrenti ha lamentato il difetto di motivazione per quanto si riferisce alla scelta che i giudici di rinvio avrebbero fatto in ordine a presunte discordanze tra le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta e da Salvatore Contorno in altre sedi e quelle direttamente da loro assunte (sempre punto c).

Premesso ora che sulle specifiche circostanze formanti oggetto degli interrogatori raccolti a New York il 22.3.1987 dalla Corte di Catania non risulta che siano state esplicitamente indicate contrastanti versioni - sicchè le affermazioni della difesa appaiono del tutto generiche - va dato atto in ogni caso che la sentenza impugnata si è fatta carico di esprimere in modo chiaro "l'iter" argomentativo seguito per arrivare alla decisione adottata sul punto, adempiendo in tal modo all'obbligo di motivazione.

Di ciò v'è traccia sicura nelle argomentazioni sviluppate alle pagg. 66/68 e 150/154 nelle quali il contenuto delle singole precisazioni fornite da Buscetta e Contorno viene considerato attendibile - anche nei punti oggetto di contestazione da parte di Michele Greco, per ciò che concerne la presenza dei predetti all'interno del fondo Favarella e, quindi, la denunciata possibilità di conoscere gli avvenimenti che ivi erano acca-



duti - proprio sotto il profilo della loro spontaneità e coerenza: sulla base del principio del libero convincimento che costituisce il cardine del nostro ordinamento giuridico.

Le osservazioni che precedono non esauriscono peraltro l'esame della censura (punto c), in quanto la difesa ha mosso ulteriori specifiche critiche che, seppur inserite nel più ampio contesto del motivo, hanno una loro autonomia ed esigono di conseguenza una distinta valutazione.

I rilievi in parola concernono, da un lato, il valore intrinseco che i citati elementi probatori dovrebbero avere - solamente a carattere indiziario, secondo i ricorrenti - e, dall'altro, una sorta di presunzione di inattendibilità che dovrebbe essere riconosciuta alle dichiarazioni dei predetti Buscetta e Contorno, rientrando gli stessi nella categoria dei c.d. "pentiti."

Quanto al primo profilo, va precisato innanzitutto che nel nostro sistema giuridico non esistono prove privilegiate, e pertanto, anche accogliendo la distinzione tra prove in senso stretto e prove c.d. indiziarie, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento, nel senso che non esiste, per legge, una scala predeterminata di valori probatori. Sicchè, fermo l'obbligo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento, il giudice è libero di attribuire o negare ai singoli elementi sottoposti alla sua valutazione quell'efficacia che nel caso concreto

000718



to possono assumere: indipendentemente, quindi, dalla loro appartenenza all'una o all'altra categoria.

In tale visione, va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la valutazione critica delle singole prove, nonché il giudizio sulla loro attendibilità ed efficacia, fanno parte di quella specifica ed esclusiva sfera di deliberazione che l'ordinamento riserva al giudice di merito, quale giudice del fatto.

I profili concernenti l'identificazione e ricostruzione dei fatti - cioè, gli accertamenti, sfuggono pertanto a qualsiasi censura in sede di legittimità, non essendo inquadrabili in schemi prefissati (Sez. 1a - 9.2.1979 n.1517, Sgro; Sez. 1a - 7.1.1980 n.63, Martinet; Sez. 4a - 8.4.1981 n.3044, Lanzelotti; Sez. 1a - 12.11.1982 n.10696, Manzo; Sez. 4a - 28.4.1984 n.3816, Mecaldi; Sez. 2a - 8.5.1984 n.4157, D'Urso; Sez. 2a - 12.7.1984 n. 6430, Bianco; Sez. 1a - 12.2.1985 n.1515, Held; Sez. 3a - 11.1.1986 n.48, Martoriello; Sez. 1a - 30.10.1986 n.12166, Coppola; Sez. 1a - 30.1.1987 n.1095, Leyen).

Quanto al secondo profilo - riferito, come si è detto, all'attribuzione di un preconcetto giudizio negativo che, in via generale dovrebbe accompagnare le dichiarazioni a qualsiasi titolo provenienti dai c.d. "pentiti" - osserva il Collegio che tale affermazione della difesa dei ricorrenti, sottolineata in chiave critica rispetto alla valutazione di contenuto opposto fatta nella decisione impugnata, non può essere accet-



tata.

Ed invero, contrariamente a quanto pare potersi desumere da alcune decisioni - cui si fa riferimento implicito - (Sez. 1a - 7.7.1984 n.1869, Romeo; Sez. 4a - 3.8.1985 n. 1539, Stilo; Sez. 1a - 7.7.1986 n.7087, Ganzerla) si deve mettere chiaramente in evidenza che non esiste nel sistema giuridico alcun principio che autorizzi la formulazione di una presunzione di inattendibilità e, quindi, di sospetto, nei confronti di determinate categorie di soggetti, in quanto tali.

Vi sono soltanto specifiche situazioni oggettive e soggettive, rispetto alle quali, con riferimento ad una determinata persona e ad una corrispondente situazione di fatto può apparire indispensabile effettuare riscontri di maggiore rigore.

Ma, ciò precisato, va escluso che l'attendibilità di un soggetto e, correlativamente, la valutazione che al riguardo il giudice deve formulare, possano essere influenzate dall'appartenenza della persona ad una categoria o ad un'altra ("pentito" - "confidente" etc.).

E, quanto ora detto, priva di ogni pregio le critiche mosse dalla difesa alla sentenza impugnata per ciò che si riferisce al valore probatorio riconosciuto alle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta e da Salvatore Contorno, indicati quali "pentiti" nei motivi di ricorso per l'atteggiamento che gli stessi avrebbero assunto in altri procedimenti.

d/9 L'ultimo rilievo (punto d), si riferisce alle contra

Scritto da

000720



stanti versioni che alcuni funzionari di polizia avrebbero reso circa l'appartenenza dei ricorrenti fratelli Greco alla zona di "Ciaculli" (cfr. V° motivo, avv.to Lo Presti, con il quale si deduce al riguardo anche la violazione dell'art.515 C.P.P., per mancato esame del corrispondente motivo di appello).

Devesi peraltro sottolineare che la censura si appalesa chiaramente infondata, posto che le apparenti difformità si riferiscono non alle persone - indicate con esattezza in Michele e Salvatore Greco - ma alle zone, rispettivamente di "Ciaculli" o di "Croce-Verde Giardini" quali luoghi di residenza.

Le stesse, comunque, non solo sono state individuate con assoluta precisione, ma sono poi risultate così vicine tra di loro da considerarsi in concreto "unite" (cfr. dep. D'Antona, Cassarà e rapporto del 31.1.1983, richiamato dalla stessa difesa).

E tali risultanze sono state colte con chiarezza dalla Corte di Catania che ne ha tratto le evidenti conseguenze.

Ogni altro rilievo, comunque riferito all'imputazione in esame, resta assorbito dalle argomentazioni che precedono.

E) Sull'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato di strage ed a quelli allo stesso connessi.

Si è posto in evidenza nella parte che precede che la decisione impugnata, da un lato, si muove su tre piani paralleli

Scrittura manoscritta illeggibile



- esposizione dettagliata delle premesse in fatto; esame specifico dei vari riscontri, con riferimenti a risultanze processuali acquisite in primo grado ovvero anche in altri giudizi; identificazione dell'organizzazione nella quale gli attuali ricorrenti erano inseriti - e, dall'altro, poi, accomuna in un'unica complessa articolazione l'analisi concernente l'affermazione della responsabilità degli imputati, in concorso tra loro, sia per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., che per quello di strage.

Tale metodo, in sè, non può costituire oggetto di autonoma censura, esprimendo solo uno dei tanti schemi attraverso i quali è possibile ottemperare all'obbligo di motivazione: lo diventa, peraltro, ove, come nel caso di specie - e questo lamenta sostanzialmente la difesa - non è poi dato controllare quali specifici elementi siano stati utilizzati per la decisione concernente la strage.

Ciò, a maggior ragione, se si considera che le motivazioni sin qui prese in esame, pur costituendo un dato di indubbio valore accusatorio per quanto concerne il possibile coinvolgimento di tutti i ricorrenti nelle successive tragiche vicende, correlativamente, una base per valutare l'attendibilità delle ulteriori dichiarazioni di Ghassan - come afferma la sentenza impugnata - non sono sufficienti, di per sè stesse, a costituire elemento di prova dei successivi avvenimenti.



Al riguardo è sufficiente precisare - senza in alcun modo svalutare l'importanza del richiamato collegamento, esattamente definito da difesa ed accusa come un passaggio obbligato - che l'affermazione della responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P. è stata fatta sulla base di una serie di riscontri che, partendo dalle dichiarazioni di Ghasan e dall'esposizione dei rapporti instaurati con Rabito e Scarpisi sin dalla primavera del 1983, hanno investito i legami dei predetti con elementi mafiosi operanti in Italia ed in America nel campo del traffico di sostanze stupefacenti ed hanno quindi consentito di pervenire ad identificare nella organizzazione dei fratelli Greco la struttura criminosa in cui erano inseriti i predetti Rabito e Scarpisi: ciò, anche attraverso l'acquisizione di elementi tratti da altre indagini, nonché delle più volte richiamate dichiarazioni di Buscetta e di Contorno.

Si tratta, pertanto, di un vasto ed organico quadro probatorio preso in esame dalla sentenza impugnata con specifiche valutazioni che hanno abbracciato circostanze concernenti una pluralità di soggetti, in luoghi differenti e, oltretutto, sviluppati in un lungo arco di tempo.

Diversa, invece, è la situazione riferita alla programmazione ed esecuzione del delitto di strage.

Qui, il nucleo essenziale dell'intera vicenda è fondamentale e concentrato nel brevissimo periodo che va dalla mattina

Scarpisi

000723



del 12 luglio 1983 al 29 dello stesso mese - anche se qualche
 ulteriore episodio si può rinvenire pure in epoca successiva
 (1/3 agosto) - con identificazione certa dei momenti di maggior
 rilievo, poi, in quelli che sono ricompresi tra le date del 12
 /13 luglio, 15/20 luglio, 26/27 luglio.

A queste, infatti, si riferiscono le particolari dichia-
 razioni rese da Ghassan al dr. De Luca circa le confidenze ri-
 cevute in ordine al programma di attentati - in parte comunica-
 te di persona ed in parte, invece, telefonicamente; ai contat-
 ti tenuti in Milano e zone propinque tra il 15 ed il 20 luglio
 per il reperimento di armi "corte"; alla presentazione di Leo-
 nardo La Grassa - Rabito e Scarpisi ed al successivo inserimen-
 to, tra gli ultimi due ed il Ghassan, del sedicente "Michele";
 alla modificazione, infine, dell'originario schema esecutivo
 dello specifico attentato - poi attuato con il sistema "palesti-
 nese dell'autobomba" - così come sarebbe stato esposto dal
 "Michele", sostituitosi al Rabito, il 26 luglio e confermato
 il giorno successivo anche dal Rabito, sempre come narrato dal
 libanese.

La ricostruzione di tale fase fatta ora dalla Corte di
 Catania è chiaramente lacunosa - rispetto all'esame sviluppa-
 to invece sulle precedenti vicende - ed è sicuramente anche
 contraddittoria, per lo meno in relazione ad alcuni elementi
 che il giudice di rinvio ha valutato in modo specifico.

Quest'ultimo, invero, è pervenuto ad affermare la respon-

Handwritten signature

sabilità di tutti gli imputati in ordine al delitto di strage,

affrontando essenzialmente i seguenti profili:

e/d quanto a Rabito e Scarpisi: richiesta delle armi e sua precisa collocazione temporale nel periodo tra il 9 ed il 12 luglio, durante la sosta di Ghassan a Palermo, come sarebbe stato precisato dal medesimo nel corso dell'interrogatorio reso avanti alla Corte di Catania (cfr. pag. 141 sentenza impugnata);

- immediatezza della comunicazione circa le ricevute rivelazioni sul programma di attentati, fatta da Ghassan prima alla Criminalpol di Roma e, poi, al dr. De Luca nella giornata del 13 luglio;

- fermezza e costanza delle accuse, nonostante la presenza di contrastanti dichiarazioni, spiegate dal giudice di merito con una pluralità di ipotesi, ivi compresa la loro sovrabbondanza (cfr. pagg. 76/77 e 140/141 sentenza impugnata);

e/2 quanto a Michele e Salvatore Greco: accertato loro collegamento con Rabito e Scarpisi per ciò che si riferisce al traffico della droga ed al controllo delle raffinerie, nonché esistenza di un'imponente causale, indicata quale movente a carattere determinante dell'attuata strage (cfr. pagg. 143/147 e 154/158 sentenza impugnata).

A completamento, poi, la Corte di merito ha ritenuto di potersidecisamente richiamare ad altri elementi acquisiti nelle precedenti fasi, ovvero nello stesso giudizio di rinvio

- non esplicitati, peraltro, se non con un generico riferimento e non individuabili quindi con certezza - mentre ha sottolineato il carattere di riscontro obiettivo alle dichiarazioni di Ghassan costituito sia dal risultato del confronto tra il predetto e Leonardo La Grassa - avente ad oggetto, comunque, una trattativa di armi - sia dalla deposizione resa da Angelo Epaminonda il 26.4.1985 innanzi alla Corte di Assise di appello di Caltanissetta, nella quale il teste citato ha esposto il contenuto delle confidenze ricevute in ordine ad un complotto che i fratelli Greco avevano ordito nei confronti del La Grassa, sospettato di essere il delatore nella vicenda della strage, siccome ancora non arrestato al momento delle confidenze in parola (cfr. retro pagg. 120/122).

Ma, osserva il Collegio, è proprio sui punti ora indicati che le censure prospettate dalla difesa appaiono fondate, sotto lo specifico profilo del difetto e della contraddittorietà della motivazione.

In particolare - escluse le valutazioni circa i risultati del confronto La Grassa/Ghassan, nonché della testimonianza di Angelo Epaminonda che, in quanto sorrette da adeguata e logica analisi, appaiono incensurabili - il sindacato di questa Corte di legittimità si deve soffermare su tre distinti passi della decisione impugnata che concernono: 1°) le conclusioni tratte in ordine alle dichiarazioni rese da Ghassan al giudice raffrontate con quelle precedenti; di rinvio/2°) le argomentazioni relative alla ritenuta sus-

inteprosione approvata
Ch

000726

sistenza della concorrente responsabilità di Rabito e di Scar-
pisi, anche dopo l'inserimento del sedicente "Michele"; 3°) la
quasi automatica ricezione di elementi presi in esame in altri
giudizi o nei gradi precedenti e di cui v'è riferimento nelle
pagine da 140 a 160 della sentenza dei giudici di Catania.

1) Sul primo punto, va sottolineato anzitutto che la deci-
sione impugnata afferma apoditticamente - e contrariamente a
quanto è obiettivamente riscontrabile sulla base delle censure
proposte - che l'interrogatorio del libanese in data 2 marzo
1987 avrebbe chiarito alcune fondamentali discordanze obiet-
tivamente esistenti tra le varie versioni dallo stesso rese,
con particolare riferimento all'individuazione del preciso mo-
mento in cui gli era stata fatta la "prima confidenza" in ordi-
ne al programma di attentati, e inoltre (salvo il punto, sul qua-
le la motivazione della sentenza appare corretta e congrua,
relativo alla generica indicazione dei destinatari: De Francesco
e quanti altrificcavano il naso nelle cose della mafia)
in ordine alle persone che, separatamente o congiuntamente ed
anche in tempi diversi, avevano fatto la "rivelazione".

Al riguardo, appaiono esatti i rilievi dei ricorrenti secon-
do cui, a fronte delle discordanze emergenti tra alcune versio-
ni, più o meno ricche di particolari - quali l'interrogatorio
reso al dr. Patanè il 5 agosto 1983 ed il contenuto delle som-
marie informazioni raccolte dal commissario Cassarà il 5.9.1983
- le dichiarazioni rilasciate in sede di rinvio non hanno af-



fatto apportato i necessari e pur sollecitati chiarimenti.

163

Ed invero, il Ghassan aveva fornito in precedenza, le seguenti versioni:

".....Incontrai a Taormina il Dr. De Luca (ciò su indicazione del Dr. La Corte) e riferii tutto quanto sapevo sulla richiesta di base da parte di Scarpisi e Rabito (circostanza di cui avevamo parlato prima) e anche del fatto che avevo appreso dai due suddetti che intendevano far fuori....." (il 9.9.83 al Proc. e al Sost. Proc. di Caltanissetta).

".....Delle armi mi si parlò solo a Palermo..... per primi me ne parlarono Rabito e Scarpisi insieme trovandoci tutte e tre all'albergo Zagarella...." (il 18.4.84 ai primi giudici: v. f. 9 verb. n° 71)"

" Il Rabito e Scarpisi..... a Palermo mi dissero che cercavano armi. Nei vari incontri di Palermo, poichè loro mi parlavano di bazooka, io ricordo che osservai che erano armi da fare la guerra e così appresi sempre da loro che dette armi servivano per fare un attentato...."

"Quando sono andato a Palermo, il Rabisi e lo Scarpisi, nell'albergo Zagarella, mi hanno parlato di armi, tanto che io osservai "cosa volete fare una guerra". Loro mi risposero che dovevano fare attentati contro i giudici che si servivano di macchine blindate e fecero

000728



i nomi dell'alto Commissario e del Dr. Falcone"

(al P.M. di Caltanissetta);

"Ripeto che il discorso delle armi e la loro richiesta ad averle e poi il discorso dell'autobomba cominciò a farsi quando furono emessi i mandati di cattura contro i Greco di Ciaculli. Io leggevo, mentre ero con loro, il giornale in cui era scritto che era stato emesso il mandato di cattura nei confronti dei Greco e di altri per l'omicidio Dalla Chiesa. Io lo mostrai a loro....Loro mi spiegarono.....dissero.....fecero capire....."; (il 5.8.83 al Proc. e al Sost. Proc. di Caltanissetta).

"Successivamente all'emissione degli ordini di cattura nei confronti degli autori dell'omicidio del Gen. Dalla Chiesa, sia il Rabito che lo Scarpisi nonchè tale Michele mi chiesero se potessi fornire loro armi pesanti e, in particolare, bazooka e simili. Riferii la cosa al Dr. De Luca, il quale mi disse di assecondarli si da potere consentire alla Polizia la scoperta delle armi" (il 4 gennaio 1984 ai Sost.Proc. di Palermo Dr. Di Pisa e Dr. Consoli).

"Leggendo il giornale il Rabito mi disse di conoscere tutte le persone che erano colpite dal mandato di cattura..... disse ancora che egli si sarebbe recato a Milano non tanto e non soltanto per smerciare dell'eroina

000729



quanto per trovare molte armi di tutti i tipi necessari per gli omicidi che dovevano essere commessi. Tali notizie mi furono poi confermate a Milano dallo Scarpisi ed ancora dal Michele in varie occasioni..." (il 5.9.83 al Dr. Cassarà).

"Trovandoci a Taormina, il Rabito e solo il Rabito mi disse che era stato un errore uccidere il Gen. Dalla Chiesa..... Il Rabito mi parlò di un attentato contro De Francesco e contro Falcone....." (Il 12 Marzo 84 ai primi giudici).

"Mi incontrai con Rabito a Mondello. Insieme andammo in altra località e si parlò anche di armi.

Mi parlò Rabito sia di armi pesanti che di armi leggere..... In tale occasione il Rabito mi fece il nome dell'Alto Commissario De Francesco e del Giudice Falcone quali vittime designate.....fece specifico riferimento a dei mandati di cattura.....e mi fece al riguardo vedere il giornale che riportava la notizia"
(il 16.4.84).

Nell'interrogatorio reso innanzi ai giudici di Catania, invece, il Ghassan si è così espresso:

".....quando sono andato a Palermo, il Rabito e lo Scarpisi nell'albergo Zagarella, mi hanno parlato di armi; da Palermo cercavano bazooka ed altri tipi di armi, tanto che io osservai, come ho già detto: cosa vo-

000730

lete fare, una guerra?....."

"Successivamente siamo andati a Taormina e durante il viaggio Rabito ebbe a dirmi che appartenevano alla famiglia dei Greco, arrivati a Taormina, il Rabito ha comprato un giornale ed hanno appreso che erano stati emessi mandati di cattura contro i Greco...."

"Quest'ultima circostanza me l'ha riferita allor-
chè eravamo nella stanza dell'albergo leggendo il giornale nel quale si dava atto di 14 mandati di cattura, alcuni dei quali nei confronti dei fratelli Greco. Leggendo il giornale, Rabito mi disse: lo vedi che è vero, che appartengono a questa famiglia che è la più potente della mafia...."

"Faccio presente che ero a conoscenza che Rabito apparteneva ad una famiglia potente, ma non sapevo quale fosse questa famiglia: ciò me l'aveva riferito lo stesso Rabito"

"Ribadisco che la parola "Greco" l'ho appresa dalla bocca di Rabito durante il tragitto Palermo Taormina...."

".....La Grassa, in mia presenza, non ha consegnato armi.....abbiamo parlato di armi.....se ne parlò soltanto....."

"Mai sono stato insieme a Scarpisi, Rabito e Michele - contemporaneamente - ma con Scarpisi e Rabito o



Scarpisi

con Scarpisi e Michele.....".

167

Si è ritenuto di riportare quasi integralmente il testo delle contraddizioni più evidenti emergenti dai vari interrogatori del Ghassan - per quanto si riferisce ai passi oggetto della specifica censura-perchè dallo stesso appare nella maniera più oggettiva l'equivocità sia dell'espressioni usate che dei riferimenti.


Al riguardo, la sentenza impugnata sembra avvalorare che i fatti, in particolare quelli ricompresi fra il 9 e il 12 luglio, si siano svolti, nella loro realtà e nella loro successione temporale, nel modo che segue:

-discorso generico sul traffico di droga e di armi a Palermo da parte di Rabito e Scarpisi;

-confidenza sull'appartenenza alla cosca mafiosa del Greco, fatta per la prima volta dal solo Rabito al Ghassan, durante il trasferimento in auto da Palermo a Taormina;

commento sui mandati di cattura, sul significativo riferimento alla motivazione degli stessi, nonché sulla necessità - prospettata dal Greco - di reagire con un programma di attentati: fatti, questi, esternati dal solo Rabito nel prosieguo della stessa giornata del 12 luglio;

-informazione, in tal senso immediata, da parte del Ghassan alla Criminalpol di Roma e, successivamente, al dr. De Luca, con incontro tra i predetti la sera del 13.



000732



Genova

Legge

in Senato

Genova

- ripresa di tale discorso nel periodo tra il 15 ed il

168


18 luglio in Milano e sostanziale conferma delle notizie fornite dal Rabito da parte sia di Scarpisi che di Michele;

- comunicazione dell'intervenuta variazione del progetto da parte di quest'ultimo - sostituitosi al Rabito il 26 luglio;

- conferma, infine, da parte del Rabito, di essere a conoscenza del mutamento di programma (attentato con l'autobomba) e chiarimento in tal senso fatto da Rabito a Ghassan dopo la telefonata allo Scarpisi al bar Strauss in data 27 luglio.

Ma di tale ricostruzione - che la sentenza impugnata opera anche mutuando proposizioni diverse da quelle emergenti dall'ultimo interrogatorio, come ad esempio, quelle contenute nel processo verbale di sommarie informazioni redatto dal dr. Cassarà in data 5/9/1983 (parzialmente diverso dalla relazione del 6/8/1983) non v'è affatto quella chiara ed inequivoca motivazione che sarebbe stata/necessaria ai fini di una positiva valutazione da parte di questo Collegio.

I riferimenti / ^{nella sentenza} riportati, infatti, identificabili con certezza nelle pagine 76/78, 97/105 e 139/141, appaiono del tutto approssimativi, non sono aderenti alla stessa puntuale lettura del richiamato interrogatorio, e non precisano, tra le ragioni, soltanto ipotizzate, delle discrepanze e dei punti oscuri, se le denunciate incertezze potessero spiegarsi in riferimento alla qualità di coimputato che il Ghassan rivestiva al tempo delle precedenti dichiarazioni, e quindi con



integrazioni approvate

000733



il timore di non ulteriormente comprometersi, oppure come accavallamento di argomenti e di situazioni di fatto che escludevano il mendacio, oppure ancora con la scarsa padronanza della lingua italiana, quanto all'uso promiscuo dei plurali e dei singolari, o perfino, da ultimo, con una imperfetta verbalizzazione (cfr. pagg. 76/78 della sentenza impugnata).

solo

L'essenzialità dell'accertamento non/escludeva che la problematica potesse essere risolta con mere enunciazioni - quali sostanzialmente devono essere considerate le affermazioni richiamate - ma esigeva un meditato approfondimento, tanto più doveroso in relazione alle specifiche e motivate censure formulate dalla difesa con i motivi di appello.

la sentenza impugnata

Di conseguenza, /è senz'altro viziata nel senso denunciato, posto che la Corte di Catania non ha affatto tratto i necessari chiarimenti dalla nuova e diretta assunzione del Ghassan in ordine ai punti della vicenda che restavano ancora oscuri ed incerti.

2) Sul secondo punto, va messo in evidenza che i giudici di Catania non hanno in alcun modo affrontato specificamente, né comunque chiarito, i punti relativi alla c.d. "estromissione" di Rabito e di Scarpisi", dopo l'intervento a Milano del sedicente "Michele" ed il suo successivo inserimento al posto di Rabito il giorno 26 luglio 1983 a Taormina e di cui al contenuto della telefonata tra Ghassan ed il dr. De Luca in pari data (conversazione intercettata alle ore 20),

[Handwritten signature]

ipotesi approvate
[Handwritten signature]

oggetto, anche questa, di specifiche censure.

170

Le poche argomentazioni sviluppate al riguardo non costituiscono sotto alcun profilo adeguata motivazione, soprattutto in considerazione del fatto che su tali profili la difesa ha tratto spunto per sostenere l'intervenuta interruzione del nesso di causalità tra l'attività preparatoria addebitata a Rabito e a Scarpisi per ciò che si riferisce al periodo sino al 15/18 luglio 1983, e l'evento di strage;

3) Il terzo ed ultimo rilievo che il Collegio deve formulare si riferisce all'obiettiva incertezza sottolineata in precedenza circa l'utilizzazione o meno da parte della Corte di merito di determinati dati o elementi probatori espressamente presi in esame nella sentenza di primo grado, ovvero risultanti dall'ampio materiale direttamente acquisito nella fase di rinvio.

Infatti, nella premessa vi è ampio cenno a riferimenti specifici che avrebbero dovuto essere sottoposti a valutazione ed a riscontro (come quelli relativi al processo "parallelo", ai rapporti di polizia originari, ai risultati di altre indagini, alcune delle quali direttamente svolte dal dr. Chinnici) mentre invece di essi, nella parte motiva, non si rinviene che qualche menzione, e del tutto generica.

La stessa riflessione va fatta infine in relazione ai numerosi elementi oggetto di specifico approfondimento in primo grado - e in quanto tali anch'essi da sottoporre a riscontro

000735

- rispetto ai quali, come per quelli indicati in precedenza, la decisione impugnata ha ritenuto di poter superare l'obbligo di un doveroso esame, sull'apparente base di un'applicazione quasi automatica delle stesse argomentazioni da essa sviluppate quanto al concorso di tutti gli imputati nel delitto di associazione a delinquere.

Altrettanto automaticamente la Corte di Catania sembra aver fatto implicito riferimento a valutazioni contenute nella sentenza di primo grado, senza tener conto del fatto che la possibilità di integrare tra di loro le motivazioni di primo e di secondo grado è subordinata - per consolidato orientamento giurisprudenziale - all'ipotesi che le decisioni siano conformi sullo specifico punto: il che nel caso di specie non si è certamente verificato, posto che, nei confronti di Rabiato e di Scarpisi, la prima sentenza di Caltanissetta e quella impugnata sono di segno opposto (cfr. da ultimo, Sez. 4a 6/6/1981 n. 5548, D'Aggiano; Sez. Ia 23/11/1982 n. 11159, Valpreda; Sez. 6a 19/5/1983 n. 4648, Silvano).

Da tutto ciò, quindi, emerge da un lato un'estrema incertezza in ordine agli elementi probatori concretamente presi in esame dai giudici di Catania per giungere alla pronuncia di condanna per il delitto di strage e, dall'altro, quale conseguenza, il riconoscimento della fondatezza dei rilievi mossi dalla difesa dei ricorrenti per quanto concerne se non l'impossibilità, certamente la difficoltà, di ricostruire "l'iter"

seguito dalla Corte di merito.

172

Quest'ultima, dopo lo sforzo compiuto per ricercare la verità, si è arenata nel momento e nella fase più importante di ogni decisione, che è quella della motivazione: solo una parte dell'imponente materiale probatorio risulta infatti sottoposto a vaglio, mentre per il resto - al di là del risultato che se ne sarebbe potuto trarre - non è dato riconoscere se e come sia stato preso in considerazione.

Su tutti i punti indicati, quindi, la motivazione deve essere considerata carente ed il nuovo esame dovrà riferirsi tanto all'accertamento della responsabilità di Rabito e di Scarpisi quanto di quella, eventualmente autonoma, dei fratelli Michele e Salvatore Greco.

Ogni altra censura, non espressamente presa in esame, deve intendersi rigettata, siccome concernente doglianze su questioni di fatto, in quanto tali sottratte al sindacato di questa Corte.

Al nuovo giudizio provvederà la Corte di Assise di appello di Messina che, uniformandosi ai principi di diritto enunciati in precedenza, e tenuto conto che l'annullamento avviene per vizio di motivazione, è libera di svolgere senza alcun limite tutti gli accertamenti che riterrà necessari ed opportuni per la definizione del procedimento.

Allo stesso giudice viene conseguentemente rimessa ogni determinazione concernente la misura della pena da infliggere

000737



agli attuali ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P. - rispetto al quale la condanna diviene definitiva per effetto della presente sentenza - fatta esclusione della concessione a Rabito e Scarpisi dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P., della quale va affermato - rigettandosi di ricorso il relativo motivo - l'inapplicabilità, atteso che nel caso di specie è stata contestata anche l'aggravante prevista dall'art. 112 C.P. ...

Allo stesso giudice è rimessa ogni questione circa ogni determinazione relativamente alle spese in favore delle parti civili, per quanto attiene al presente giudizio.

La Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, giudicando sui ricorsi proposti da Vincenzo Rabito, Pietro Scarpisi, Salvatore Greco e Michele Greco avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Catania in data 1 luglio 1987; ...

la sentenza impugnata limitatamente al reato di strage e reati connessi, ascritti ai ricorrenti ai capi da a) ad m) della imputazione e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di Assise di appello di Messina;

... rigetta ...

i ricorsi relativamente al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui al capo n) dell'imputazione;

... rimette ...

Handwritten signature

Handwritten signature

giudice di rinvio la decisione sulle spese a favore delle 174

parti civili relative a questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in camera di consiglio il 18 febbraio 1988

IL PRESIDENTE

Severino Ferrero

L'ESTENSORE

Ferrero

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Egla SPAGARELLI)

Spagarelli

Depositato in Cancelleria

il 19 MAR 1988

IL CANCELLIERE

Spagarelli

È copia conforme all'originale

Roma 22 MAR 1988

Spagarelli



000739